

16/7/2020 RG 432/2020

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie.

L'esposto con il quale si prospetta l'illecito disciplinare consistente nella violazione di legge costituisce una notizia circostanziata, qualora contenga la precisa indicazione degli asseriti errori commessi, con la puntuale indicazione altresì delle norme che si assumono violate, evidenziando inoltre le ragioni della palese difformità dell'esegesi contestata dagli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina; tale onere è più stringente, quando l'esposto - soprattutto se sottoscritto dalla parte senza l'assistenza di un difensore tecnico - riguardi un provvedimento impugnabile (o già impugnato) e lo stesso consista e si risolva in una sollecitazione al controllo delle proprie tesi al di fuori della sede giudiziaria ordinaria ed in violazione del contraddittorio con la controparte.

30/6/2020 RG 893/2020

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI- Violazione del dovere di riserbo del magistrato – Pubbliche dichiarazioni riguardanti soggetti coinvolti in procedimenti in corso di trattazione - Rilievo disciplinare- Condizioni.

Non costituisce violazione del dovere di riserbo disciplinarmente censurabile la condotta del magistrato che, in un contesto istituzionale, renda pubbliche dichiarazioni aventi ad oggetto affari giudiziari in trattazione o, comunque, non ancora definiti, ove tali dichiarazioni siano, nel loro complessivo contenuto, riconducibili e pertinenti alla finalità istituzionale dell'intervento pubblico.

29/5/2020 RG 93/2020

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Condotta scorretta *ex art. 2, comma 1, lettera d)* - Pubblico ministero- Requisitoria orale- - Riferimenti alla posizione di altro coindagato già assolto per i medesimi fatti.

Il riferimento operato dal P.M., nel corso della requisitoria orale, alla condotta di un coindagato - già assolto, per i medesimi fatti, in separato procedimento - non integra l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d). d.lgs. n. 109/2006, qualora non consista in intemperanze verbali del tutto estranee alla decisione, nè sia finalizzato al raggiungimento di uno scopo diverso da quello di giustizia.

18/5/2020 RG 1790/2019

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Grave violazione di legge -Giudizio di Cassazione – Mancato accoglimento della richiesta del ricorrente di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia - Rilevanza disciplinare- Esclusione.

Non integra l'illecito disciplinare dell'art. 2, comma 1, lettera g, d.lgs. n. 109 del 2006, il mancato accoglimento da parte della Corte di Cassazione dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dato che, benchè sussista l'obbligo del rinvio pregiudiziale da parte

del giudice di ultima istanza, a questi spetta pur sempre verificare l'esistenza dei presupposti del rinvio, con la conseguenza che, qualora questo sia stato motivatamente negato, si rientra nell'ambito dell'attività interpretativa in relazione alla quale opera la clausola di salvaguardia dell'art.2 del d.lgs. n.109 del 2006, che sottrae tale attività alla responsabilità disciplinare.

18/5/2020 R.G. 275/2020

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti – Espressioni inappropriate in sentenza – Rilevanza – Esclusione – Condizioni.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora nella motivazione della sentenza, nell'esaminare la modalità di conduzione dell'interrogatorio dell'indagato da parte del p.m. e del g.i.p., siano utilizzate espressioni inappropriate, quali 'anomalia' e 'atipicità', se le stesse non trascendano i limiti di congruenza e di continenza rispetto alle esigenze e finalità della motivazione.

16/7/2020 R.G. 1282/2019

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Presidente relatore di causa civile – Modalità di svolgimento della camera di consiglio – Adozione di provvedimenti interlocutori - Fattispecie.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 109 del 2006, nel caso in cui il presidente del collegio, quale relatore di una causa civile, abbia svolto la camera di consiglio con modalità informali, qualora siano state assunte decisioni meramente interlocutorie (nella specie, rimessione della causa sul ruolo), sempre che sia stata garantita l'effettiva interlocuzione con i giudici che compongono il collegio medesimo (nella specie, tramite contatti telefonici).

15/7/2020 R.G. 410/2019

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza dell'obbligo di astensione – Giudice per le indagini preliminari – Denuncia della parte offesa per fatti del procedimento – Rilevanza – Esclusione.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il giudice per le indagini preliminari ometta di astenersi dalla trattazione di un procedimento penale, benchè sia stato denunciato dalla parte offesa in relazione a fatti concernenti il procedimento stesso, in quanto l'obbligo di astensione per grave inimicizia si configura solo ove quest'ultima sia reciproca ed originata da rapporti privati, estranei al processo.

15/7/2020 R.G. 320/2020

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti – Lettura della sentenza civile in udienza – Richiesta di chiarimenti del soccombente – Riferimenti del giudice all’eventuale sostituzione del difensore – Rilevanza – Esclusione – Ragioni.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera d), del d. lgs. n. 109 del 2006, nel caso in cui un giudice civile, dopo la lettura della sentenza in udienza, avvicinato dalla parte soccombente, che richiedeva chiarimenti sulla decisione ritenuta ingiusta, abbia posto termine alla discussione prospettando alla parte la possibilità di cambiare avvocato, se non soddisfatta, qualora, per le modalità della vicenda per il contenuto e la finalità della considerazione, debba escludersi la formulazione di un apprezzamento in ordine alla qualità professionale o all’operato del difensore.

29/5/2020 R.G. 113/2020

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile – Nozione – Limiti.

Ai fini dell’integrazione dell’illecito di cui all’art. 2, comma 2, lettera h), del d.lgs. n. 109 del 2016 (che prevede come tale il caso in cui il provvedimento sia viziato da travisamento del fatto determinato da negligenza inescusabile) occorre che il travisamento del fatto abbia assunto rilevanza giuridica nella motivazione, determinando l’adozione di un provvedimento ingiusto.

2/7/2020 R.G. 664/2019

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti – Camera di consiglio – Modalità informali – Rilevanza – Fattispecie.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell’illecito dell’art. 2, comma 1, lett. g), del d. lgs. n. 109 del 2006, qualora la camera di consiglio per l’adozione di un provvedimento collegiale civile sia stata svolta con modalità non puntualmente rispettose delle prescrizioni che la regolano, sempre che le stesse risultino comunque tali da avere garantito l’effettività dell’interlocuzione e la formazione collegiale della decisione (nella specie, il relatore, dopo un’interlocuzione avvenuta in maniera rapida per la semplicità del caso, aveva inviato ai componenti del collegio il “file” del provvedimento, al fine di consentire loro di esprimere un eventuale disaccordo).

08-04-2020 RG 151/2019-D richiesta n.f.l

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Attività del pubblico ministero - Completezza e sufficienza delle indagini - Omissione di atto investigativo – Verifica in sede disciplinare – Limiti.

Nel sistema dell’illecito disciplinare tipizzato l’attività del P.M. nella conduzione delle indagini e nelle scelte processuali allo stesso riservate dal codice di rito penale può assumere rilievo qualora dia

luogo all'adozione di provvedimenti abnormi (art. 2, lettere m, n, ff), ovvero privi di motivazione (art. 2, lettera l), oppure connotati da travisamento dei fatti (art. 2, lettera h), o se egli incorra in violazione di legge, sempre che dette violazioni assurgano ai livelli di gravità previsti dalle disposizioni incriminatrici e siano conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza. In particolare, con riguardo all'attività d'indagine, l'art. 358 c.p.p. stabilisce che il P.M. compie ogni "attività necessaria" ai fini delle "determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale" cui fa richiamo l'art. 326 c.p.p., senza tuttavia specificarne il contenuto, sicchè – ferma la possibile rilevanza disciplinare dell'inerzia investigativa (nel caso ad esempio, di omissione di ogni attività ulteriore rispetto alla mera delega di indagini, non seguita da nessun'altra attività) – deve ritenersi che la valutazione sulla completezza e sufficienza degli atti di indagine sia rimessa al P.M. Nessuna prassi o protocollo investigativo prescrive infatti il compimento di tutti gli atti teoricamente esperibili in una determinata situazione e, quindi, la rilevanza in sede disciplinare dell'omissione di un atto investigativo (ad eccezione di gravissime e macroscopiche ipotesi, da valutarsi con giudizio *ex ante*) non può essere dedotta da ricostruzioni alternative, basate su mere ipotesi esplorative ed astratte, disancorate dal complesso degli elementi oggettivi acquisiti (la richiesta è stata accolta dalla S.D. con l'ord. n. 91 del 2020).

29-03-2020 RG 795 / 2019

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI — Giudice civile – Sentenza ex art. 281 sexies – Omessa indicazione a verbale della lettura – Grave violazione di legge *ex art. 2, comma 1, lettera g*) – Insussistenza.

Nel caso di decisione di un processo civile a seguito di trattazione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'omessa indicazione a verbale da parte del giudice dell'avvenuta lettura della sentenza con cui lo stesso è definito (nella specie, per essere cessata la materia del contendere), anche alla luce dell'interpretazione 'non formale' data dalla giurisprudenza di legittimità delle prescrizioni dettate dalla suindicata disposizione (v. Cass. n. 22519/18; n. 19908/18; n. 5689/16), può dare luogo ad una violazione processuale censurabile con i rimedi previsti dal codice di rito civile e che, tuttavia, non integra l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006.

23-03-2020 RG 76 / 2020

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Dovere di riserbo – Dichiarazioni ad organi di stampa su temi di politica giudiziaria – Dichiarazioni rese da un componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura – Rilevanza disciplinare – Esclusione.

Nel sistema dell'illecito disciplinare tipizzato, la violazione del dovere di riserbo - in disparte i casi nei quali può assumere rilievo sotto il differente profilo deontologico, nel caso di violazione dei precetti del codice etico - è disciplinarmente censurabile nei casi di cui all'art. 2, lettere u), v), aa), d.lgs. n. 109 del 2006, che non sono ipotizzabili in riferimento a dichiarazioni rese ad organi di stampa da parte di un componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura, quando aventi ad

oggetto temi generali di politica giudiziaria, in relazione alle quali opera peraltro la causa di non punibilità di cui all'art.32-bis della legge n. 195 del 1998.

20-03-2020 RG 1800 / 2019

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Processo penale – Ammissione di parte civile – Ente esponenziale – Erronea valutazione degli interessi rappresentati dall'ente – Rilevanza disciplinare – Limiti.

L'ammissione da parte del giudice penale della costituzione come parte civile di un ente avente quale fine primario quello della tutela di interessi coincidenti con l'interesse leso dal reato, oggetto di un dato processo penale, esige una valutazione strumentale anche ad evitare l'indiscriminata estensione della legittimazione conseguente a qualunque rivendicazione di detto ente. Nondimeno, la valutazione eventualmente erronea è riconducibile all'attività di interpretazione scriminata ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006, censurabile con i rimedi previsti dal codice di rito penale, qualora il provvedimento non mostri profili di macroscopica anomalia.

26-02-2020 RG 643 / 2019

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Comunicazione della situazione di incompatibilità *ex art. 19 ord.giud.*, effettuata in occasione della domanda di trasferimento *ex art. 3, legge n. 133 del 1988*- Omessa comunicazione successiva al trasferimento – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare dell'art.2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso in cui un magistrato abbia chiesto di essere trasferito ad un dato ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge n. 133 del 1998 (avente ad oggetto il "trasferimento del coniuge"), prospettando la potenziale situazione di incompatibilità relativa al rapporto di coniugio, ai sensi dell'art.19 dell'ordinamento giudiziario, qualora – disposto il trasferimento dal C.s.m. – detto magistrato (ed il coniuge) non abbia reiterato come prescritto la comunicazione di detta situazione, reputando, sia pure erroneamente, che la valutazione in ordine alla stessa fosse stata già operata dal Consiglio superiore all'atto della deliberazione del trasferimento, e ciò ancora più in quanto, richiesta dalla Prima Commissione del C.s.m. detta comunicazione, il Consiglio giudiziario aveva formulato, all'unanimità, parere negativo in ordine alla sussistenza della medesima e la prima Commissione aveva disposto l'archiviazione della pratica.

26-02-2020 RG 409 / 2019

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Giudice civile – Proposta conciliativa formulata dal giudice – Coincidenza con la posizione di una parte – Condotta gravemente scorretta – Esclusione.

Non integra l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 109 del 2006 il comportamento del giudice che, nel corso di processo civile, sottoponga alle parti una proposta conciliativa,

coincidente con la tesi di una di esse, ritenendola adeguata alla fattispecie concreta con valutazione che, anche alla luce dell'art. 185-bis c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c. (norma quest'ultima, in virtù della quale ai fini del carico delle spese processuali il giudice può tenere conto del rifiuto ingiustificato della parte alla proposta conciliativa) deve ritenersi insindacabile in sede disciplinare.

29-01-2020 RG 383/2019

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Procedimento a carico di ignoti – Autorizzazione del p.m. al rilascio copia – Illecito dell'art. 2, lettera g) – Esclusione.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, per difetto di una grave violazione di legge inescusabile, nel caso di autorizzazione da parte del P.M., su richiesta di alcune persone offese, al rilascio di copia degli atti di un procedimento penale iscritto contro ignoti e di successiva interpretazione della memoria difensiva, da queste depositata, come denuncia ai sensi degli artt. 330 e ss. c.p.p., sulla base della quale sono svolte ulteriori attività investigative.

28-01-2020 RG 89 / 2020

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Esposto anonimo – Rilevanza ai fini delle sommarie indagini preliminari – Presupposti e limiti.

L'esperto anonimo, inutilizzabile nel procedimento penale (art. 333, comma 3, c.p.p.), non costituisce denuncia circostanziata ed è inidoneo a dare corso alle sommarie indagini preliminari nel procedimento disciplinare (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006), in difetto della prospettazione di fatti specifici, soprattutto se consiste e si risolve in un'istanza di contenuto meramente esplorativo, diretta a sollecitare un'attività sostanzialmente ispettiva che esula dalle attribuzioni della Procura Generale della Corte di cassazione.

23-12-2019 RG 1555 / 2019

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Sostituto procuratore – Esercizio dell'azione penale in difetto di previo conferimento con il procuratore aggiunto – Violazione dei criteri organizzativi – Illecito dell'art. 2, lettera n) – Insussistenza – Fattispecie.

Non sussiste l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora un sostituto procuratore inoltri al GUP una richiesta di rinvio a giudizio, senza prima "conferire" con il Procuratore aggiunto di riferimento - in difformità dei criteri organizzativi dell'ufficio e di quanto stabilito all'atto della delega -, qualora si tratti di un'unica ed isolata violazione, ascrivibile ad errore incolpevole del magistrato (nella specie, il sostituto aveva trasmesso il fascicolo ad altro procuratore aggiunto, diverso da quello 'competente', donde l'equivoco in cui era incorsa la segreteria, ritenendo avvenuta la sottoposizione della richiesta al Procuratore aggiunto competente).

12-12-2019

RG 784 / 2019

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Procuratore della Repubblica – Dichiarazioni alla stampa – Illustrazione della tesi accusatoria parzialmente respinta dal G.I.P. – Violazione del dovere di riserbo – Insussistenza - Fattispecie.

Nel sistema dell'illecito disciplinare tipizzato, la violazione del dovere di riserbo - in disparte i casi nei quali può assumere rilievo sotto il differente profilo deontologico, nel caso di violazione dei precetti del codice etico - è disciplinarmente censurabile nei casi di cui all'art. 2, lettere u), v), aa), d.lgs. n. 109 del 2006, che non ricorrono qualora un Procuratore della Repubblica rilasci alla stampa dichiarazioni sull'attività del proprio ufficio, esprimendo opinioni tecniche sulla correttezza dell'interpretazione posta a base di atti di un'indagine preliminare (nella specie, le dichiarazioni erano state rilasciate dopo l'esecuzione di una misura cautelare, descrivendo alla stampa la ricostruzione accusatoria - in parte non condivisa dal G.I.P. -, senza violare alcun segreto trattandosi di fatti oggetto dell'ordinanza stessa e, pertanto, conoscibili dalla opinione pubblica).

09-12-2019

RG 35 / 2019-D richiesta n.f.l.

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Presidente di corte d'assise – Lettura del dispositivo – Reazione alle contestazioni del pubblico – Comportamento scorretto *ex art. 2, comma 1, lettera d)* - Esclusione – Fattispecie.

Non integra l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 la condotta del presidente di una corte d'assise, il quale, durante la lettura del dispositivo, a fronte di una reazione verbalmente violenta del pubblico, batta per tre volte il palmo della mano sul banco e rappresenti ai contestatori possibili ipotesi di reato a loro carico, in conseguenza della condotta tenuta, trattandosi di azione finalizzata a superare una condizione impeditiva all'esercizio della funzione (il procedimento, a seguito della richiesta di fissazione di udienza, è stata reiterata ed accolta dalla S.DE., con sentenza n. 97 del 2020).

26-11-2019

RG 1359 / 2019

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Obbligo di residenza - Illecito di cui all'art.2, comma 1, lettera p) – Presentazione dell'istanza di autorizzazione a risiedere fuori sede – Formulazione di parere favorevole da parte del Consiglio giudiziario- Sussistenza dell'illecito - Esclusione.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2, lettera p), d.lgs. n. 109 del 2006 (che sanziona l'inosservanza da parte del magistrato dell'obbligo di residenza nel comune in cui ha sede l'ufficio, in assenza di autorizzazione) nel caso in cui il magistrato abbia presentato istanza di autorizzazione a risiedere 'fuori sede', sulla quale abbia reso parere favorevole il Consiglio giudiziario.

20-11-2019 **RG 1678 / 2019**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Esposto anonimo – Inutilizzabilità- Ragioni.

L'esposto anonimo, inutilizzabile nel procedimento penale (art. 333, comma 3, c.p.p.), non costituisce denuncia circostanziata ed è inidoneo a dare corso alle sommarie indagini preliminari nel procedimento disciplinare (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006), in difetto della prospettazione di fatti specifici, soprattutto se consiste e si risolve in un'istanza di contenuto meramente esplorativo, diretta a sollecitare un'attività sostanzialmente ispettiva che esula dalle attribuzioni della Procura Generale della Corte di cassazione.

13-11-2019 **RG 1460 / 2019**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Emissione di provvedimenti privi di motivazione (art. 2, comma 1, lettera l) – Sentenza penale – Presupposti

La redazione di una sentenza penale con motivazione approssimativa, a tratti carente, e tuttavia idonea a consentire la comprensione della *ratio decidendi* non integra gli estremi dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), d. lgs. n. 109 del 2006.

12-11-2019 **RG 127 / 2019**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Presidente di collegio civile – Difensore coautore di opera collettanea – Rilevanza – Esclusione – Condizioni.

Non ricorrono gli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso in cui un magistrato (nella specie, presidente di un collegio civile) ometta di astenersi dalla trattazione di un procedimento nel quale una delle parti sia difesa da un avvocato che sia stato coautore di un'opera scientifica collettanea (alla quale abbia partecipato detto magistrato), frutto di un'iniziativa editoriale isolata, non sussistendo il requisito dell'abitudine e frequenza di rapporti.

11-11-2019 **RG 1139 / 2019**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Rapporti con il giudizio civile *ex lege* n. 117 del 1988 – Comunicazione della proposizione di azione risarcitoria civile – Sufficienza ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare - Esclusione.

La notizia della proposizione di azione risarcitoria nei confronti dello Stato *ex lege* n. 117 del 1988 non integra, di per sé sola, gli elementi per l'esercizio dell'azione disciplinare, tenuto peraltro conto che neppure l'eventuale accertamento della responsabilità civile comporta l'obbligo di meccanistico esercizio di detta azione per i fatti che dovessero avere dato luogo a responsabilità civile. Pertanto, detta comunicazione comporta esclusivamente il potere-dovere di verificare se dalla stessa siano evincibili gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, ovvero di altro illecito disciplinare (nella specie, l'atto di citazione prospettava anche un diniego di giustizia, per ritardo nell'adozione di un provvedimento, escluso, per difetto del requisito della reiterazione di cui all'art. 2, lettera q).

07-11-2019 RG 1459 / 2019

PROCEDIMENTO PREDISCIPLINARE- Provvedimento conclusivo – Accesso agli atti da parte dell'esponente a seguito di sua richiesta - Esclusione.

Non può essere accolta la richiesta, avanzata dall'esponente, di accesso al provvedimento di archiviazione disposto all'esito della fase predisciplinare e di comunicazione dei nominativi dei responsabili del procedimento, con conseguente impossibilità di ostensione degli atti relativi alla suddetta fase, connotata, in considerazione della *ratio* e della finalità del procedimento e degli interessi coinvolti dallo stesso, dal carattere della riservatezza sia nei confronti dell'esponente, sia nei confronti del magistrato cui è riferibile la notizia di un eventuale illecito disciplinare.

16-10-2019 RG 404 / 2019

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI- Magistrato fuori ruolo – Configurabilità – Fattispecie.

Ai fini della responsabilità disciplinare rileva lo *status* dell'appartenenza all'ordine giudiziario, che non viene meno per il fatto che al magistrato siano state conferite funzioni diverse da quelle giurisdizionali (nella specie, per l'espletamento di attività presso il Ministero della Giustizia), in quanto il magistrato collocato fuori ruolo mantiene tutte le connotazioni tipiche del suo *status*; conseguentemente, a suo carico ipotizzabili gli illeciti c.d. funzionali anche in relazione ai compiti svolti in posizione di fuori ruolo, specie se tale collocazione sia stata disposta in quanto magistrato ordinario (come accade per l'espletamento di funzioni presso il Ministero della giustizia), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza disciplinare, il d.lgs. n. 109 del 2006 non distingue tra funzioni giurisdizionali e non, all'art. 1 fa riferimento, senza alcuna distinzione, alle funzioni "attribuite" al magistrato e nell'art. 2 contempla plurime fattispecie, alcune delle quali possono essere integrate anche nel caso di esercizio di funzioni non giurisdizionali.

25-09-2019 RG 926 / 2019

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza dell’obbligo di astensione cui all’art. 2, comma 1, lettera c) – Pubblico ministero – Assegnazione di più procedimenti a carico di una stessa persona in base ai criteri organizzativi – Rilevanza – Esclusione.

La trattazione da parte di un magistrato del P.M. di una pluralità di procedimenti penali concernenti la stessa persona ed al predetto assegnati nell’osservanza delle direttive contenute nei criteri organizzativi dell’ufficio, non costituisce motivo di astensione agli effetti dell’art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006, dato che le gravi ‘ragioni di convenienza’ ex art. 52 c.p.p. non possono ritenersi integrate dalla ‘conoscenza’ dell’indagato per motivi di ufficio.

19-09-2019 **1152 / 2019**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Condotta scorretta ex art. 2, comma 1, lettera d) – Impiego di espressioni inappropriate in sentenza – Rilevanza disciplinare – Presupposti – Fattispecie.

I provvedimenti giurisdizionali sono sindacabili in sede disciplinare sotto il profilo della violazione dell’obbligo di correttezza, qualora siano caratterizzati da espressioni verbali consistenti in intemperanze del tutto estranee alla decisione e/o rivelatrici della finalizzazione di strumentalizzazione della decisione a scopi individuali diversi da quello di giustizia. Pertanto, non sussistono gli elementi dell’illecito di cui all’art. 2, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora le espressioni ritenute inappropriate dall’esponente siano prive di portata offensiva e denigratoria e siano state utilizzate allo scopo di esplicitare le ragioni dell’inattendibilità della persona offesa (nella specie, in una sentenza penale, il giudice aveva scritto che la parte offesa “aveva preso di mira” l’imputato “sfogando su di lui le sue ansie”, ritenendo che le dichiarazioni di detta parte “fossero il risultato di un’ossessione”).

24-07-2019 **RG 356 / 2019**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) – Concessione delle attenuanti generiche – Valutazione dei comportamenti della persona offesa – Rilevanza – Limiti.

La valutazione compiuta dal giudice penale in ordine ai comportamenti della persona offesa al fine di stabilire i presupposti della concessione delle attenuanti generiche non integra l’illecito ex art. 2, comma 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora non costituisca atto abnorme e non sia frutto di errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza.

23-07-2019 **RG 882 / 2019**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera q) – Ritardo nel deposito di un’unica sentenza – Rilevanza - esclusione.

Non configura l'illecito di cui all'art. 2 comma 1, lettera q), d. lgs. n. 109 del 2006 il ritardo nel deposito di un'unica sentenza da parte del giudice, componente di un collegio penale, che peraltro non assurga ad una soglia di intollerabilità.

23-07-2019 **RG 882 / 2019**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Omessa comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera dd) – Presidente di sezione o di collegio – Omessa segnalazione del ritardo nel deposito di una sola sentenza – Sussistenza dell'illecito – Esclusione.

Non è ipotizzabile l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 109 del 2006 a carico del Presidente della sezione (o del Collegio giudicante), qualora l'omessa segnalazione si riferisca al ritardo di un giudice della sezione o del collegio nel deposito di un unico provvedimento, in quanto detto obbligo sussiste soltanto nel caso di configurabilità di un comportamento disciplinarmente rilevante per il redattore della sentenza (e, quindi, della reiterazione nel ritardo dei depositi).

22-07-2019 **RG 894 / 2019**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Rapporti con il giudizio civile *ex lege* n. 117 del 1988 – Comunicazione della proposizione di azione risarcitoria civile – Sufficienza ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare - Esclusione.

La notizia della proposizione di azione risarcitoria nei confronti dello Stato *ex lege* n. 117 del 1988 non integra, di per sé sola, i presupposti dell'esercizio dell'azione disciplinare, tenuto peraltro conto che neppure l'eventuale accertamento della responsabilità civile comporta l'obbligo di meccanicistico esercizio di detta azione per i fatti che dovessero avere dato luogo a detta responsabilità; conseguentemente, siffatta comunicazione comporta esclusivamente il potere-dovere di verificare se dalla stessa siano evincibili gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, ovvero di altro illecito disciplinare.

19-07-2019 **RG 1305 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Iscrizione nel registro degli indagati - Omissione o ritardo - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, lettera g), d.lgs n. 109 del 2006 - Presupposti.

L'iscrizione nel registro degli indagati *ex art.* 335 c.p.p. non costituisce oggetto di un potere discrezionale del P.M., il quale è tenuto a provvedervi senza ritardo, non appena acquisisca la *notitia criminis*; conseguentemente, la violazione del relativo obbligo integra l'illecito di cui all'art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006. Nondimeno, ai fini dell'insorgenza di detto obbligo occorre che sia acquisita una notizia di reato in termini di oggettiva configurabilità della stessa, e cioè occorre che sussista una base fattuale idonea a configurare un fatto come sussumibile in una data fattispecie di reato; quindi,

va esclusa la sussistenza di detto illecito, qualora la decisione di non procedere all'iscrizione non risulti frutto di una valutazione abnorme e palesemente erronea (nella specie, è stata giudicata incensurabile la scelta del P.M. di richiedere l'archiviazione senza previamente identificare i carabinieri di una stazione denunciati quali presunti responsabili del reato di abuso d'ufficio del quale erano stati esclusi gli estremi, rilevando altresì che lo stesso sarebbe stato, in tesi, anche prescritto).

17-07-2019 **RG 342 / 2019**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Modifica di un orientamento giurisprudenziale – Illeciti dell'art. 2, lettere d), g) – Configurabilità - Esclusione.

La modifica di un pregresso orientamento giurisprudenziale, stabilizzatosi presso un determinato ufficio, in ordine ad una determinata questione (nella specie, concernente l'esclusione di una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio, nel caso di rinvio del processo penale per repliche del P.M. e di lettura del dispositivo avvenuta senza che il Collegio si ritirò in camera di consiglio, ovvero dopo lo svolgimento di una camera di consiglio durata pochi minuti) non integra l'illecito dell'art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, se sia stata motivata anche mediante riferimento ad una pronuncia della Corte di cassazione, circostanza questa che esclude altresì una condotta scorretta, ex art. 2, lettera d), in danno dei giudici di primo grado che, sulla scorta del pregresso orientamento, avevano osservato la prassi poi ritenuta illegittima.

17-07-2019 **RG 361 / 2019**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamento scorretto ex art. 2, comma 1, lettera d). – Art. 3-bis - Presupposti – Fattispecie.

Deve ritenersi di scarsa rilevanza, ai sensi dell'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del sostituto procuratore che, nel corso di una riunione con il Procuratore della Repubblica e con gli altri colleghi dell'ufficio avente ad oggetto l'eventuale iscrizione di un p.p. nei confronti di una persona in relazione alle dichiarazioni da questa rese ad una Commissione parlamentare, ometta di comunicare che egli era stato audito da detta Commissione (condotta astrattamente riconducibile all'art. 2, lettera d, d.lgs. n. 109 del 2006), in considerazione del carattere isolato della violazione e dell'inesistenza di conseguenze negative, anche in ordine alla conduzione delle indagini.

13-07-2019 **RG 365 / 2019**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Illecito di cui all'art.2, comma 1, lettere m) ed ff)
– Presupposti - Fattispecie.

Non integra l'illecito di cui all'art.2, comma 1, lettere m) ed ff), d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del giudice delegato che abbia effettuato con ritardo la costituzione del Comitato dei creditori, rientrando la valutazione di rimandare i tempi della stessa in una scelta interpretativa, non implausibile, confortata, tra l'altro, dalla prassi corrente degli Uffici Giudiziari, secondo cui - qualora nessuno degli aventi diritto manifesti preventivamente la disponibilità ad assumere l'incarico - è prassi di non procedere alla nomina del Comitato dei creditori prima dell'esame dello stato passivo e, anche successivamente all'approvazione dello stesso, prima che il curatore abbia acquisito la disponibilità dei creditori.

08-07-2019 RG 1329 / 2018

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inerzia nelle indagini – Rilevanza - Presupposti.

Non costituisce condotta di rilievo disciplinare l'inerzia nelle indagini da parte del P.M., anche se consistente nel mancato svolgimento di attività di approfondimento di una denuncia, qualora detta omissione risulti giustificata nella richiesta di archiviazione con l'indicazione che le doglianze svolte nella stessa erano sostanzialmente reiterative di quelle formulate in una precedenza denuncia definita con archiviazione.

21-06-2019 RG 1348 / 2018

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Ordine di custodia nella cassaforte della cancelleria di documenti prodotti in originale nel corso di causa civile- Rilevanza disciplinare - Esclusione.

La disposizione impartita, nel corso di una causa civile, dal Presidente della Sezione, di assunzione di particolari modalità di custodia (nella specie, nella cassaforte della cancelleria), di documenti prodotti in originale, con la dicitura “ferma restando la possibilità anche per la controparte di prendere visione degli stessi quando lo ritenga opportuno”, non integra gli estremi di un illecito disciplinare, in quanto la stessa rientra nelle attribuzioni del predetto magistrato e non arreca, in concreto, un pregiudizio alle esigenze difensive.

11-06-2019 RG 173 / 2019

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti tenuti dal magistrato ordinario nell'esercizio delle funzioni di giudice tributario- Competenza.

I comportamenti tenuti dal magistrato ordinario nell'esercizio delle funzioni di giudice tributario - laddove non integrino fatti di reato e siano, in quanto tali, sussumibili nella previsione dell'art.4 del d.lgs. n.109 del 2006- rientrano nella giurisdizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

11-06-2019 **RG 1228 / 2018**

**GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI- Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica-
Revoca della delega di indagine conferita ad un Sostituto a seguito della insorgenza di un contrasto –
Rilevanza disciplinare - Presupposti.**

La revoca della delega di indagini da parte del Procuratore della Repubblica, a seguito dell'insorgenza di un contrasto in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla strategia di indagine, costituisce atto incensurabile in sede disciplinare, qualora sia stato osservato l'*iter* procedimentale indicato nei criteri organizzativi, sia stata svolta un'interlocuzione con il magistrato delegato e sia stata esperita ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

23-05-2019 **RG 674 / 2019**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Illecito dell'art. 2 lettera g), in riferimento ad una sentenza collegiale civile della Corte di cassazione – Responsabilità dei componenti del Collegio diversi dal Presidente e dall'estensore – Presupposti.

La violazione di legge disciplinarmente rilevante ai sensi dell'art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006 che sia eventualmente riscontrabile in una sentenza civile pronunciata dal giudice collegiale (nella specie, dalla Corte di cassazione) può dare luogo alla responsabilità oltre che del Presidente e dell'estensore anche degli altri componenti del Collegio soltanto se risulti che questi abbiano condiviso la motivazione e va quindi esclusa qualora la stessa non sia stata loro sottoposta e da essi condivisa.

09-05-2019 **RG 610 / 2019**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Illecito dell'art. 2, lettera f) - Omessa comunicazione di avvenute interferenze – Presupposti.

Ai fini della sussistenza dell'illecito dell'art. 2, lettera f), d.lgs. n. 109 del 2006, che sanziona l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio di avvenute interferenze, occorre che il magistrato sia stato destinatario di un'attività di interferenza che abbia raggiunto la soglia prevista dall'art. 2, lettera e), e conseguentemente va esclusa l'insorgenza di detto obbligo nel caso di una richiesta di informazioni

del tutto generica ed inidonea ad interferire in alcun modo sulla libertà di determinazione e sulla serenità di giudizio.

06-05-2019 **RG 239 / 2019**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) – Invio di generici sms prospettanti la prossima prescrizione del reato e l’interesse mediatico del processo – Sussistenza – Esclusione.

Secondo la giurisprudenza disciplinare, ai fini della sussistenza dell’illecito dell’art. 2, lettera e), d.lgs. n. 109 del 2006 (ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria), occorre valutare l’astratta idoneità della condotta ad influire sul contenuto della decisione, avendo riguardo al modello del magistrato medio; conseguentemente, difettano gli elementi costitutivi di detto illecito nel caso di invio ad uno dei componenti del collegio di messaggi telefonici volti a sensibilizzarlo circa l’imminente prescrizione del reato e l’interesse mediatico del procedimento.

06-05-2019 **RG 1155 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Iscrizione nel registro degli indagati - Omissione o ritardo - Illecito disciplinare di cui all’art. 2, lettera g), d.lgs n. 109 del 2006 - Presupposti.

L’iscrizione nel registro degli indagati *ex art.* 335 c.p.p. non costituisce oggetto di un potere discrezionale del P.M., il quale è tenuto a provvedervi senza ritardo, non appena acquisisca la *notitia criminis*; conseguentemente, la violazione del relativo obbligo integra l’illecito di cui all’art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006. Nondimeno, ai fini dell’insorgenza di detto obbligo e, in particolare, per accertare l’osservanza della tempestività dell’iscrizione, occorre tenere conto della naturale ‘fluidità’ che presenta lo scrutinio dei fatti che possono dare luogo a detto obbligo e verificare, con giudizio *ex ante*, se la condotta del P.M. sia riconducibile ad un’attività interpretativa non arbitraria e connotata ma negligenza inescusabile.

06-05-2019 **RG 423 / 2019**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d). – Critiche in ordine all’attività di un determinato ufficio giudiziario svolte in una *mailing-list* – Rilevanza – Presupposti.

La critica da parte di un magistrato, in un messaggio all’interno di una *mailing-list*, in ordine agli orientamenti giurisprudenziali di un determinato ufficio ed alle conseguenze anche organizzative degli stessi non integra l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 109 del 2006, qualora sia svolta con espressioni non offensive e, sostanzialmente, consista in un’analisi delle problematiche in gioco, così da integrare una legittima opinione, espressa nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

15-04-2019 **RG 1055 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario ex art. 2, comma 1, lettera n) – Procuratore della Repubblica – Ordini di servizio – Fattispecie.

Il Procuratore della Repubblica che, provvedendo su una questione interpretativa originata da una delibera del C.S.M., adotti ordini di servizio su un erroneo presupposto giuridico e tuttavia successivamente elimini l'errore in base ai rilievi critici del Consiglio giudiziario, non commette l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), d. lgs. n. 109 del 2006, per difetto dei requisiti della reiterazione e gravità della inosservanza.

15-04-2019 **RG 1055 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Procuratore della Repubblica – Modifica del progetto organizzativo dell'ufficio - Espressioni scorrette nei confronti di colleghi – Rilevanza – Presupposti.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, nella condotta tenuta da un Procuratore della Repubblica f.f. che, nel prendere atto dei (ed adeguarsi ai) rilievi svolti dal Consiglio giudiziario in ordine all'atto di modifica del progetto organizzativo dell'ufficio redatto dal predetto, per giustificare la scelta censurata dal Consiglio giudiziario abbia fatto riferimento alla amicizia che legava il precedente capo dell'ufficio ad uno dei sostituti ed abbia evidenziato la scarsa collaborazione offerta da un altro sostituto, poiché –pur costituendo un fuor d'opera rispetto alla ponderosa motivazione della modifica – difetta della gravità, posto che il primo di detti riferimenti era privo di connotazioni anche solo allusivamente offensive e così anche il secondo, tenuto conto della precisazione svolta (indicando che la mancata collaborazione era consistita nella necessità di sostituire il collega, in quanto impegnato in incontri di studio).

28-03-2019 **RG 730 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione ex art. 2, comma 1, lettera g) – Pubblico ministero – Omessa iscrizione nel registro degli indagati – Presupposti.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il pubblico ministero non proceda all'iscrizione del soggetto nel registro degli indagati per difetto di un chiaro quadro indiziario, qualora questo sia emerso solo a seguito di delega alla polizia giudiziaria per l'escussione della persona informata sui fatti.

27-03-2019 **RG 670 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Designazione del P.M. di udienza – Designazione del P.M. che aveva chiesto l’archiviazione- Rilevanza disciplinare – Esclusione.

La circostanza che la Procura Generale della Corte di appello, svolgendo indagini *ex art. 58*, d.lgs. n. 231 del 2001, pervenga a conclusioni antitetiche rispetto a quelle del P.M. di primo grado non connota, di per sé sola, negativamente l’attività di quest’ultimo e neppure comporta che il Procuratore della Repubblica non possa designare per l’udienza gli stessi sostituti che avevano prescelto l’originaria “inazione” nei confronti degli indagati, rientrando nel potere del predetto la valutazioni delle ragioni organizzative e di opportunità ai fini del conferimento della delega.

25-03-2019 **RG 591 / 2018**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Denuncia – Denuncia circostanziata – Presupposti - Esposto presentato dalla parte di un giudizio civile.

L’esposto presentato dalla parte di un giudizio (nella specie, fallimentare) non costituisce notizia circostanziata agli effetti dell’art. 15, comma 1, d. lgs. n. 109 del 2006, qualora si risolva in una generica istanza di rivisitazione del provvedimento giudiziale, in difetto dell’indicazione delle norme che si assumono da questo violate e delle ragioni illustrative della palese difformità dell’esegesi accolta rispetto agli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina.

07-03-2019 **RG 516 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI- Dovere di riserbo – Contenuto - Dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva.

La violazione del dovere di riserbo, a seguito delle abrogazioni disposte dalla legge n. 269 del 2006, n.269, è sanzionata nei casi previsti dall’art. 2, lettere v), u), aa), del d.lgs. n. 109 del 2006, nessuno dei quali è ipotizzabile nel caso in cui un magistrato, nel corso di una trasmissione televisiva, abbia ‘chiarito’ il contenuto del dispositivo di una sentenza, peraltro in modo conferente ai capi di imputazione, trattandosi altresì di vicenda all’attenzione della cronaca da molti anni.

04-03-2019 **RG 36 / 2018-D richiesta n.f.l.**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI- Violazione del dovere di astensione, art. 2, lettera c) - Pubblico Ministero - Presupposti - Fattispecie.

Non sussiste l’illecito dell’art. 2, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora la scelta del P.M. di non astenersi sia frutto di un’opzione interpretativa, effettuata anche mediante un confronto con il capo dell’Ufficio e con altri colleghi, in ordine al contenuto di detto dovere ed ai presupposti di fatto della situazione che, nel caso in questione, in tesi, avrebbero potuto farlo ritenere sussistente.

21-02-2019 **RG 201 / 2019**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – *Ne bis in idem* – Contenuto – Fattispecie.

In virtù del principio del *ne bis in idem*, è preclusa la possibilità di un nuovo esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato per l'illecito in relazione al quale il magistrato sia stato già condannato con sentenza divenuta definitiva e, conseguentemente, qualora i relativi fatti siano nuovamente prospettati dalla parte privata, va disposta archiviazione ai sensi dell'art- 16, comma 5.bis, d.lgs. n. 109 del 2006.

18-02-2019 **RG 437 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Illecito disciplinare di cui all'art. 3, lettera b) – Condizioni - Fattispecie.

Non sussiste l'illecito dell'art. 3, lettera b), d.lgs. n.109 del 2006 (che prescrive il divieto di frequentare “persona sottoposta a procedimento penale, comunque trattato dal magistrato”), nel caso in cui un magistrato mantenga con una persona rapporti di amicizia risalenti all'adolescenza, anche se cinque anni prima, allorchè svolgeva le funzioni di P.M., nel raccogliere le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, non appena questi aveva fatto riferimento a detta persona, si era astenuto dal raccogliercle ulteriormente, non essendo tale astratta circostanza equiparabile, *ex se*, ad un'iscrizione nel registro degli indagati.

06-02-2019 **RG 1391 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI – L'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri ex art. 3, lettera a) – Missiva privata mediante l'utilizzo di carta recante l'intestazione dell'ufficio di appartenenza – Rilevanza disciplinare – Esclusione.

L'invio di una comunicazione di carattere privato e personale, effettuata su carta recante l'intestazione dell'ufficio di appartenenza, evidenzia poca sensibilità e scarsa consapevolezza del proprio ruolo, ma non integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 3, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006, quando non avvenga al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri.

05-02-2019 **RG 778 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Illecito dell'art. 2, comma 1, lettera n) – Ritardata comunicazione al PG della cassazione dell'iscrizione di p.p. nei confronti di un magistrato – Rilevanza – Presupposti.

Non integra l'illecito disciplinare dell'art. 2, lettera n), d.lgs. n. 109 del 2006, in relazione alla circolare del C.s.m. n. 13682 del 5 ottobre 1995 (che onera il procuratore della Repubblica di informare, per il tramite del procuratore generale di appello, il C.s.m. e la Procura generale della Corte

di cassazione dei fatti in ordine ai quali è iniziata un'indagine preliminare nei confronti di un magistrato) la condotta del Procuratore della Repubblica che non informi immediatamente gli organi competenti dell'iscrizione di un magistrato nel registro generale degli indagati, qualora si tratti di un'unica omissione (difettando in tal modo il requisito della reiterazione della condotta) e si tratti di comunicazione effettuata con leggero ritardo (mancando dunque anche il requisito della gravità della violazione).

28-01-2019 RG 1553 / 2018

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Omissione della comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). – Omessa segnalazione *ex art.* 18 ord.giud. in occasione della proposizione di domanda di tramutamento – Rilevanza – Condizioni – Fattispecie.

L'omessa, espressa, segnalazione nella dichiarazione telematica collegata ad una domanda di tramutamento dell'esistenza, in relazione all'ufficio richiesto, di una situazione di potenziale incompatibilità *ex art.* 18 dell'ordinamento giudiziario non integra l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora l'incompatibilità sia stata comunque evidenziata nella documentazione prodotta e se il magistrato, pochi giorni dopo la delibera di trasferimento e prima dell'immissione in possesso, abbia effettuato formale dichiarazione al C.s.m. in ordine a detta situazione.

24-01-2019 RG 69 / 2018

GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI – L'assunzione di incarichi senza autorizzazione del C.S.M. (art. 3, lettera c) – Attività presso una scuola privata per il concorso di magistratura – Scarsa rilevanza disciplinare – Condizioni.

Sussistono i presupposti per ritenere di scarsa rilevanza, ai sensi dell'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, lo svolgimento di attività extragiudiziaria in difetto di autorizzazione (sanzionata dall'art. 3, lettera c), qualora questa sia consistita nello svolgimento del compito di coordinatore di una rivista scientifica collegata ad una scuola privata per la preparazione al concorso nelle magistrature, nel caso in cui la brevità della stessa sia stata tale da fare escludere l'idoneità della condotta a ledere l'immagine del magistrato.

18-01-2019 RG 1462 / 2018

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile *ex art.* 2, comma 1, lettera g) – Obbligo di immediata iscrizione *ex art.* 335 c.p.p. - Fattispecie.

Il semplice deposito dell'informativa di reato non comporta un automatico obbligo di iscrizione da parte del pubblico ministero, sicché non sussiste l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006 (in relazione all'art. 335 c.p.p.), qualora esso proceda all'iscrizione in poco meno di un mese, nell'ambito di un'indagine complessa.

17-01-2019 RG 553 / 2018

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L'adozione di provvedimenti abnormi – Scarsa rilevanza del fatto *ex art. 3-bis* – Presupposti.

L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto sia di scarsa rilevanza, ai sensi dell'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, allorchè la fattispecie tipica risulti realizzata, ma il fatto non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, ipotesi sussistente nel caso di adozione di un atto pur qualificabile come abnorme, qualora si accerti che lo stesso non abbia determinato conseguenze negative per alcuno, non abbia pregiudicato la funzionalità del servizio giudiziario, non abbia leso la credibilità del magistrato, trattandosi di episodio isolato.

17-01-2019 RG 1289 / 2018

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Iscrizione nel registro degli indagati - Omissione o ritardo - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, lettera g), d.lgs n. 109 del 2006 - Presupposti.

L'iscrizione nel registro degli indagati *ex art. 335 c.p.p.* non costituisce oggetto di un potere discrezionale del P.M., il quale è tenuto a provvedervi senza ritardo, non appena acquisisca la *notitia criminis*; conseguentemente, la violazione del relativo obbligo integra l'illecito di cui all'art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006. Nondimeno, non sussiste detto illecito, qualora si accerti che la mancata iscrizione origini da una meditata e plausibile delibazione delle fonti di prova e non sia manifestamente irragionevole, risultando dunque riconducibile nell'ambito della non censurabile attività interpretativa.

14-01-2019 RG 1460 / 2018

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Partecipazione ad evento formativo – Co-relatore del locatario di una parte in causa – Rilevanza – Esclusione.

La partecipazione di un magistrato a un evento formativo, quale co-relatore di un soggetto locatario di una delle parti di un giudizio civile, non integra una ragione che imponga al magistrato stesso – assegnatario del giudizio – di astenersi dalla trattazione.

13-12-2018 RG 810 / 2018

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI –Comportamenti tenuti dal magistrato ordinario nell’esercizio delle funzioni di giudice tributario- Competenza.

I comportamenti tenuti dal magistrato ordinario nell’esercizio delle funzioni di giudice tributario- laddove non integrino fatti di reato e siano, in quanto tali, sussumibili nella previsione dell’art.4 del d.lgs. n.109 del 2006- rientrano nella giurisdizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

27-11-2018 RG 389 / 2018

GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEQUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO – La fattispecie dell’art. 4 – Notizie su indagini – Esternazione a giornalista – Fattispecie – Rilevanza – Esclusione.

La condotta del presidente del tribunale il quale riferisca a un giornalista notizie inerenti un’attività di indagine del tutto generiche, risultando peraltro indimostrato che le avesse acquisite dalla locale Procura della Repubblica, non integra il reato di cui all’art. 326 c.p. (come peraltro ritenuto dall’autorità giudiziaria penale, che aveva proceduto all’archiviazione), con conseguente insussistenza dell’illecito disciplinare dell’art. 4 del d.lgs. n. 109 del 2006.

19-11-2018 RG 245 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI – Frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato (art. 3, lettera b) – Frequentazione di persona intercettata per traffico di stupefacenti – Rilevanza – Esclusione – Condizioni.

Non commette illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 3, lettera b), d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che abbia avuto frequentazioni con una persona sottoposta ad intercettazioni telefoniche per traffico di stupefacenti, ma che non abbia trattato alcun procedimento a suo carico, se questi risulti

incensurato, non destinatario di misure di prevenzione né dichiarato delinquente professionale, abituale o per tendenza.

12-11-2018 RG 1292 / 2018

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Provvedimenti abnormi di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) – Magistrato di sorveglianza – Ordine di trattenimento di corrispondenza spedita dal difensore a detenuto in regime di art. 41-bis ord. pen. - Fattispecie.

Non costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 109 del 2006, il provvedimento del magistrato di sorveglianza che abbia disposto ai sensi dell'art. 18-ter, comma 5, dell'ordinamento penitenziario il trattenimento della corrispondenza, e relativi allegati, spedita dal difensore ad un detenuto sottoposto al regime speciale di cui al 41-bis di detto ordinamento, se sufficientemente motivato, con adeguata verifica della possibile violazione delle esigenze investigative, di prevenzione e di sicurezza.

07-11-2018 RG 1296 / 2018

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Rapporti con il giudizio civile *ex lege* n. 117 del 1988 – Comunicazione della proposizione di azione risarcitoria civile – Sufficienza ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare - Esclusione.

La notizia della proposizione di azione risarcitoria nei confronti dello Stato *ex lege* n. 117 del 1988 non integra, di per sé sola, gli elementi per l'esercizio dell'azione disciplinare, tenuto peraltro conto che neppure l'eventuale accertamento della responsabilità civile comporta l'obbligo di meccanicistico esercizio di detta azione per i fatti che dovessero avere dato luogo a responsabilità civile. Pertanto, detta comunicazione comporta esclusivamente il potere-dovere di verificare se dalla stessa siano evincibili gli elementi costitutivi di uno degli illeciti disciplinari previsti con riferimento alle violazioni rilevanti in materia di provvedimenti (in particolare, dall'art. art. 2, lettere h, g, m, ff) d.lgs. n. 109 del 2006).

07-11-2018 RG 1296 / 2018

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera h) – Affermazione induttiva di un fatto – Rilevanza – Esclusione.

Non costituisce travisamento determinato da negligenza inescusabile, integrante l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 109 del 2006, l'aver il magistrato affermato in un provvedimento giudiziario la sussistenza di un fatto quale sintesi di un ragionamento induttivo, che, pur non

condivisibile, non possa ritenersi implausibile, operando, in tal caso, la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2.

06-11-2018 **RG 1202 / 2017**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 2, primo comma, lett. c) - Giudizio di impugnazione del provvedimento di revoca di incarichi conferiti al professionista – Causa pendente *ex art.* 51, comma 1, c.p.c. – Esclusione.

Non integra la ragione di astensione di cui all'art. 51 n. 1 c.p.c. da parte del Presidente di sezione (nella specie, assegnataria della materia fallimentare) la circostanza che di un giudizio sia parte un professionista abbia impugnato dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di revoca degli incarichi conferiti dalla sezione fallimentare (presieduta da detto magistrato), poiché di detto giudizio di impugnazione non è parte, personalmente, il magistrato.

06-11-2018 **RG 1103 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c) – Rapporto di debito-credito tra una delle parti di un processo civile ed il coniuge del giudice - Nozione – Fattispecie.

Non sussiste l'obbligo di astensione del giudice civile nel processo di lavoro promosso dalla dipendente di un Comune nei confronti di quest'ultimo, qualora il coniuge del magistrato sia presidente di un Consorzio di imprese (secondo lo statuto, per un triennio), avente rapporti con plurimi enti, il quale sia stato beneficiario di contributi, relativi a progetti di interesse pubblico, cofinanziati dall'ANCI, a carattere episodico, erogati da detto Comune, non essendo tale situazione sufficiente ad integrare un rapporto di debito-credito riferibile direttamente al coniuge del giudice, vieppiù apparendo plausibile che detta situazione non fosse conosciuta dal giudice e, conseguentemente, non è prefigurabile l'illecito dell'art. 2, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006.

06-11-2018 **RG 1103 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera ff) – Provvedimento abnorme – Nozione.

Il provvedimento giurisdizionale può essere qualificato come abnorme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lettera ff), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora si ponga al di fuori di ogni schema giuridico e sia stato adottato in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave e inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti.

30-10-2018 **RG 646 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Obbligo di astensione di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c) – Fattispecie.

Non sussiste l'obbligo di astensione in capo al giudice componente il Collegio chiamato a decidere il reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione di una procedura esecutiva, adottato da un diverso giudice e che, in passato abbia trattato altre (e diverse) procedure concernenti il reclamante.

19-10-2018 **RG 1394 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Esternazione di un magistrato fuori udienza – Rilevanza – Fattispecie.

Non costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del magistrato che, fuori udienza, conversando con il difensore di una delle parti su prassi ed accordi in materia di affidamento congiunto della prole, lo inviti "a non dire sciocchezze", trattandosi di esortazione che, seppure inopportuna veicolata, non costituisce grave scorrettezza e neppure anticipazione di giudizio, ovvero censura di un'attività difensionale, in quanto formulata in un ambito meramente colloquiale ed estraneo all'udienza.

17-10-2018 **RG 551 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Provvedimenti abnormi di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) – Provvedimento cautelare penale – Autonoma valutazione degli indizi – Fattispecie.

La prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza stabilita dall'art. 292, comma 1, lettera c), c.p.p. deve ritenersi osservata anche qualora l'ordinanza cautelare operi un richiamo agli atti del procedimento, purchè espliciti l'avvenuto vaglio degli elementi accusatori, essendo peraltro ammissibile, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità seriali, che il giudice non ribadisca per ciascuna posizione la regola di giudizio applicata, dovendo essere peraltro esclusa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, lettera m), d.lgs. n. 109 del 2006, vieppiù in quanto la tecnica di redazione non aveva impedito il riconoscimento di un'autonoma valutazione, come successivamente affermato dalla Corte di cassazione che aveva annullato l'ordinanza del Tribunale.

09-10-2018 **RG 1184 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L’attività interpretativa e valutativa di cui all’art. 2, comma 2 – Intervento del P.M. in un giudizio dinanzi alla Corte di giustizia – Rilevanza disciplinare di tale scelta – Esclusione.

Nel giudizio dinanzi alla Corte di giustizia, conseguente a rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di cassazione in un giudizio penale, il P.M. ricorrente dinanzi alla Corte di cassazione riveste la posizione di parte e, quindi, può depositare memorie nel giudizio dinanzi alla Corte europea, avendo peraltro quest’ultima ritenuto ammissibile tale intervento, da reputarsi non precluso dalla circostanza che nel giudizio di legittimità interviene il Procuratore generale nell’interesse della legge, essendo comunque riconducibile tale scelta nel novero dell’attività interpretativa incensurabile (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006) e, quindi, non rilevante sotto il profilo disciplinare.

02-10-2018 RG 180 / 2018

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L’attività interpretativa e valutativa di cui all’art. 2, comma 2 – Provvedimento di allontanamento dall’udienza – Insindacabilità – Condizioni

Il provvedimento di allontanamento dall’udienza di un soggetto solo indirettamente interessato al procedimento è incensurabile in sede disciplinare ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. 109 del 2006, qualora costituisca atto di interpretazione della legge circa la pubblicità dell’udienza.

01-10-2018 RG 1219 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI – Frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato – Partecipazione del magistrato ad un’unica festa – Rilevanza – Esclusione.

La partecipazione del magistrato ad un’unica festa alla quale risultino essere stati presenti, tra gli altri, soggetti “pregiudicati”, non integra gli estremi oggettivi dell’illecito disciplinare di cui all’art. 3, lettera b), d.lgs. 109 del 2006, dato che il significato etimologico del verbo “frequentare”, impiegato dalla norma, si riferisce ad episodi caratterizzati da un *minimum* di continuità.

01-10-2018 RG 248 / 2018

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L’attività interpretativa e valutativa, di cui all’art. 2, comma 2 – Giudice fallimentare – Autorizzazione a transigere – Irrilevanza disciplinare.

Non integra illecito disciplinare la condotta del giudice fallimentare che, nei limiti dell’attività interpretativa, autorizzi il curatore a procedere a una transazione nell’ambito della procedura concorsuale, ritenendone la convenienza per la massa dei creditori.

01-10-2018 **RG 1219 / 2017**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Denuncia circostanziata – Esposto anonimo – Utilizzabilità – Limiti.

A norma dell'art. 333, comma 3, c.p.p., applicabile in ragione della natura giurisdizionale del procedimento predisciplinare, l'esposto anonimo non è utilizzabile e tale natura dell'atto esclude altresì il carattere circostanziato della notizia, richiesto dall'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006, pur potendo costituire stimolo all'attività di accertamento, ove siano in esso dedotti fatti specifici, corroborati da elementi a conforto.

27-09-2018 **RG 1035 / 2018**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Denuncia circostanziata – Nozione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. 109 del 2006 la denuncia non circostanziata non costituisce notizia di rilievo disciplinare e deve ritenersi sfornita di detto carattere la denuncia che si presenta incomprensibile nella stessa prospettazione del fatto che si intende sottoporre al vaglio disciplinare.

27-09-2018 **RG 477 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI– La scarsa rilevanza del fatto *ex art. 3-bis* - Principio di offensività – Criteri di valutazione – Fattispecie relativa ad applicazione innocua di norma incriminatrice abrogata.

Il fatto può ritenersi di scarsa rilevanza, ai sensi dell'art. 3 bis, d.lgs. 109 del 2006, qualora si accerti, con verifica *ex post* ed in concreto, che il comportamento del magistrato non ha leso il bene giuridico tutelato dalla fattispecie tipizzata, alla luce del principio di offensività (nella specie, è stata ritenuta di scarsa rilevanza la condotta del p.m. consistita nell'applicare consapevolmente, con il decreto di citazione a giudizio, una norma incriminatrice abrogata, dovendo comunque qualora il giudizio essere celebrato per altro reato e poiché il p.m. avrebbe potuto operare in dibattimento una diversa qualificazione del fatto oggetto della norma abrogata, già risultante dagli atti).

17-09-2018 **RG 1007 / 2018**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Denuncia circostanziata – Nozione – Fattispecie in tema di denuncia di violazione di legge.

A norma dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006, la denuncia di violazione di legge commessa da un magistrato in un giudizio civile, esige la specificità della deduzione degli asseriti errori, con precisazione del punto e del modo in cui il provvedimento si pone in contrasto con le norme specificamente indicate, soprattutto qualora si tratti di un provvedimento suscettibile di impugnazione

che la parte contesti personalmente, sollecitando un controllo al di fuori della sede del giudizio ordinario e in violazione del contraddittorio con la controparte.

17-09-2018 **RG 472 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Violazione dell’obbligo di astensione cui all’art. 2, comma 1, lettera c) – Pubblico ministero – Conoscenza generica delle parti – Fattispecie.

Non integra l’illecito disciplinare della consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione (art. 2 comma 1, lettera c, d.lgs. 109 del 2006) la condotta del pubblico ministero che abbia svolto attività in un determinato processo, dopo avere notiziato il Capo dell’Ufficio dell’esistenza di rapporti di conoscenza generici con l’indagato ed essendo stata la sua istanza di astensione rigettata.

24-07-2018 **RG 1258 / 2017**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera g). - Autorizzazione data dal giudice delegato al curatore all’esercizio di un’azione di responsabilità – Insindacabilità.

L’autorizzazione al curatore da parte del giudice delegato all’esercizio di un’azione di responsabilità rientra nell’ambito dell’attività interpretativa e valutativa insindacabile in sede disciplinare *ex* art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006, se risulti frutto di una non implausibile scelta interpretativa.

24-07-2018 **RG 136 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI– La scarsa rilevanza del fatto *ex* art. 3-bis – Assegnazione di procedimento in violazione dei criteri tabellari – Tempestiva revoca del provvedimento – Rilevanza disciplinare della violazione – Esclusione.

L’assegnazione presidenziale di un procedimento in violazione dei criteri tabellari e di quelli automatici e predeterminati assume i connotati della scarsa rilevanza a norma dell’art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 qualora sia intervenuta una tempestiva revoca del provvedimento.

25-06-2018 **RG 830 / 2017**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g). - Obbligo di iscrizione *ex* art. 335 c.p.p. Iscrizione nel registro mod. 21. – Presupposti dell’illecito.

L’obbligo di iscrizione nel registro mod. 21 presuppone, sul versante obiettivo, una notizia di reato, la cui qualificazione sia solo astrattamente riferibile a un modello normativo tra quelli tipizzati, suscettibile di modifiche e integrazioni nel corso delle indagini, a seconda degli sviluppi conseguiti;

sul piano soggettivo, presuppone soltanto la ragionevole riferibilità del reato ad un determinato soggetto, secondo una valutazione prognostica suscettibile di modifiche ed interazioni nel dinamismo della raccolta delle fonti di prova. L'obbligo di iscrizione sorge dunque quando a carico di una persona emerge l'esistenza di specifici elementi indiziari e non di meri sospetti, siccome apprezzati in fatto e valutati in diritto dal pubblico ministero, essendo sindacabile l'omessa iscrizione quando appaia frutto di un comportamento deontologicamente deviante e si ponga *ictu oculi*, con una valutazione *ex ante*, al di fuori del giuridicamente discutibile, risultando conseguenza di una implausibile della scelta interpretativa.

21-06-2018 **RG 620 / 2018**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Denuncia circostanziata – Nozione - Fattispecie.

Il carattere circostanziato della denuncia richiesto dall'articolo 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006, in riferimento alla denuncia di violazione di legge commessa in un giudizio civile, esige la specificità della deduzione degli asseriti errori. Detta specificità sussiste quando l'esponente precisi il punto e il modo in cui il provvedimento denunciato si ponga in contrasto con disposizioni che deve puntualmente indicare, evidenziando la palese difformità dell'esegesi contestata dagli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina. Tali oneri di forma e di contenuto, desumibili dagli articoli 342 c.p.c., con riguardo al ricorso in appello, e 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento al ricorso per cassazione, divengono ancora più stringenti allorché la doglianza disciplinare sia presentata dalla parte personalmente, concerna un provvedimento oggetto di impugnazione e consista, in buona sostanza, in una sollecitazione al controllo e rivisitazione delle proprie tesi al di fuori delle sedi naturali e in violazione del contraddittorio con la controparte, così in palese dicotomia dal paradigma di cui all'art. 15, comma 1, d.lgs. 109 del 2006.

20-06-2018 **RG 343 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). – Dichiarazioni alla stampa critiche rispetto all'organizzazione di un ufficio – Rispetto della continenza formale e sostanziale – Rilevanza disciplinare - Esclusione.

Le dichiarazioni rese da un magistrato nel corso di un'intervista pubblicata su un quotidiano a tiratura locale, con cui egli prospetta asserite sopravvenute carenze organizzative dell'ufficio da lui in precedenza diretto non integra l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora per i modi ed il contenuto siano prive del carattere di offesa dell'altrui onorabilità e si palesino inidonee a gettare discredito sull'altrui operato attraverso l'utilizzo di toni aspri, sarcastici od offensivi.

28-05-2018 **RG 1304 / 2017**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Ritardo nel deposito dei provvedimenti – Illecito disciplinare - Presupposti.

L'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 109 del 2006 sussiste qualora ricorrano tre condizioni: a) reiterazione del ritardo, intesa non come sistematicità e/o abitudine, ma come ricorrenza di una pluralità di ritardi e della significatività della stessa b) gravità del ritardo, riferita sia all'entità, in termini temporali, dei ritardi reiterati, sia all'importanza dei procedimenti interessati; c) ingiustificabilità del ritardo, costituente una causa di giustificazione non codificata rilevante sul piano oggettivo o su quello soggettivo.

28-05-2018 RG 1304 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni – Superamento del termine annuale – Rilevanza.

Il deposito di un provvedimento oltre il termine dell'anno non comporta di per sé solo la sussistenza dell'illecito dell'art. 2, lettera q), d.lgs. n. 109 del 2006, ma richiede una più specifica, rigorosa e pregnante dimostrazione della sua giustificazione, essendo possibile pervenire alla esclusione della punibilità disciplinare alla stregua del parametro dell'inesigibilità, da verificare in concreto, di una condotta diversa e, quindi, sulla scorta della dimostrazione della inevitabilità del ritardo, malgrado il magistrato abbia fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitarlo.

28-05-2018 RG 1304 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Ritardo nel deposito dei provvedimenti – Giustificabilità del ritardo – Condizioni.

Ai fini della valutazione della giustificabilità del ritardo nel deposito di provvedimenti, occorre tener conto dei seguenti elementi: a) il contemporaneo esercizio di plurime funzioni e la produttività del magistrato; b) l'impossibilità di diversi comportamenti di organizzazione e di impostazione del lavoro o che, comunque, essi non avrebbero potuto evitare il grave ritardo o almeno di ridurre l'abnorme dilatazione; c) la laboriosità, se adeguata al carico di lavoro, desumibile dall'attività svolta, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, all'organizzazione dell'ufficio giudiziario di appartenenza, alle funzioni giurisdizionali concretamente svolte, alle situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo; d) la produttività, comparata a quella degli altri colleghi; e) il profilo professionale, complessivamente intesa, anche considerandola percentuale di ritardi rispetto al numero dei provvedimenti depositati; f) la ricorrenza di eventuali fattori aleatori o imprevedibili, quali l'aumento imprevedibile del carico di lavoro, la necessità di assumere ruoli di procedimenti organizzati precedentemente da altri magistrati, il venir meno dell'ausilio della magistratura onoraria o altre analoghe evenienze; g) la sussistenza di questioni di salute propria e degli stretti familiari, che hanno precluso la possibilità di approfondire nel lavoro energie adeguate a farvi fronte tempestivamente.

24-05-2018 **RG 1267 / 2017**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI- La scarsa rilevanza del fatto *ex art. 3 bis.* – Applicabilità nella fase predisciplinare.

L'art. 3 bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 è applicabile anche nella fase predisciplinare, stante l'espressa previsione dell'articolo 16, comma 5 bis, del medesimo testo legislativo, allorché la fattispecie di illecito si sia realizzata ma il fatto, per particolari circostanze, anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie tipizzata.

24-05-2018 **RG 1267 / 2017**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI- L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera ff) – Provvedimento abnorme – Nozione.

L'inesattezza tecnico-giuridica dei provvedimenti assume rilievo disciplinare quando evidenzi scarsi ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza e, quindi, ai fini della sussistenza del relativo illecito, è insufficiente il riscontro di un errore, occorrendo accertare che lo stesso sia stato determinato da ignoranza o negligenza inescusabile.

24-05-2018 **RG 1267 / 2017**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI- Il travisamento dei fatti determinato da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) – Processo civile - Nozione.

Il travisamento dei fatti sanzionato dall'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. 109 del 2006 evoca, con riferimento al processo civile, il motivo di revocazione di cui all'articolo 395, primo comma, n. 4, c.p.c., e, quindi, sussiste nel caso di falsa percezione di quanto emerge dagli atti, concretandosi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali e sostanzarsi in un'affermazione, positiva o negativa, di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa.

02-05-2018 **RG 358 / 2018**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI- Violazione del dovere di riserbo – Rilevanza disciplinare – Presupposti - Fattispecie

La violazione del dovere di riserbo da parte del magistrato costituisce illecito disciplinare esclusivamente qualora la stessa integri le condotte previste dall'art. 2, comma 1, lettere v), u), aa), d.lgs. n.109 del 2006, con la conseguenza che la condotta del magistrato che pubblichi articoli in testate giornalistiche di rilievo nazionale, contenenti ripetute esternazioni in difesa delle ragioni del suo operato è rilevante esclusivamente sul piano deontologico, con riguardo all'art. 6 del "codice etico".

13-04-2018 RG 1199 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g). - Partecipazione del giudice dell'esecuzione nel collegio composto *ex art.* 630, terzo comma, c.p.c.- Insussistenza

L'articolo 630, terzo comma, c.p.c., nel rinviare alle disposizioni di cui all'articolo 178, terzo, quarto, e quinto comma, c.p.c., consente che il collegio chiamato a decidere sul reclamo proposto ai sensi del citato articolo 630, terzo comma, c.p.c. possa essere composto anche dal giudice dell'esecuzione che ha pronunciato l'ordinanza di estinzione reclamata, senza che possa configurarsi alcuna abnormità, né alcuna incontrovertibile e macroscopica difformità dell'interpretazione della norma rispetto alle interpretazioni già prospettate, e neppure alcuna ipotesi di grave e inescusabile violazione di legge.

13-04-2018 RG 1199 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI – Obbligo di reiterare una comunicazione di incompatibilità relativa a una situazione regolarmente e tempestivamente comunicata e favorevolmente deliberata dal Consiglio superiore della Magistratura - Scarsa rilevanza del fatto *ex art.* 3-bis.

Deve ritenersi di scarsa rilevanza, ai sensi dell'art. 3 bis, d.lgs. n. 109 del 2006, l'inosservanza dell'obbligo di reiterare la comunicazione di una situazione di incompatibilità, regolarmente e tempestivamente comunicata al C.s.m. e favorevolmente deliberata in occasione del conferimento dell'ufficio direttivo, risultando evidentemente insuscettibile di ledere il bene tutelato dall'art. 2, lettera b), d.lgs. n. 109 del 2006.

12-04-2018 345 / 2018

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Fatto di scarsa rilevanza *ex art.* 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 – Fattispecie

È di scarsa rilevanza, non essendo il grado di ledere in maniera significativa il bene giuridico tutelato dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006, il comportamento di un presidente di sezione

penale consistito nella redazione di una nota in cui - in contrasto con le previsioni tabellari che autorizzavano i magistrati della sezione a dichiararsi, una volta accolta la richiesta di rito abbreviato da parte di uno dei coimputati, incompatibili sul prosieguo del procedimento a carico degli altri - indicava come “non conforme alla prassi” la dichiarazione di astensione sottoscritta da un giudice della sezione, pur avendola egli stesso adottata in passato in situazioni del tutto analoghe.

20-03-2018 **RG 1195 / 2016**

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE – Non equiparabilità alla sentenza assolutoria - Carezza di efficacia extrapenale – Autonoma valutazione del giudice disciplinare –Configurabilità.

L’archiviazione del procedimento penale, tanto se disposta per estinzione del reato o sua improcedibilità, quanto per infondatezza della notizia di reato, non essendo equiparabile a una sentenza assolutoria, quale provvedimento revocabile e insuscettibile di passare in giudicato, non impedisce la configurabilità dell’illecito disciplinare, non precludendo, in mancanza di efficacia extra penale, l’autonoma valutazione del giudice disciplinare.

19-03-2018 **RG 889 / 2016**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L’attività interpretativa e valutativa di cui all’art. 2, comma 2. – Valutazione in sede disciplinare delle ragioni giustificative dei diversi provvedimenti giudiziari- Esclusione

In sede disciplinare non possono essere apprezzate e valutate in termini di fondatezza o meno le ragioni giustificative dei diversi provvedimenti giudiziari, per cui nessun illecito disciplinare è ipotizzabile in relazione agli esiti dell’attività ermeneutica del Giudice o del P.M, fatta salva l’ipotesi di assoluta ed evidente patologia del provvedimento, stante l’operatività della cd. clausola di salvaguardia di cui al secondo comma dell’art. 2 d.lgs. 109 del 2006.

19-03-2018 **RG 896 / 2016**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L’attività interpretativa e valutativa di cui all’art. 2, comma 2. – Facoltà di modificare la prima iscrizione – Rilevanza disciplinare - Esclusione.

Rientra nella fisiologia dell’indagine che il magistrato inquirente specifichi o persino modifichi la “prima” iscrizione, restando altresì escluso che l’iscrizione a mod. 21 debba per ciò stesso preludere a un esercizio dell’azione penale nei confronti della persona iscritta.

19-03-2018 **RG 889 / 2016**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L’attività interpretativa e valutativa di cui all’art. 2, comma 2 - Conclusioni rese in udienza dal P.M. - Insindacabilità in sede disciplinare

La circostanza che il P.M. adotti, in pubblica udienza, conclusioni diverse dall'ipotesi accusatoria e da quelle poi ritenute dal Giudice in sentenza (richiesta di assoluzione cui segue poi la condanna) costituisce circostanza del tutto fisiologica al sistema processuale, che non vale a configurare né un atteggiamento "collusivo" del P.M. in favore dell'imputato, né, tantomeno, una qualche condotta improntata a sciattezza, superficiale indulgenza, o, peggio, negligenza nella trattazione della vicenda processuale, trattandosi di condotta incensurabile in sede disciplinare, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 109 del 2006.

08-03-2018 RG 876 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO – La fattispecie dell'art. 4, lettera d) – Presupposti – Archiviazione in sede penale – Rilevanza ai fini dell'esclusione dell'illecito.

La configurabilità dell'illecito dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 non richiede che sia emessa una sentenza penale di condanna o di patteggiamento, potendo configurarsi anche qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa o se l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita. Inoltre, neppure l'archiviazione del procedimento penale (provvedimento revocabile ed insuscettibile di passare in giudicato) preclude la configurabilità dell'illecito, anche qualora sia disposta per infondatezza della notizia di reato (SU n. 18564 del 2016; n. 16277 del 2010) e, dunque, non impedisce di verificare se la condotta abbia configurato un reato e sia idonea a ledere l'immagine del magistrato. Nondimeno, la giurisprudenza disciplinare è, di regola, orientata nel dimostrarsi rispettosa delle determinazioni assunte in sede di archiviazione (SD n. 167 del 2011; n. 159 del 2008), sicché le argomentazioni del P.M. e del GIP, se appaiono congrue e convincenti, bene possono essere assunte come dirimenti per escludere la configurabilità di detto illecito.

02-03-2018 RG 567 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Dovere di riserbo – Riferimenti a processi definiti operati da un P.M. nel corso di un incontro sul tema della legalità con studenti di un liceo scientifico – Sussistenza della violazione – Esclusione.

La violazione del dovere di riserbo del magistrato rileva con riferimento alle previsioni delle lettere u), v, aa), dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006. L'illecito della citata lettera u) non sussiste nel caso in cui un P.M., nel corso di un incontro sul tema della legalità tenuto presso un istituto scolastico, abbia tratteggiato le caratteristiche generali, le strutture e le modalità operative dell'associazione di tipo mafioso denominata "ndrangheta", come emergenti da atti giudiziari non più coperti da segreto ex art. 329 c.p.p. e oramai noti all'opinione pubblica, senza fare riferimenti a specifici atti investigativi ed a persone determinate, salvo quelli concernenti persone condannate con sentenza passata in giudicato, così da escludere che egli possa avere leso il dovere di riserbo sugli affari in corso di trattazione o leso indebitamente diritti altrui. Inoltre, neppure è configurabile l'illecito della richiamata lettera v), stante la mancata lesione dei diritti altrui, ovvero la violazione del divieto dell'art. 5, d.lgs. n. 109 del 2006, per la carenza di contatti con organi di informazione, tenuto conto

dell'essere state le dichiarazioni rese nel corso di un incontro con studenti. L'illecito della menzionata lettera aa) è, poi, all'evidenza escluso dalla finalità delle dichiarazioni, siccome rese in un incontro con gli studenti sul tema della legalità. Pertanto, anche tenendo conto dei limiti che si impongono al magistrato nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, tenuto conto del bilanciamento da realizzare con i valori costituzionali dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura (Corte cost. n. 100 del 1981, n. 224 del 2009; Corte Edu, 15 dicembre 2005, Kiprianou c/Cipro), l'esposizione delle vicende relative a processi penali non più coperti da segreto, nei termini dianzi indicati e nel corso di un incontro con gli studenti non integra gli illeciti sopra indicati; in ogni caso, è senz'altro tale da non superare la soglia di rilevanza del fatto ed a tale condotta è applicabile l'esimente dell'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006.

02-03-2018 RG 928 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Fattispecie.

Nella condotta del P.M. che proceda ad inoltrare una segnalazione disciplinare al COA nei confronti di un avvocato non sono rinvenibili gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, anche se in detta segnalazione – in relazione alla quale è applicabile l'esimente dell'art. 589 c.p., sempre che le espressioni utilizzate siano pertinenti all'oggetto dell'atto e connotate da un contenuto minimo di verità – siano contenute espressioni polemiche e fortemente critiche, sempre che non trascendano in una denigrazione fine a se stessa o in un'incontinenza verbale offensiva del difensore.

15-12-2017 RG 655 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La violazione di legge dell'art. 2, comma 1, lettera g) – Nozione – Presupposti della violazione di legge disciplinarmente rilevante

La responsabilità disciplinare non ha la funzione di prevenire e/o punire gli errori dei magistrati, i quali trovano nel processo la loro fisiologica soluzione, ma quella, diversa, di garantire che la giurisdizione sia esercitata nell'osservanza dei doveri fondamentali che incombono sul magistrato. La violazione di legge disciplinarmente rilevante è concettualmente diversa da quella che può giustificare una vittoriosa impugnazione e la contestazione disciplinare non ha la funzione di attuare la legge nel caso concreto o di realizzare la nomofilachia e, quindi, ai fini disciplinari, è necessario valutarne le modalità e il contesto, specificamente verificando la sussistenza di un'incontrovertibile difformità della seguita interpretazione della norma da quelle già prospettate o ragionevolmente possibili, che occorre sia tale da evidenziare un comportamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, suscettibile di incidere negativamente, in concreto, sul prestigio dell'ordine giudiziario. Pertanto, l'inesattezza tecnico-giuridica non è da sola sufficiente a configurare l'illecito disciplinare del magistrato, se non sia conseguenza di scarso impegno e

ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario.

17-10-2017 RG 700 / 2017

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Rapporti tra giudizio civile *ex lege* n. 117 del 1988 e giudizio disciplinare –Automatismo dell’inizio dell’azione disciplinare – Esclusione.

Il mero esperimento dell’azione risarcitoria *ex lege* n. 117 del 1988, come anche l’accoglimento della stessa in primo grado, comportano esclusivamente il potere-dovere del Procuratore Generale della Corte di cassazione di esercitare l’azione disciplinare sempre che sia riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi di uno degli illeciti disciplinari tipizzati, all’esito di una valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella svolta nel giudizio civile di risarcimento dei danni.

10-10-2017 RG 688 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza – Provvedimento abnorme – Nozione.

L’errore è censurabile in sede disciplinare se grave e sintomatico di negligenza inescusabile; il provvedimento è poi qualificabile come abnorme soltanto quando si ponga al di fuori di ogni schema giuridico e processuale e risulti adottato sulla base di una grave ed inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti, rilevando comunque in tal caso non il prodotto dell’attività giurisdizionale, ma la condotta deontologicamente deviante del magistrato.

10-10-2017 RG 688 / 2017

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie in tema di censura di un provvedimento giurisdizionale.

La denuncia ed il sospetto derivanti dalla mera non condivisione di un provvedimento sono inidonei ad integrare il carattere circostanziato della denuncia disciplinare, in difetto della prospettazione di precisi elementi idonei a far prefigurare una violazione di legge censurabile in detta sede.

8-09-2017 RG 1322 / 2016

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) – Condotta in udienza – Fattispecie.

Non sussistono gli elementi costitutivi dell’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 nella condotta del giudice civile che, nel corso dell’udienza, richiami un avvocato al rispetto

della regola secondo cui la consultazione del fascicolo in udienza è consentita esclusivamente alle parti personalmente ed ai loro difensori, formulando tale richiamo con fermezza, ma nel rispetto delle regole di continenza verbale.

18-09-2017 **RG 1322 / 2016**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza dell’obbligo di astensione cui all’art. 2, comma 1, lettera c) – Giudice civile – Necessità della previa sottoposizione dell’istanza di astensione al capo dell’ufficio.

In virtù del principio enunciato dalle S.U. civili con la sentenza n. 19704 del 2012 in tema di presupposti dell’obbligo di astensione del giudice civile, ai fini disciplinari, la facoltà di quest’ultimo di astenersi è stata sostituita dall’obbligo di astensione, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. Tuttavia, in tale ipotesi il magistrato non è tenuto soltanto a manifestare, con provvedimento dichiarativo, l’esistenza della causa di astensione, ma deve investire il capo dell’ufficio, per ottenere l’autorizzazione ad astenersi, potendosi dare corso all’astensione soltanto all’esito della verifica compiuta da quest’ultimo. Pertanto, resta esclusa la configurabilità dell’illecito disciplinare dell’art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006 nella condotta del giudice civile che sia stato convenuto in giudizio dal difensore di una delle parti di un giudizio assegnato alla sua trattazione, il quale, in presenza di tale situazione, rivolga istanza di astensione al capo dell’ufficio e «non si ‘dimetta’ *illico et immediate* dalla attività giurisdizionale in corso».

17-07-2017 **RG 934 / 2016**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Gli illeciti dell’art. 2, comma 1, lettere a) e g) – Inerzia del P.M. nell’attività d’indagine – Illecito configurabile – Richiesta di archiviazione formulata senza espletare attività d’indagine – Rilevanza disciplinare - Esclusione.

Il sindacato in sede disciplinare in ordine all’azione del P.M. non può normalmente estendersi alle valutazioni che lo inducono ad esercitare o meno l’azione penale. Il mancato svolgimento di ogni attività indagine integra un comportamento antidoveroso, ma non illegale e, alla luce del principio enunciato dalla sentenza della Sezione disciplinare n. 81 del 2013 (in ordine anche alla relazione tra le lettere a e g dell’art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006), è in tesi censurabile soltanto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 2006. Tuttavia, in presenza di una motivata richiesta di archiviazione, formulata senza svolgere indagini, non spetta al giudice disciplinare stabilire se le stesse fossero necessarie e, benchè la condotta consistente nell’avanzare richiesta di archiviazione senza disporre attività d’indagine non costituisca un positivo ed esemplare modello processuale o deontologico, tanto non basta a rendere *ex se* censurabile la condotta in sede disciplinare.

06-07-2017

RG 1086 / 2016

GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI – L’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri (art. 3, lettera a) – Fattispecie.

Nel comportamento del magistrato (con funzioni di P.M.) che telefona ad una collega P.M. in servizio presso una diversa Procura, chiedendole di parlare e che, poi, si reca nell’ufficio della stessa esponendole i fatti oggetto di una denuncia sporta dalla compagna relativa a vicenda in cui era coinvolto il padre della stessa (dichiarato fallito dal Tribunale di riferimento di detta Procura), non si ravvisano gli elementi di illeciti disciplinari, tenuto conto dell’esposizione del convincimento «in termini del tutto “asettici”», tali da renderla indistinguibile da una richiesta di analogo contenuto che, di regola, può essere sottoposta un qualsiasi interessato al magistrato.

04-07-2017

RG 48 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) – Intercettazioni delle comunicazioni del difensore con l’indagato – Fattispecie.

La previsione secondo cui i dialoghi tra difensore ed indagato aventi ad oggetto la condotta defensionale non possono essere intercettati ed utilizzati dagli investigatori, neppure se il mandato difensivo non sia stato ancora formalizzato, salvo che si tratti di conversazioni concernenti materia estranea al mandato difensivo, ovvero che siano prova della commissione di reati, non si traduce in divieto di conoscenza *ex ante*, ma implica una verifica postuma del rispetto di detti limiti (Cass. sez. VI, 4/5/2005, n. 36600). Pertanto, il P.M. deve sorvegliare che la P.G. non trascriva nei brogliacci le conversazioni rientranti nel mandato difensivo, ma tale intervento non può che essere postumo (nella specie è stata esclusa ogni violazione disciplinare, essendo stata peraltro disposta la distruzione delle intercettazioni ed essendosi accertato che le comunicazioni captate neppure concernevano la materia della difesa dell’indagato).

25-05-2017

RG 419 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza dell’obbligo di astensione cui all’art. 2, comma 1, lettera c) – Fattispecie.

Non è ipotizzabile alcuna violazione disciplinare nella condotta del P.M. che acquisti con atto pubblico un immobile da una società amministrata da persona iscritta nel registro degli indagati in procedimento a lui assegnato, qualora non appena si era determinato ad avviare una trattativa per l’acquisto egli abbia prontamente notiziato di tale circostanza il P.R., chiedendo ed ottenendo la riassegnazione del p.p., in difetto peraltro di ogni elemento che permetta di ipotizzare uno degli illeciti dell’art. 3, d.lgs. n. 109 del 2006.

22-05-2017

RG 313 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) - Nozione- Fattispecie.

L'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, deve ritenersi integrato nel caso in cui si accerti che la violazione di legge è frutto di un atteggiamento del magistrato di ribellione alla legge, ovvero di una caduta di professionalità sotto un livello che deve essere considerato irrinunciabile. Pertanto, va esclusa tale violazione qualora il tribunale civile abbia dichiarato il fallimento di una società il cui patrimonio e capitale sociale era stato attinto dalle misure di prevenzione del sequestro (prima) e della confisca (poi), ritenendole non ostantive all'apertura della procedura concorsuale, all'esito di una ricostruzione fatta propria da una parte della giurisprudenza, così da escludere l'ipotizzabilità di una grave violazione di legge.

15-05-2017 RG 513 / 2017

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie.

Non integra i caratteri dell'esposto previsti dall'art. 15, d.lgs. n. 109 del 2006 l'atto che si sostanzia in una congetturale e generica doglianza in ordine all'irregolarità dell'attività svolta da magistrati, da sola inidonea ad integrare pur solo un concreto dubbio in ordine alla legittimità di singoli provvedimenti e condotte.

15-05-2017 RG 513 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Nozione- Modalità della denuncia della violazione di legge riferita al processo civile.

La violazione di legge disciplinarmente rilevante è concettualmente diversa da quella che può giustificare una vittoriosa impugnazione ed il comportamento del magistrato è censurabile sul piano disciplinare in relazione ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle funzioni e, quindi, anche con riguardo all'attività interpretativa e applicativa delle norme, quando riveli scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario, restando esclusa la censurabilità dell'attività interpretativa del magistrato allorché pervenga a soluzioni non implausibili, ancorché criticabili come non fondate. Inoltre, l'esponente che prospetti la sussistenza di una tale violazione in riferimento ad un processo civile ha l'onere di indicare il punto ed il modo in cui sarebbero stati disattese norme e principi pacificamente ricevuti nella giurisprudenza, essendo evidentemente insufficiente ad integrare una denuncia circostanziata la mera ed assertiva deduzione di abnormità di determinati atti.

12-05-2017 RG 651 / 2016

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile- – Divieto di intercettazione telefonica delle conversazioni con i difensori – Contenuto – Fattispecie.

Non sussiste una violazione di legge disciplinarmente rilevante nel caso in cui, nella richiesta di applicazione di una misura cautelare, il P.M. faccia riferimento alla circostanza che da una determinata utenza di un telefono cellulare siano partite chiamate al difensore dell'indagato, qualora tale riferimento sia stato operato allo scopo di stabilire che detta utenza era nella disponibilità dell'indagato e sia limitato al fatto storico del contatto, al fine di individuare l'utilizzatore dell'utenza, senza nessun riferimento al contenuto della conversazione telefonica, così da fare escludere l'avvenuta violazione del divieto di captazione delle conversazioni tra i difensori ed i loro assistiti.

12-05-2017 **RG 741 / 2016**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Principio di tipicità – Conseguenze – Processo penale - Ipotizzata eccessiva brevità della camera di consiglio e della redazione della motivazione contestuale – Illecito disciplinare – Esclusione.

Avendo l'ordinamento stabilito in materia disciplinare la regola della tipicità, l'ipotizzabilità del relativo illecito richiede che sia identificabile una condotta del magistrato riconducibile ad una delle fattispecie contemplate dal d.lgs. n. 109 del 2006. Ne consegue l'impossibilità di ipotizzare un illecito disciplinare nel caso in cui sia adombrata l'eccessiva brevità della camera di consiglio e la rapidità nella redazione della motivazione contestuale, non essendo immaginabile che il giudizio disciplinare possa avere ad oggetto una "misura del tempo" necessario al giudice per decidere e/o depositare la motivazione contestuale (fatta sala la sindacabilità del ritardo nel deposito della motivazione). Tanto peraltro anche perché la celebrazione del processo consente un approccio decisorio/delibativo progressivo, anche in punto di approntamento della decisione nella parte relativa alla narrativa, grazie altresì ai mezzi informatici, che permette di velocizzare i tempi di stesura della stessa.

09-05-2017 **RG 139 / 2017**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI– La scarsa rilevanza del fatto *ex art. 3-bis* – Applicabilità nella fase predisciplinare – Presupposti.

L'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - applicabile anche nella fase predisciplinare, in virtù della previsione dell'art. 16, comma 5-bis, di tale atto normativo - è riferibile a tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 109 del 2006, allorché la fattispecie di illecito si sia realizzata ma il fatto, per particolari circostanze, anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinare. La relativa valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive del fatto addebitato ed anche l'eventuale episodicità dello stesso.

09-05-2017 **RG 139 / 2017**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) – Nesso tra condotta ed esercizio delle funzioni – Contenuto - Critica dell’attività svolta da un collega – Fattispecie.

L’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2016 non postula che il comportamento gravemente scorretto nei confronti di un collega sia frutto dell'esercizio delle funzioni attribuite al singolo magistrato, poiché la sua formulazione normativa prescinde dalla funzionalità della scorrettezza e, quindi, è applicabile anche ai rapporti personali all'interno dell'ufficio (S.U. n. 7042 del 2013; Sezione disciplinare, n. 31 del 2016) e nel caso di critiche smodate. La norma stabilisce quali elementi costitutivi dell’illecito quelli della «abitudine», ovvero della «gravità» della condotta scorretta e, quindi, non sussiste l’illecito in esame nel caso in cui un magistrato, attinto da denunce (penali e disciplinari) da parte di un collega, dissenta dalle iniziative da questi adottate, ritenendole erronee ed ingiustificate, scegliendo di evitare ogni rapporto con lo stesso e, richiesto di chiarimenti sulle ragioni del mancato saluto, dissenta anche fortemente da dette iniziative, criticandole.

27-04-2017 RG 158 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) – Travisamento nel processo civile – Nozione.

La formulazione dell’art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 109 del 2006 (che prevede quale illecito disciplinare il travisamento del fatto) evoca l’errore revocatorio dell’art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c. e, tuttavia, la giurisprudenza disciplinare, in riferimento al giudizio civile, dalla premessa che la prima norma tutela «il bene giuridico della correttezza e conformità a legge del provvedimento» ha desunto che l’illecito sussiste quando il provvedimento viziato da travisamento del fatto «risulti manifestamente contrario alle norme di legge e ingiusto» (Sez. disc. n. 18 del 2013), mentre le S.U. civili hanno affermato che detto illecito mira a garantire l’osservanza dei doveri del magistrato e la diligenza del medesimo, sicché per la sua configurabilità neppure rileva il maggiore o minore pregiudizio che dall’errore o dalla negligenza ingiustificabile del magistrato possa esser derivato ad un terzo, quando il comportamento dello stesso risulti comunque idoneo ad arrecare discredito oggettivo all’ordine giudiziario (S.U. n. 7934 del 2013). Il travisamento dei fatti può sussistere anche nel caso di interpretazione degli stessi in modo contrario alla realtà processuale, qualora vi sia omessa o distorta valutazione o un’invenzione della prova, rilevando anche una ricostruzione del fatto che appaia incontrovertibilmente carente, erronea o distorta a qualsiasi operatore giuridico, senza margini di opinabilità e che sia determinata da negligenza inescusabile.

27-04-2017 RG 321 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza dell’obbligo di astensione cui all’art. 2, comma 1, lettera c) – Processo civile – Incompatibilità derivante dall’esercizio di pregressa attività in altra fase del processo – Fattispecie.

L’obbligo di astensione di cui all’art. 51, comma primo, n. 4, c.p.c. deve essere circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente

grado di giudizio. Nell'identificare i relativi casi, non è possibile avere riguardo alla nozione di incompatibilità nel giudizio penale, anche in considerazione del principio enunciato dalla Corte costituzionale, secondo cui va esclusa ogni coincidenza tra l'ambito «costituzionalizzato di incompatibilità del giudice penale» e quello «da costituzionalizzarsi del giudice civile» (Corte cost. n. 193 del 1998). Ne consegue che la conoscenza dell'affare in precedente grado, che determina l'obbligo di astensione, richiede che il giudice abbia partecipato alla decisione della causa, essendo insufficiente la pronuncia di ordinanze istruttorie, perché queste non pregiudicano l'esito del giudizio e perché l'obbligo di astensione sancito dall'art. 51 n. 4 c.p.c. deve ritenersi circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice stesso abbia deciso (o abbia partecipato alla decisione) nella precedente fase del procedimento e non può, pertanto, neppure estendersi all'ipotesi in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello.

19-04-2017

RG 315 / 2016

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L'attività interpretativa e valutativa, di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006 – Utilizzazione di risultanze delle intercettazioni che coinvolgono terzi – Provvedimento abnorme – Esclusione - Fattispecie.

La nozione di provvedimento abnorme impone di ritenere che lo stesso sussista nel caso in cui si ponga al di fuori di qualsiasi schema giuridico e sia stato emesso in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti. Ne consegue che tale carattere non sussiste, qualora i magistrati requirenti e giudicanti utilizzino, ai fini di prova di un reato, elementi che coinvolgano la posizione di terzi (nella specie le risultanze di intercettazioni telefoniche) estranei al procedimento penale, se ritenuti non prive di complessivo rilievo probatorio, all'esito della valutazione di rilevanza e pertinenza dei fatti che fa rifluire la stessa nel novero dell'attività riconducibile alla clausola dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2016 (nella specie, erano state valorizzate frasi pronunciate dal soggetto intercettato, ma estraneo al processo penale, in cui questi affermava di sentirsi “uno della famiglia”, ritenute non prive di complessivo rilievo probatorio, giacché si procedeva per reati di criminalità organizzata).

12-04-2017

RG 191 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI ED EXTRAFUNZIONALI – Violazione del dovere di riserbo – Esternazioni in un social network - Rilevanza disciplinare – Presupposti.

La violazione del dovere di riserbo da parte del magistrato costituisce illecito disciplinare esclusivamente qualora la stessa integri le condotte previste dall'art. 2, comma 1, lettere v), u), aa), d.lgs. n. 109 del 2006 e, conseguentemente non sussiste in riferimento a “esternazioni” (in un *social network*) che non riguardino processi trattati dal magistrato e siano relative ad altri rappresentanti istituzionali, salvo che integrino gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, ricorrendo in quest'ultima ipotesi l'illecito dell'art. 4, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006.

12-04-2017

RG 191 / 2017

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Critiche violente e scomposte rivolte indirizzate indistintamente a magistrati inquirenti e polizia giudiziaria nel corso di una telefonata – Sussistenza dell'illecito – Esclusione.

Qualora un magistrato, nel corso di una telefonata (intercettata) con un indagato (non dall'Ufficio requirente della sede in cui egli prestava servizio, peraltro quale magistrato giudicante) pronunci invettive scomposte nei confronti degli inquirenti e della polizia giudiziaria (genericamente indicati), tale condotta è deontologicamente censurabile, ma non integra l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006. La manifestazione del pensiero di un magistrato, anche quando abbia ad oggetto opinioni relative al comportamento dei soggetti operante in un dato ufficio e non si espliciti attraverso riferimenti individualizzanti (così da integrare il reato dell'art. 595 c.p., se ne sussistano gli ulteriori elementi costitutivi), non integra detto illecito disciplinare.

12-04-2017

RG 191 / 2017

ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO – Illecito dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 – Espressioni diffamatorie indirizzate indistintamente a magistrati inquirenti e polizia giudiziaria - Diffamazione – Insussistenza.

Qualora un magistrato, nel corso di una telefonata (intercettata) con un indagato (non dall'Ufficio requirente della sede in cui egli prestava servizio, peraltro quale magistrato giudicante) pronunci ingiurie ed invettive scomposte nei confronti degli inquirenti e della polizia giudiziaria (genericamente indicati), tale condotta è deontologicamente censurabile, ma è inidonea ad integrare l'illecito dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006. Secondo la giurisprudenza di legittimità, sia penale sia delle S.U. in materia disciplinare (SU n. 6965 del 2017), il reato di diffamazione è, infatti, costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuate ed individuabili.

14-03-2017

RG 1252 / 2016

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) - Iscrizione nel registro delle notizie di reato per fatti già oggetto di archiviazione – Fattispecie.

Non configura l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per grave violazione di legge, determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del sostituto procuratore della Repubblica il quale abbia provveduto alla iscrizione nel registro degli indagati di taluni soggetti senza prima richiedere la riapertura delle indagini a norma dell'art. 414 c.p.p., quando egli abbia incolpevolmente ignorato il precedente provvedimento di archiviazione adottato nei confronti degli indagati. In particolare, deve ritenersi l'inesistenza della negligenza qualora, esperita la ricerca,

tramite segretaria, a mezzo del RE.GE. 2.1., l'esito infruttuoso della stessa risulti riconducibile al mancato inserimento nello stesso dei dati identificativi della parte offesa (benchè indicati nel provvedimento cartaceo di iscrizione).

10-03-2017 **RG 1261 / 2016**

ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO – Illecito dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 – Esternazioni in un *sociale network* - Idoneità del mezzo a raggiungere una pluralità di soggetti – Sussistenza – Necessità di accertare il contenuto diffamatorio pressioni diffamatorie delle esternazioni.

Le esternazioni in un *social network* possono, in tesi, integrare il delitto di diffamazione, tenuto conto dell'idoneità del mezzo a raggiungere una vasta platea di soggetti, non esclusa dalla previsione di una procedura di registrazione per l'accesso allo stesso. Ne consegue che l'accertamento della sussistenza di tale reato (e, quindi, dell'illecito dell'art. 4, lettera d, d.lgs. n. 109 del 2006) è condizionato all'accertamento della ricorrenza degli ulteriori elementi costitutivi dello stesso.

21-02-2017 **RG 56 / 2017**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Denuncia circostanziata – Caratteri.

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Modalità della denuncia dell'errore.

Il carattere circostanziato dell'esposto disciplinare esige, qualora sia denunciata una violazione di legge di ipotetica rilevanza disciplinare, che nello stesso sia indicato il punto ed il modo in cui, nel pronunciare il provvedimento, il giudice avrebbe disatteso la chiara lettera della norma, ovvero consolidati orientamenti della giurisprudenza e della dottrina (che vanno evidentemente precisati), così da dimostrare l'erronea applicazione della stessa, apprezzabile in termini di certezza, evidenza e macroscopicità. La necessaria specificità dell'esposto in ordine a tale profilo non può essere affidata all'evocazione della sapienza ed autorevolezza dei difensori di una parte, nel quadro di un ordinamento nel quale l'accertamento del diritto deve avvenire esclusivamente all'esito e nel corso del processo, in applicazione e nel rispetto delle norme sostanziali e processuali.

21-02-2017 **RG 56 / 2017**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Nozione.

Per la sussistenza dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006 non è sufficiente la violazione (anche sotto forma di falsa applicazione o disapplicazione) di una norma di legge, essendo necessario accertare che la stessa sia frutto di un comportamento espressivo di un atteggiamento idoneo a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario. A questo scopo occorre dunque valutarne le modalità e il contesto, specificamente verificando l'incontrovertibile difformità dell'interpretazione offerta di una data norma rispetto a quella già accolta o ragionevolmente possibile, che sia tale da evidenziare un comportamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza.

03-02-2017

RG 112 / 2016

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) – P.M. – Disciplina del riparto delle attribuzioni in ragione dell'ambito territoriale – Fattispecie.

La nozione di competenza concerne esclusivamente la funzione giudicante; per quella requirente la definizione dell'ambito territoriale di svolgimento dei compiti è affidata alle nozioni di "attribuzioni" o "funzioni" del P.M., con la conseguenza che, in riferimento alle indagini preliminari, non è configurabile un conflitto di competenza. Nondimeno, l'attività del P.M. deve essere ispirata al principio di legalità e, quindi, all'osservanza delle regole inerenti l'effettiva titolarità delle attribuzioni, presidiate dal procedimento incidentale di verifica delle stesse ad iniziativa delle parti private che si conclude con un provvedimento emesso ex art. 54-quater c.p.p. dal vertice requirente, privo di natura giurisdizionale (poiché non dirime un conflitto di competenza, ma risolve un contrasto di attribuzioni).

Pertanto, quest'ultimo provvedimento, benchè inoppugnabile, non costituisce giudicato sulla competenza del giudice investito, di riflesso, della cognizione dell'affare e vincola soltanto il P.M. Inoltre, gli atti compiuti dal P.M. prima di detto provvedimento conservano validità, sicché, qualora egli abbia formulato una richiesta cautelare e, successivamente, sia stato pronunciato il provvedimento *ex* art. 54 c.p.p., non ha l'obbligo di revocarla, per permettere al P.M. designato di determinarsi sulla stessa. Pertanto, non sussiste un illecito disciplinare, se il P.M., ricevuto il provvedimento *ex* art. 54 c.p.p. (peraltro, concernente soltanto alcuni dei molteplici reati oggetto delle indagini preliminari), abbia tempestivamente informato il P.M. designato come titolare delle attribuzioni del fatto che era in corso la separazione degli atti e la formazione del fascicolo da trasmettere, ma abbia poi soprasseduto alla trasmissione, in quanto era sopravvenuta l'ordinanza del GIP che (informato di detto provvedimento) aveva invece ritenuto la propria competenza per territorio.

03-02-2017

RG 112 / 2016

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera ff) – Provvedimento abnorme – Nozione – Fattispecie.

Il provvedimento giurisdizionale può essere qualificato come abnorme quando si ponga al di fuori di ogni schema giuridico e sia stato adottato in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti e in tale ipotesi non viene in rilievo il risultato interpretativo dell'attività giurisdizionale, bensì il comportamento deontologicamente deviante del magistrato. Peraltro, sintomatiche nel senso dell'insussistenza di un provvedimento abnorme possono essere le stesse deduzioni dell'esponente, se questi, denunciando la superficialità delle indagini, la valutazione non corretta delle esigenze cautelari, finisce con il formulare critiche in ordine ad un profilo valutativo della motivazione, piuttosto che delineare i presupposti dell'abnormità del provvedimento.

31-01-2017 RG 700 / 2016

GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI – Acquisto di beni ai pubblici incanti tenuti in ufficio diverso da quello ove è svolta la funzione – Illecito disciplinare – Esclusione – Fattispecie.

La considerazione che gli artt. 579 c.p.c. e 1471 c.c., per un verso, escludono l'ammissione ai pubblici incanti del solo debitore, autorizzando i procuratori legali a fare offerte per persone da nominare, e, per altro verso, fanno divieto di acquistare all'asta pubblica, direttamente o per interposta persona, ai pubblici ufficiali, ma con riguardo ai beni venduti per loro stesso ministero, rende palese che non sussiste un generale divieto per i magistrati di acquistare ai pubblici incanti. Nel sistema disciplinare tipizzato, tale acquisto non è dunque riconducibile a nessuna delle fattispecie previste dal d.lgs. n. 109 del 2006, in difetto di elementi che dimostrino indebite interferenze e/o irregolarità nella procedura di vendita.

10-01-2017 RG 944 / 2016

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI ED EXTRAFUNZIONALI – Violazione del dovere di riserbo – Rilevanza disciplinare – Presupposti.

A seguito dell'abrogazione delle norme che prevedevano come illecito disciplinare le condotte di cui all'art. 2, comma 1, lettere bb), z), ed all'art. 3, lettera f), la violazione del dovere di riserbo da parte del magistrato costituisce illecito disciplinare esclusivamente qualora la stessa integri le condotte previste dall'art. 2, comma 1, lettere v), u), aa).

10-01-2017 RG 944 / 2016

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI ED EXTRAFUNZIONALI – Libertà di manifestazione del pensiero – Limiti.

Il magistrato è titolare dei diritti di espressione riconosciuti dall'art. 21 Cost. e, tuttavia, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 224 del 2009), i valori costituzionali di imparzialità ed indipendenza della magistratura (artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, Cost.) vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica e, dunque, per evitare che siano lesi, gli stessi si impongono al magistrato nell'esercizio di detti diritti. La Corte EDU, a sua volta, esige dal magistrato la più grande discrezione, al fine di garantire «gli imperativi superiori di giustizia e di grandezza della funzione giudiziaria» (sent. 13/11/2008, Kaiasu c. Turchia), tenuto anche conto della strumentalità del valore dell'apparenza di imparzialità rispetto allo scopo di garantire la fiducia che il magistrato deve ispirare alla generalità dei cittadini (sent. 15/12/2005, Kiprianou c. Cipro). Nondimeno, la violazione di detti limiti può configurare un illecito disciplinare esclusivamente qualora la condotta sia riconducibile ad uno degli illeciti previsti dal d.lgs. n. 109 del 2006.

10-01-2017 RG 944 / 2016

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino una sentenza pronunciata dal dichiarante – Illecito disciplinare – Presupposti – Fattispecie.

Le dichiarazioni rese da un giudice ad un giornalista, concernenti una sentenza da lui emessa (già pubblicata alla data delle stesse), dirette ad esplicitare che il provvedimento era ispirato alle peculiari circostanze del caso, piuttosto che ad un orientamento generale suscettibile di essere riaffermato in vicende analoghe, e consistenti anche in rilievi sulle modalità delle indagini, diretti tuttavia a circoscrivere la portata della pronuncia e non a compromettere l'immagine del P.M. (peraltro, esplicitati a seguito delle domande del giornalista, il quale aveva sottolineato che quest'ultimo aveva preannunciato appello), non integrano nessuno degli illeciti dell'art. 2, comma 1, lettere v), u), aa).

14-12-2016 RG 86 / 2016

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Critiche all'attività di altri magistrati contenuta in un provvedimento giurisdizionale – Rilevanza disciplinare – Presupposti – Fattispecie.

Nel caso in cui un magistrato, nella motivazione di un provvedimento giurisdizionale (nella specie, un decreto pronunciato dal Tribunale per i minorenni sulla richiesta di dichiarazione di adottabilità di un minore), utilizzi espressioni aspramente critiche dell'operato del P.M. e della polizia giudiziaria, al fine di accertare se sussistano gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, occorre valutare l'intero contenuto del provvedimento, onde verificare se argomenti, espressioni e tono complessivo della motivazione siano o meno inserite in un contesto esplicativo coerente e pertinente rispetto alla materia del processo (e cioè se siano funzionali

all'esigenza processuale propria dell'atto, oppure risultino distorte e piegate a fini diversi da quelli di giustizia); in tale valutazione assume precipuo rilievo l'elemento soggettivo (nella specie, il convincimento del magistrato di dovere dare conto del perché il Tribunale fosse intervenuto soltanto in un dato momento ed adottando determinati provvedimenti e, quindi, di stigmatizzare taluni asseriti ritardi ed incongruità dell'azione del P.M., è stato ritenuto dirimente per escludere l'illecito).

29-11-2016 RG 1349 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario (art. 2, comma 1, lettera n) – Criteri organizzativi dell'ufficio del P.M. - Rilevanza.

I criteri di organizzazione dell'ufficio del P.M. non costituiscono disposizioni autenticamente precettive, ad osservanza incondizionata, poiché non sono preordinati a garantire la precostituzione del P.M. rispetto al singolo affare, ma mirano ad assicurare una assegnazione funzionale rispetto alla realizzazione del migliore risultato investigativo possibile ed a tutelare il valore dell'organizzazione e della migliore efficienza. Conseguentemente, detti criteri sono derogabili e la deroga non è disciplinarmente rilevante, purché sia stata ragionevolmente operata.

29-11-2016 RG 1349 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI – L'assunzione di incarichi senza autorizzazione del C.s.m. (art. 3, lettera c) e lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione (art. 3, lettera d) – Fattispecie.

Non sussistono gli illeciti dell'art. 3, comma 1, lettera c) e d), d.lgs. n. 109 del 2016, nella condotta del P.M. che abbia richiesto al C.s.m. di essere autorizzato ad espletare un incarico extragiudiziario e, successivamente, ne abbia chiesto il rinnovo, prospettando lo svolgimento *de facto* della funzione di procuratore reggente, ma omettendo di evidenziare eventuali profili di ipotetica incompatibilità, qualora sia accertato che detto incarico non poteva interferire con l'assolvimento dei propri doveri, avendo peraltro il C.s.m., nel pronunciarsi nella procedura *ex art. 2* della legge delle guarentigie, escluso l'attitudine dell'incarico a manifestare una lesione dell'imparzialità, correttezza ed equilibrio dell'attività di indagine inerente detto procedimento.

29-11-2016 RG 1349 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Inosservanza dell'obbligo da parte del P.M. – Elementi costitutivi – Fattispecie.

L'illecito disciplinare dell'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2016, in riferimento alla mancata astensione del P.M., sussiste quando nel procedimento dallo stesso trattato si manifestino situazioni obiettivamente suscettibili di fare ipotizzare che la condotta del magistrato possa essere

ispirata a fini diversi da quelli di istituto, non essendo l'illecito integrato da una condotta meramente inopportuna o anche avventata.

14-11-2016 **RG 931 / 2016**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie.

L'atto con il quale viene trasmesso da un organo istituzionale al C.s.m. un parere nel quale si adombrano profili di illegittimità nell'assunzione da parte di un magistrato di un determinato incarico (senza peraltro specificamente indicare eventuali violazioni disciplinarmente rilevanti), in presenza di una delibera autorizzativa del C.s.m. e di una condotta del magistrato immune da ogni rilievo anche in punto di prospettazione dei presupposti e delle modalità dell'incarico, è inidoneo a fare emergere elementi di illeciti disciplinari, indipendentemente dall'approfondimento del rilievo e dell'efficacia di detto parere (peraltro, suscettibile di controllo in sede giurisdizionale).

06-10-2016 **RG 34 / 2016**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di un provvedimento di modifica tabellare prima dell'approvazione da parte del Consiglio giudiziario – Rilevanza disciplinare - Esclusione.

Non sussiste un uso indebito e strumentale della posizione di magistrato, al fine di condizionare la decisione del Consiglio giudiziario, chiamato a valutare il provvedimento di modifica tabellare consistente nel trasferimento di un giudice civile da una ad altra sezione del tribunale, nel caso in cui il presidente della sezione alla quale il magistrato era assegnato comunicasse, a mezzo di una missiva, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati detto decreto, potendo la stessa essere interpretata come un tentativo di porre rimedio ad alcune disfunzioni che avrebbero potuto prodursi e, comunque, di ottenere (attraverso la pubblicazione *on line* nel sito del Consiglio dell'Ordine non della missiva, ma del decreto) che gli avvocati potessero più agevolmente verificare il nuovo calendario delle udienze.

06-10-2016 **RG 34 / 2016**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione – Comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di un provvedimento di modifica tabellare nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio giudiziario – Violazione del dovere di riservatezza – Esclusione.

La violazione dell'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 109 del 2016 (violazione del dovere di riservatezza) richiede che l'atto del procedimento o l'affare sia coperto dal segreto o sia previsto il divieto di pubblicazione dello stesso, carattere che non sussiste in riferimento ai provvedimenti di modifica tabellare (nella specie, è stata esclusa la sussistenza di detto illecito in riferimento alla

comunicazione, a mezzo di una missiva, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati da parte del Presidente di una sezione civile del provvedimento che disponeva il trasferimento ad altra sezione civile di un magistrato, effettuata nei giorni immediatamente antecedenti la seduta del Consiglio giudiziario che avrebbe dovuto esaminare il provvedimento di modifica tabellare).

10-09-2016 RG 475 / 2016

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Scadenza dei termini di custodia cautelare – Presupposti della negligenza inescusabile – Fattispecie.

Non sussiste l'illecito disciplinare dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2016, nel caso di ritardata scarcerazione di un indagato a seguito di scadenza del termine massimo di custodia cautelare, qualora il ritardo sia stato contenuto in uno spazio temporale particolarmente breve (nella specie, 13 ore) e sia stato determinato da una serie di peculiari eventi di natura procedurale (costituiti dall'originaria, erronea indicazione nello scadenziario cartaceo della data di scadenza della misura e dal fatto che il fascicolo era stato inviato al GIP per la decisione su un'istanza di attenuazione della misura, il GIP aveva chiesto del GIP al difensore di integrazioni documentali, con conseguente privazione per il P.M., per almeno dieci giorni, della disponibilità del fascicolo), così da fare escludere la configurabilità di una negligenza inescusabile.

04-07-2016 RG 1354 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Denuncia di un asserito errore nella pendenza del giudizio di impugnazione – Rilevanza.

Qualora l'esposto disciplinare deduca la violazione dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, denunciando asseriti errori nell'applicazione della legge sostanziale e/o processuale relativi ad un giudizio in corso, benchè non sussista un rapporto di pregiudizialità tra quest'ultimo ed il procedimento disciplinare (tenuto conto della diversità dei piani sui quali opera l'eventuale errore), è tuttavia certo che le valutazioni da svolgere in sede disciplinare neppure possono costituire una sorta di anticipazione del giudizio inderogabilmente riservato all'ordinaria sede processuale, così da realizzare uno stravolgimento del sistema, occorrendo evitare anticipazioni e/o sovrapposizioni di giudizi lesive dei principi costituzionali che governano la giurisdizione.

20-06-2016 RG 696 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) – Nozione - Fattispecie.

Il limite di operatività della clausola dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2016 è costituito dall'abnormità intrinseca della valutazione, che sussiste in casi di provvedimenti in cui la motivazione

sia del tutto assente o completamente estranea al modello legale dell'atto. Va peraltro esclusa l'abnormità dei provvedimenti che, nel motivare, rispettivamente, la richiesta e l'ordinanza di custodia cautelare per il reato di corruzione, non tengono conto delle risultanze di un rapporto della G.d.F. che, nel tracciare il flusso finanziario della somma costituente il prezzo della corruzione, escludono la prova del ricevimento della stessa da parte dell'indagato, qualora sussistevano ulteriori elementi dotati di autonoma valenza indiziante rispetto al citato flusso finanziario della somma, prezzo della ipotizzata corruzione.

08-06-2016 RG 704 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Provvedimenti abnormi (art. 2, comma 1, lettera m) – Provvedimenti in tema di intercettazioni telefoniche.

La condotta del P.M. consistente nella redazione di un decreto esecutivo della proroga di intercettazione, che contempla un'utenza erroneamente inserita, in quanto per essa era stata negata la proroga (in riferimento peraltro ad un decreto del G.I.P., caratterizzato da una struttura 'cumulativa', siccome in parte autorizzatorio, in parte reiettivo della richiesta concernente una molteplicità di utenze), seguita, a distanza di quattro giorni (una volta avuta contezza dell'errore) dall'ordine di cessazione dell'intercettazione e, quindi, dalla richiesta e dalla pronuncia da parte del G.I.P. del provvedimento di distruzione dei supporti informatici e dei cc.dd. brogliacci delle intercettazioni illegittimamente eseguite e dalla cancellazione dei dati dal server, non integra l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 109 del 2006: perché detta distruzione fa escludere la lesione di diritti personali; perché, ancora prima, nella condotta non è ravvisabile una negligenza inescusabile, tenuto conto della struttura 'cumulativa' del provvedimento del G.I.P.; perché rileva l'adozione del decreto esecutivo in una giornata prefestiva in cui il P.M. era stato chiamato a svolgere molteplici funzioni (anche direttive, in assenza del Procuratore), in territorio ad altissima valenza criminogena, al termine di una settimana caratterizzata da intenso e gravoso carico di lavoro.

07-06-2016 RG 842 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Elementi costitutivi – Fattispecie.

Ai fini dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma primo, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006, l'obbligo di astensione del magistrato, pur non essendo configurabile per la mera esistenza di gravi ragioni di convenienza *ex art. 51, comma secondo, c.p.c.*, sussiste non soltanto nei casi indicati specificamente dall'art. 51, comma primo, c.p.c., bensì in tutti quelli in cui sia ravvisabile un interesse proprio del magistrato, o di un suo prossimo congiunto, a conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale o a farlo conseguire ad altri, o a cagionare un danno ingiusto ad altri. Non sussiste tale obbligo, qualora il giudice civile abbia svolto un incarico di docenza presso una Scuola PP.LL. di una

università, relativo ad un modulo di diritto civile coordinato da un docente che sia avvocato in una causa a lui assegnata, se, alla data di instaurazione dello stesso, il modulo era stato completato e la scelta del modulo di insegnamento era stata frutto dell'assegnazione operata dal Consiglio direttivo della Scuola.

07-06-2016 RG 842 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Elementi costitutivi.

La mera cordialità dimostrata nel relazionarsi con l'avvocato di una delle parti può costituire comportamento inopportuno, ma non è da sola sintomatica dell'esistenza dei rapporti previsti dall'art. 51, comma primo, n. 2, c.p.c. che impongono il dovere di astensione.

07-06-2016 RG 842 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza (art. 2, comma 1, lettera ff) – Provvedimento abnorme – Nozione.

Il provvedimento è definibile abnorme, sotto il profilo disciplinare, non solo quando si pone al di fuori di ogni schema giuridico o processuale, ma ogni qualvolta sia stato emesso in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza, ipotesi in cui viene ad assumere rilevanza disciplinare non il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante rispetto ai cc.dd. protocolli della professione, con corrispondente violazione del dovere di diligenza.

03-06-2016 RG 1006 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Immobili abusivi – Protocolli di intesa tra Procuratore della Repubblica e Comune – Legittimità.

Devono ritenersi legittimi (con conseguente inesistenza di profili di rilievo disciplinare) i protocolli di intesa stipulati dal Procuratore della Repubblica con un Comune, aventi ad oggetto l'individuazione degli immobili e le modalità della demolizione degli immobili abusivamente edificati.

03-06-2016 RG 1006 / 2015

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Denuncia circostanziata – Caratteri.

Il carattere circostanziato della denuncia disciplinare (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006) esige la precisa indicazione degli elementi oggettivi (quindi, non consistenti in generici riferimenti, mere ipotesi o congetture) che, in riferimento alle violazioni suscettibili di incontrare il limite della clausola di salvaguardia dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006, si traduce nella necessità della puntuale precisazione dell'asserito errore, che difetta specie in presenza di plurimi provvedimenti, congruamente motivati, dei quali si lamenta genericamente l'ingiustizia.

01-06-2016 RG 993 / 2015

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Intercettazioni telefoniche – Limiti di utilizzabilità.

Le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedurali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., norma quest'ultima riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato o dell'indagato, sicché si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale. Ne consegue l'inutilizzabilità nel procedimento disciplinare (e la correlativa impossibilità di promuoverlo) delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili per violazione degli artt. 271 e 103, comma 3, c.p.p., qualora per tale ragione sia stata disposta l'archiviazione del procedimento penale promosso sulla base delle stesse e difettino ulteriori elementi di riscontro del contenuto delle stesse (Nella specie, dall'illegittima intercettazione risultava che l'intercettato, nel conferire con il proprio difensore, aveva indicato un magistrato quale destinatario di somme frutto dell'ipotizzato reato di bancarotta fraudolenta).

09-05-2016 RG 786 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Obbligo di astensione del P.M. – Elementi costitutivi dell'illecito.

Anche per il P.M. sussiste il dovere di valutare, nell'esercizio delle sue funzioni, se sussistano ragioni di grave convenienza per non trattare un procedimento penale a lui assegnato, ma l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006 è configurabile esclusivamente in presenza di situazioni obiettivamente suscettibili di far ipotizzare che la mancata astensione possa essere ispirata a fini diversi da quelli di istituto e, in particolare, al conseguimento di obiettivi e al soddisfacimento di interessi personali. Per la sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito non è necessaria la "coscienza dell'antigiuridicità" del comportamento integrante la violazione del precetto, ma è sufficiente la conoscenza di quelle circostanze di fatto in presenza delle quali, in considerazione della ricorrenza dell'interesse proprio o di un proprio congiunto, sussista l'obbligo di astensione, nonché l'adozione, cosciente e volontaria, dell'atto medesimo, pur versandosi in quella situazione. Deve conseguentemente escludersi la ricorrenza dei presupposti di tale illecito nella condotta del P.M. che, nel corso di un interrogatorio, abbia raccolto dichiarazioni rese dall'indagato, concernenti un soggetto

terzo in relazione al quale successivamente è stato iscritto p.p. non delegato allo stesso, in quanto aveva notiziato il Procuratore della Repubblica dell'esistenza di ragioni per astenersi dalla trattazione del medesimo.

09-05-2016 **RG 786 / 2015**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI ED EXTRAFUNZIONALI – Esistenza di un contenzioso civile con un avvocato – Rilevanza disciplinare – Presupposti.

Non sussistono i presupposti di una condotta scorretta e, comunque, di illecito disciplinare nel caso in cui una magistrato (nella specie, un P.M.) abbia un contenzioso civile con un avvocato, avente ad oggetto il pagamento di competenze professionali, in difetto di elementi tali da far pur solo adombrare l'indebito uso della qualità di magistrato nelle fasi genetiche e funzionali del rapporto e se il magistrato si sia poi astenuto dal trattare un p.p. nel quale detto avvocato aveva successivamente assunto la veste di indagato.

09-05-2016 **RG 1371 / 2015**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI – Frequentazione di persona condannata per omicidio – Successiva riabilitazione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non sussiste l'illecito disciplinare dell'art. 3, lettera b), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora si accerti che un magistrato abbia intessuto una frequentazione (consistente in un «fitto scambio di telefonate e di sms») con persona condannata, con sentenza definitiva, per omicidio volontario, ma che sia stato riabilitato con ordinanza del competente Tribunale di sorveglianza.

09-05-2016 **RG 786 / 2015**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Omessa segnalazione di un illecito disciplinare – Presupposti.

Non è ipotizzabile alcuna violazione disciplinare nella condotta del Procuratore della Repubblica, il quale, notiziato da un avvocato dell'esistenza di un contenzioso civile tra lo stesso ed un P.M. del suo ufficio, omette di adottare provvedimenti, non sussistendo nessun p.p. iscritto nei confronti di detto avvocato (né risultando ulteriori rapporti in relazione ad altri procedimenti) e che, essendo stato successivamente il predetto iscritto nel registro degli indagati, ricevuta dichiarazione di astensione dal precitato P.M., non gli conferisce la delega a trattare siffatto procedimento.

04-05-2016 **RG 91 / 2015**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.

L'elemento determinante per attribuire rilevanza disciplinare all'inesattezza tecnico-giuridica della decisione va identificato nel carattere macroscopico, palese, evidente ed ingiustificabile dell'errore, verificabile, come tale, al di là di ogni ragionevole dubbio e di ogni possibile discussione. Tali caratteri non ricorrono in riferimento al provvedimento di attuazione di un'ordinanza cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, concernente il diritto all'accesso ad un dato trattamento terapeutico, in cui l'ausiliario incaricato dell'esecuzione era erroneamente qualificato come commissario *ad acta* ed erano affrontate questioni relative all'interferenza con un provvedimento di sequestro penale, senza che fosse configurabile l'adozione di un provvedimento abnorme.

28-04-2016 **RG 8 / 2016**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Esposto – Carattere circostanziato – Nozione – Fattispecie.

L'esposto disciplinare non può risolversi in una denuncia che, per genericità ed ipoteticità, consista in una mera prospettazione congetturale che, come tale, deve ritenersi inidonea ad integrare la denuncia «circostanziata» dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006, non essendo tale carattere soddisfatto dalla mera allusività e dal mero e generico sospetto, adombrato allo scopo di supportare un'istanza di contenuto esplorativo diretta ad ottenere l'espletamento di un'attività sostanzialmente ispettiva, che esorbita dalle competenze della Procura Generale.

28-04-2016 **RG 8 / 2016**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.

L'eventuale errore nell'ammissione al passivo del fallimento di un credito, quanto alla qualificazione dello stesso (come chirografario o privilegiato), tenuto conto degli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare dell'art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, è inidoneo ad integrare lo stesso, qualora l'esposto con cui è denunciato si risolva in una generica doglianza, svolta a distanza di sei anni dalla decisione, senza neppure indicare se siano stati esercitati i rimedi previsti dall'ordinamento, per censurarlo.

28-04-2016 **RG 8 / 2016**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Fattispecie.

La ritenuta applicabilità (con sentenza pronunciata il 20/10/2006) della legge fallimentare nel testo anteriore alla riforma realizzata dal d.lgs. n. 5 del 2006 a procedura aperta su ricorso proposto anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa, ma deciso successivamente a detta data, non integra una grave violazione di legge *ex art. 2, lettera g)*, d.lgs. n. 109 del 2006, tenuto conto che la questione di diritto intertemporale posta dalla nuova disciplina aveva costituito oggetto di divergenti interpretazioni nella giurisprudenza di merito ed è stata risolta da una pronuncia della Corte di cassazione del 2008.

20-04-2016 RG 245 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.

Rientra nell'ambito dell'attività interpretativa non censurabile in sede disciplinare la condotta del P.M. che, assunto il compito di coordinatore della squadra di repressione reati informatici, ritenendo opportuno e necessario instaurare un nuovo metodo d'indagine, proceda alla nomina, in un fascicolo-pilota, di due consulenti allo scopo di adottare un nuovo, generale, modello info-investigativo, imputando a questo la relativa spesa, procedendo inoltre all'acquisto di apparecchiature informatiche

05-04-2016 RG 128 / 2016

ILLECITI DISCIPLINARI – Presupposto soggettivo – Collocamento 'fuori ruolo' del magistrato – Irrilevanza.

Ai fini della responsabilità disciplinare rileva lo *status* dell'appartenenza all'ordine giudiziario, che non viene meno per il fatto che al magistrato siano state conferite funzioni diverse da quelle giurisdizionali, ancora più quando soltanto la qualifica di magistrato abbia ciò consentito. Sussistono infatti, doveri che si impongono al magistrato in ogni momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico, ovvero di altra natura. La regola generale è, dunque, che il magistrato collocato fuori ruolo mantiene tutte le connotazioni tipiche del suo *status* e non può essere considerato, nel suo operare, come non esercitante le funzioni caratterizzanti l'appartenenza in atto all'ordine giudiziario, benché tale collocazione assuma rilevanza ai fini dell'accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito, sul quale può evidentemente incidere la destinazione all'esercizio di funzioni non giudiziarie.

05-04-2016 RG 128 / 2016

ILLECITI DISCIPLINARI – Presupposto soggettivo – Componenti del C.s.m. – Immunità disciplinare per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni consiliari – Riferimento dell’immunità agli atti compiuti dai componenti della sezione disciplinare.

In virtù dell’art. 32-bis della legge n. 195 del 1958 (introdotto dall’art. 5 della legge n. 1 del 1981), come interpretato dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, in considerazione della *ratio* di detta norma, strumentale a garantire l’indipendenza del Consiglio superiore (tanto nei rapporti con altri poteri quanto nei rapporti con l’ordine giudiziario), deve ritenersi che l’immunità per gli atti di funzione concerne anche quelli compiuti dai componenti (togati) del C.s.m., quali membri della Sezione disciplinare, poiché la stessa riguarda tutti gli atti tipici della funzione consiliare riconducibili sia all’Adunanza plenaria, sia alle articolazioni interne del C.s.m. e, quindi, anche alla Sezione disciplinare, non esclusa dalla giustiziabilità di tali atti, a seconda del loro contenuto, dinanzi al giudice amministrativo, ovvero alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione.

04-04-2016 RG 128 / 2016

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) – Critiche contenute in provvedimenti giudiziari – Rilevanza disciplinare – Presupposti.

Qualora in un provvedimento giudiziario siano utilizzate espressioni critiche riferite ad altro provvedimento, sussiste la rilevanza disciplinare di tale condotta, se le espressioni abbiano univoca direzione denigratoria. Diversamente invece, secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza disciplinare (ord. n. 13 del 2012; sentt. n. 110 del 2008, n. 107 del 2009), quando le espressioni appaiano funzionali a ricostruire, colorire o sindacare, sia pure con toni aspramente critici, l’altrui provvedimento, difetta la rilevanza disciplinare della condotta e, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, neppure sussiste una responsabilità civile, se le espressioni presentino un’attinenza con l’oggetto della decisione e costituiscano uno strumento per indirizzare la decisione del giudice (Cass. n. 14452 del 2009).

04-04-2016 RG 420 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L’attività interpretativa e valutativa, di cui all’art. 2, comma 2 - Interpretazione dei dati probatori da parte del P.M.

Il convincimento giudiziale (nella specie, del P.M.) derivante dall’interpretazione di dati probatori non è suscettibile di valutazione in sede disciplinare se non quando riposi, oltre che sulla dolosa intenzione di arrecare pregiudizio ad una parte, su fondamenti del tutto abnormi e dati processuali arbitrari, pena anche l’impropria trasformazione della giustizia disciplinare in strumento di rivalsa nei confronti del magistrato.

01-04-2016 RG 734 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Violazione del dovere di riserbo – Fattispecie

Secondo la giurisprudenza costituzionale, pur dovendo essere riconosciuto al magistrato il diritto dell'art. 21 Cost., lo stesso va bilanciato con i valori di imparzialità e indipendenza della magistratura, pure di rango costituzionale, che vanno tutelati con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie (sent. n. 224 del 2009), avendo altresì la Corte EDU sottolineato che al magistrato si impone la più grande discrezione (sent. 13/11/08, Kaiasu), tenuto conto del valore dell'apparenza ed imparzialità, strumentali a preservare la fiducia che il magistrato deve ispirare alla generalità dei cittadini (sent. 15/12/05, Kiprianou). In applicazione di tali principi e tenuto conto del principio di tipicità degli illeciti disciplinari, non sussiste violazione del dovere di riserbo (sanzionata dall'art. 2, comma 1, lettere u, v, aa), qualora un P.M. si sia limitato a rendere ad un giornalista concise dichiarazioni su un fatto già noto, senza dilungarsi in particolari specificamente concernenti gli affari in corso di trattazione e senza ledere i diritti dei soggetti coinvolti nei medesimi.

30-03-2016 RG 430 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Critiche contenute in provvedimenti giudiziari – Rilevanza disciplinare – Presupposti

Non sussiste l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il P.M., nel corpo di un ricorso per cassazione, censuri l'operato del giudice di primo grado con espressioni che, pur potendo considerarsi di dubbia correttezza, non raggiungano, tenuto conto della peculiare rilevanza del procedimento e dei rilievi fortemente critici rivolto nel provvedimento gravato all'operato dei pubblici ministeri, il livello di gravità richiesto dalla norma (è richiamata Sez. disc. n. 39 del 2012).

10-02-2016 RG 664 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Ritardata iscrizione della notizia di reato da parte del P.M. – Elementi costitutivi dell'illecito.

Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite civili, configura l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006 la condotta del P.M. che non proceda all'iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato, previsto dall'art. 335 c.p.p., della persona a cui il reato sia attribuito. Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza disciplinare, l'obbligo d'iscrizione del nominativo dell'indagato sorge soltanto quando a carico di una persona "emerge l'esistenza di specifici elementi indiziari e non di meri sospetti".

10-02-2016 RG 664 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) - Fattispecie.

Benché sia censurabile la condotta del magistrato che si abbandona a comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale, non sussiste l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso di un P.M. che, a fronte dell'eccezione formulata in udienza da un difensore, con la quale questi contestava la regolarità della condotta processuale del P.M., relazioni sulla vicenda al Capo dell'Ufficio, utilizzando espressioni di critica, anche forti, tenuto conto della tipologia dell'atto, del contesto complessivo della vicenda e delle asserzioni del difensore.

10-02-2016 RG 664 / 2015

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Rapporti con il procedimento penale – Archiviazione penale – Rilevanza nel procedimento predisciplinare.

L'archiviazione del procedimento penale non è equiparabile ad una sentenza assolutoria e non preclude la configurabilità dell'illecito disciplinare dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006; nondimeno, la giurisprudenza disciplinare si è dimostrata rispettosa delle determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria penale con l'archiviazione, fermo che queste restano prive di efficacia extrapenale e, quindi, non impediscono l'autonoma (e diversa) valutazione del giudice disciplinare.

02-02-2016 RG 806 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.

Difettano i caratteri della gravità della violazione e dell'inescusabilità della negligenza nella condotta del P.M. che - essendo di turno per l'esame della posta ordinaria e per le attività urgenti, nonché per l'area di specializzazione relativa ai reati ai danni degli animali - abbia proceduto ad un sequestro, quale atto urgente, facendo ragionevole affidamento su un verbale di approvazione dell'area di specializzazione 'animali', non formalmente sottoscritto dal procuratore della repubblica, ma comunque generatore di una prassi dell'ufficio mai contestata, provvedendo poi a trasmettere immediatamente il fascicolo a quest'ultimo ai fini dell'assegnazione.

21-01-2016 RG 89 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.

La genericità del capo di imputazione conosce rimedi endoprocessuali, con la conseguenza che all'incompleta esplicitazione di un'aggravante il P.M. può porre rimedio chiedendo, in via suppletiva, all'udienza, di integrare la originaria contestazione, incompleta, perché operata esclusivamente con riferimento numerico alla disposizione che la contempla; una tale condotta fa escludere l'ipotizzabilità

dell'illecito della «grave violazione di legge» (nella specie, la parte lesa aveva lamentato che il capo di imputazione per il reato di furto indicava l'aggravante dell'art. 625 n. 2 c.p., senza indicare gli elementi di fatto, così da potere far ritenere necessaria la querela).

21-01-2016 **RG 89 / 2015**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.

Qualora il giudice abbia dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, ritenendo il difetto della circostanza aggravante indispensabile per la procedibilità d'ufficio (nella specie, in giudizio per il reato di furto), motivando in sentenza sulla ritenuta impossibilità di contestare l'aggravante attraverso la modifica dell'imputazione all'udienza, in quanto il potere di modificazione presupporrebbe la procedibilità dell'azione rispetto al capo di imputazione originario, non è ipotizzabile l'illecito disciplinare dell'art. 2, comma 1, lett. g), ovvero ff), d.lgs. n.109 del 2006. Infatti, benchè appaia dubbia la fondatezza di tale tesi, nondimeno si versa nell'ambito di un'attività interpretativa ed essa costituisce un non implausibile approdo ermeneutico, dal quale neppure può derivare alcun danno per la parte civile, la quale può esperire l'azione risarcitoria in sede civile ed è titolare di un mero interesse di fatto alla condanna in sede penale.

21-01-2016 **RG 101 / 2015**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.

L'esposto con il quale l'imputato, condannato in primo grado ed assolto in secondo grado, lamenta l'omessa applicazione di norme giuridiche e l'illogicità intrinseca della valutazione delle risultanze probatorie formula censure concernenti il merito della decisione, le quali rifluiscono nell'ambito dell'attività che, *ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006*, non può dare luogo a responsabilità disciplinare, ipotizzabile nel caso di condotta deontologicamente deviante, quando la decisione sia frutto di ignoranza o negligenza inescusabile e dia luogo ad un provvedimento abnorme, perché si pone al di fuori di ogni schema processuale (nella specie, l'esponente lamentava che la qualificazione della condotta tenuta da un avvocato era stata determinata dalla mancata considerazione dell'art. 48 del codice deontologico forense e dall'erronea valutazione delle deposizioni testimoniali; all'esito del procedimento predisciplinare si è accertato che la sentenza aveva invece preso in esame, escludendo, motivatamente, le ragioni del difetto degli elementi della stessa, procedendo ad una motivata valutazione delle deposizioni testimoniali, criticabile, ma di per sé sufficiente a fare escludere l'illecito disciplinare).

15-01-2016 **RG 582 / 2015**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Fattispecie relativa alla violazione delle norme concernente l'acquisizione di una sentenza straniera.

In considerazione della nozione di grave violazione di legge disciplinarmente rilevante, l'eventuale irrivalenza dell'acquisizione di una sentenza pronunciata dall'a.g. di un altro Stato, in quanto avvenuta non mediante rogatoria, ma nel contesto di un'attività di indagine che sembrava essenzialmente mirata a verificare l'esistenza di una *notitia criminis* ed a mezzo di P.G., in presenza di un orientamento della dottrina, secondo cui la sentenza non riconosciuta, in quanto mero documento, sarebbe comunque utilizzabile (anche se all'unico scopo di documentare il fatto storico dell'esistenza di un procedimento penale all'estero e del suo esito, in virtù di un'interpretazione estensiva dell'art. 238-bis c.p.p.), non costituisce condotta disciplinarmente rilevante *ex art. 2, comma 1, lettera g)*, d.lgs. n. 109 del 2006.

15-01-2016 **RG 582 / 2015**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Denuncia - Carattere meramente congetturale della censura-Rilevanza.

La doglianze in ordine a lamentate violazioni del "segreto istruttorio" da parte di un P.M. ed a particolari rapporti dello stesso con la stampa locale ed alla diffusione di notizie concernenti un p.p. trattato dallo stesso sono del tutto inidonee a far prefigurare illeciti disciplinari, qualora risultino prive di ogni riscontro e risultino frutto di mere deduzioni congetturali.

15-01-2016 **RG 582 / 2015**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Decreto di archiviazione - Revocabilità – Limiti.

Relativamente agli effetti del decreto di archiviazione *ex art. 16-comma 5-bis*, d.lgs. n. 109 del 2006, anche aderendo all'orientamento che ne ritiene la natura amministrativa e, quindi, la revocabilità anche sulla scorta di un diverso apprezzamento della situazione di fatto già tenuta presente dall'autorità emanante, la revoca dello stesso è comunque ammissibile nel rispetto del termine di un anno (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006), che decorre dalla conoscenza della notizia del fatto di rilievo disciplinare acquisita a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari.

15-01-2016 **RG 582 / 2015**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Denuncia - Censure già valutate in sede di impugnazione - Valorizzabilità degli esiti dell'impugnazione.

Qualora un esponente svolga doglianze in ordine all'attività svolta da un magistrato (nella specie, un P.M.), che risultino già formulate in sede di impugnazione e siano state giudicate infondate, le

conclusioni affermate in tale sede assumono pregnante rilievo per escludere la rilevanza in sede disciplinare di quelle censure che, in larga misura, risultino meramente reiterative di quelle proposte nel corso del giudizio.

23-12-2015 RG 784 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO - La fattispecie dell'art. 4, lettera d) - Presupposti – Fattispecie.

Nel caso in cui sia ipotizzabile a carico di un magistrato un reato, che sia estinto per qualsiasi causa ed in relazione al quale l'azione non possa essere iniziata o proseguita, per la sussistenza dell'illecito disciplinare dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, è necessario che il fatto reato abbia arrecato pregiudizio all'immagine del magistrato. Deve escludersi che ciò sia ipotizzabile, qualora la conoscenza e la conoscibilità della condotta sia rimasta circoscritta a pochi soggetti, senza determinare nessuna lesione alla credibilità del magistrato (Nella specie, è stata esclusa la rilevanza disciplinare della condotta consistente nell'inoltro di sms dal contenuto minatorio da parte di un P.M. ad una collega con la quale intratteneva una relazione, da cui era nata una bambina, inviati anche ad un avvocato che, tuttavia, era un amico 'storico' della coppia).

04-12-2015 RG 1077 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - La violazione di legge dell'art. 2, comma 1, lettera g) - Nozione - Fattispecie.

L'attività interpretativa del magistrato allorché egli pervenga a soluzioni non implausibili, ancorché criticabili come non fondate, non è censurabile in riferimento alla violazione dell'art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006 e, conseguentemente, è palese l'insussistenza dei presupposti della stessa, qualora gli atti contestati siano caratterizzati da puntuali motivazioni, che indicano ed approfondiscono il quadro normativo, interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato (Nella specie, era stata dedotta la violazione da parte del P.M. e del GIP di norme comunitarie, per la mancata disapplicazione di norme interne con le stesse asseritamente in contrasto, contrasto peraltro escluso dalla Corte di Cassazione e dai giudici amministrativi).

01-12-2015 RG 513 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) - Predisposizione di una bozza di decisione - Valore della stessa di mera 'traccia' in vista della trattazione del processo - Violazione disciplinare – Esclusione.

La predisposizione da parte del giudice di una bozza informatica di decisione, destinata a costituire la personale (e riservata) 'traccia' della decisione che questi è chiamato a rendere (nella specie, all'esito di giudizio abbreviato), costituisce eventuale base della concisa motivazione contestuale *ex art. 544*, comma 1, c.p.p., inidonea a costituire espressione di 'parzialità'. Infatti, tale modalità di approccio alla decisione, da un canto, non esprime l'esistenza di nessun interesse diretto o indiretto nella causa; dall'altro non integra una manifestazione formale del convincimento già maturato ed è insufficiente sia ad integrare una ragione di astensione (art. 2, comma 1, lettera c), sia ad incidere sull'apparenza di imparzialità, poiché concerne un'attività che, per definizione, è destinata a rimanere interna e non ostensibile, è consustanziale alla progressiva formazione del convincimento ed è coerente con il progresso, dovuto, studio degli atti di un giudice che deve poi essere pronto a rimettere in discussione il proprio convincimento.

01-12-2015 RG 513 / 2015

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Denuncia - Caratteri - Ragioni della denuncia - Valorizzabilità – Limiti.

Nella prospettiva della obiettività dell'accertamento disciplinare le circostanze che inducono a dubitare della neutralità della relativa segnalazione proveniente da un magistrato, benchè non siano dirimenti nel senso dell'infondatezza della stessa, costituiscono tuttavia dati valorizzabili in occasione della deliberazione della medesima, qualora sussista un'evidente causale personale nella ricerca dell'altrui errore processuale, sintomatica di un tratto di ridotta obiettività nel dare conto del fatto e tale da indebolire il fondamento della segnalazione che la P.G. è chiamata ad apprezzare anche in termini di neutralità dell'iniziativa (nella specie, un P.M. aveva segnalato asseriti errori da parte di un G.U.P. in occasione della decisione di un procedimento penale, in relazione al quale quest'ultimo aveva in precedenza segnalato irregolarità commesse dal primo, segnalazione alla quale era seguita la proposizione di azione disciplinare nei confronti di detto P.M.).

18-11-2015 RG 1185 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Attività di indagine in riferimento a p.p. iscritto a mod. 45 - Ammissibilità e limiti.

Non può ritenersi integrante una violazione di legge un'attività preliminare e limitata di accertamento da parte di un ufficio di procura svolta con riferimento a fascicolo iscritto a mod. 45.

18-11-2015

RG 1185 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Violazione della competenza ex art. 11 c.p.p. - Atti espletabili per la verifica dei presupposti di applicabilità della norma.

In tema di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati, l'ufficio del P.M. *naturaliter* competente può svolgere accertamenti investigativi minimali diretti a verificare quanto meno il fumus dei presupposti di cui all'art. 11 c.p.p. Pertanto, accertare nell'immediatezza se un dato esposto sia apocrifo, ovvero riconducibile al soggetto firmatario, non integra una violazione della competenza dell'art. 11 c.p.p., ma costituisce doveroso accertamento minimale ed urgente, ai fini di una corretta applicazione dello stesso.

10-11-2015

RG 680 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Fattispecie.

La circostanza che in una sentenza, pronunciata in un giudizio nel quale sia in questione l'eventuale obbligo di astensione del giudice, siano contenuti riferimenti ad una querela sporta dal giudice ed all'opposizione all'archiviazione proposta dallo stesso nel relativo procedimento penale, peraltro definito e non coperti dal segreto, con condotta che la competente A.G. ha escluso costituisca reato (prevalendo comunque l'interesse alla completezza della prova sui limiti all'ostensibilità), non integra una condotta scorretta, qualora il riferimento a tali atti sia stato operato nel rispetto del criterio di continenza, ai soli fini necessari per la decisione della questione.

28-10-2015

RG 71 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Violazione del dovere di diligenza da parte del P.M. – Violazione relativa all'attività di indagine – Identificazione delle specifiche regole processuali violate – Necessità.

Gli artt. 326 e 358 c.p.p., in tema di attività necessaria ai fini delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale, non possono dirsi violati in linea di principio, in quanto esse non prevedono specifici obblighi, di effettuare questa o quella indagine, ma recano indicazioni riconducibili ad uno spazio di apprezzamento del magistrato sottratto alla valutazione del giudice disciplinare. Ne consegue che la violazione del dovere di diligenza (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006) nella materia dell'indagine affidata al P.M. non è configurabile, se non è preceduta dalla violazione, "a monte", di specifiche regole processuali e si colloca nell'ambito dello "spazio di apprezzamento" che spetta all'organo requirente.

28-10-2015

RG 71 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Iscrizione nel registro degli indagati - Omissione o ritardo - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, lettera g), d.lgs n. 109 del 2006 – Presupposti.

La mancata o ritardata iscrizione ex art. 335 c.p.p. di una notizia di reato configura l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, trattandosi di adempimento per il quale non sussiste alcun margine di discrezionalità. Nondimeno, perché sussista la violazione è necessario che gli elementi raccolti in sede di indagine siano sufficienti ad imporre l'iscrizione nel registro del nominativo della persona oggetto dell'indagine. Pertanto, anche alla luce del principio in virtù del quale l'obbligo di iscrizione nasce solo ove emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, il cui apprezzamento rientra, di regola, nell'esclusiva valutazione del P.M., per accertare la sussistenza degli elementi dell'illecito, occorre verificare se il P.M. abbia tenuto una condotta inerte, o macroscopicamente errata, in sede di attività di qualificazione della notizia.

27-10-2015

RG 563 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Richiesta di notizie ex art. 117 c.p.p. formulata oralmente – Tempestiva, successiva formalizzazione per iscritto – Violazione disciplinare – Esclusione.

Non sussiste una violazione disciplinarmente rilevante nella condotta del P.M. che richieda ad un collega di altra Procura la copia di atti di un procedimento ex art. 117 c.p.p., telefonicamente e, quindi, in modo irrituale, dato che tale istanza deve essere motivata con riferimento ai presupposti della stessa e che, a sua volta, può essere respinta con decreto motivato. Tuttavia, anche se, il giorno successivo alla telefonata, il P.M. richiedente solleciti agli Ufficiali di P.G. la trasmissione dell'atto, sulla premessa dell'ottenuto consenso da parte del collega, va comunque esclusa una condotta di rilievo disciplinare, qualora il P.M., con immediatezza (lo stesso giorno dell'interlocuzione con gli ufficiali di P.G., ed il giorno seguente la telefonata con il collega), abbia formalizzato detta richiesta, esplicitandone le ragioni, apparendo in tal caso comunque palesi i presupposti dell'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, applicabile anche nella fase predisciplinare.

27-10-2015

RG 741 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione (art. 2, comma 1, lettera u) – Fattispecie.

Non sussiste una violazione del dovere di riservatezza, né un comportamento disciplinarmente rilevante sotto altro profilo, nella condotta del P.M. il quale, nel corso di telefonate occasionali intercorse con il difensore di alcuni indagati, aventi ad oggetto essenzialmente questioni "tecnico-giudiziarie" concernenti un'indagine in corso, riconducibili a quelle rientranti nella prassi dei contratti tra magistrato inquirente e difensore, svolte con modalità "istituzionali" (alla presenza di due ufficiali

della G.d.F.), caratterizzate dal tenore del tutto formale, riferisce a detto difensore che non emergono, allo stato, coinvolgimenti di soggetti appartenenti ad un dato partito politico, qualora la notizia sia determinata dalla necessità di escludere l'esistenza di situazioni di incompatibilità all'esercizio del ministero difensivo, che siano già insorte. Ragioni di lealtà nel rapporto con il difensore obbligano, infatti, l'organo dell'accusa a segnalare immediatamente l'eventuale esistenza di ragioni di incompatibilità al ministero difensivo, già insorte, poiché le ragioni della segretezza delle indagini (vieppiù se addirittura non più tali, a seguito del deposito di ordinanze cautelari) vanno bilanciate con le imprescindibili esigenze della difesa.

14-10-2015 RG 828 / 2015

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie.

In considerazione della nozione di violazione di legge disciplinarmente rilevante, l'esposto che si risolve in una richiesta di verifica delle proprie tesi al di fuori della sede del giudizio ordinario e con il quale si formulano prospettazioni di cui assertivamente si argomenta e sostiene validità e fondatezza, muovendo esclusivamente dal soggettivo convincimento che l'esito sfavorevole del giudizio sia per ciò solo sintomo di ipotetiche irregolarità, senza indicare con la necessaria specificità gli asseriti errori e precisare il punto ed il modo in cui un provvedimento si pone in contrasto con norme puntualmente indicate, nell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza e dalla dottrina, difetta del carattere di denuncia circostanziata, imprescindibile perché possa e debba disporsi lo svolgimento di eventuali accertamenti in sede predisciplinare.

08-10-2015 RG 951 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), nei confronti dei difensori – Comportamento del giudice in udienza – Fattispecie.

Nello svolgimento della funzione giudiziaria, costituiscono precondizioni del corretto esercizio della stessa la correttezza, l'equilibrio ed il rispetto della persona. E', quindi, disciplinarmente rilevante la condotta del magistrato che, in udienza, si abbandona a comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale, assumendo un contegno pregiudizievole dell'immagine di una giurisdizione esercitata in termini di equilibrio e terzietà. Nondimeno non sussistono i presupposti dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, nella condotta del giudice il quale, nel corso dell'udienza, non accoglie le obiezioni della difesa sulla modalità di formulazione delle domande e non ne ammette alcune, sia pure con toni forti, ma non sconvenienti ed offensivi, in quanto tali comportamenti sono riconducibili al potere di direzione dell'udienza. Inoltre, neppure eccede dai limiti dianzi indicati la condotta consistente nell'ordine di trasmissione del verbale d'udienza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in riferimento ad eventuali violazioni deontologiche imputate al difensore.

29-09-2015

RG 944 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti (art. 2, comma 1, lettera d) – Utilizzo espressioni non corrette nei confronti dei colleghi – Criteri di valutazione - Fattispecie.

Nella redazione degli atti giudiziari occorre evitare l'uso di espressioni di dubbia correttezza nei confronti dei colleghi e, tuttavia, per accertare se esse attingano il livello di gravità richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 109 del 2006, è necessario valutarle non atomisticamente, ma nella loro globalità ed in rapporto alla complessiva procedura nella quale l'atto è stato compiuto. L'uso di espressioni forti o l'accentuazione di toni ironici e polemici non integrano dunque l'illecito previsto da detta norma, purché queste non si traducano in espressioni gratuitamente denigratorie ed insultanti e mirino solo a screditare la persona del magistrato (nella specie, il P.M. per i minorenni, in un parere in tema di affidamento preadottivo, nel fare riferimento alla scelta affidataria operata in precedenza dal Tribunale per i minorenni, l'aveva definita «discutibile e poco trasparente»; il decreto ha escluso la rilevanza disciplinare dell'espressione, osservando che, benché di dubbia correttezza, non raggiungevano il livello di gravità richiesto dalla norma dianzi citata).

29-09-2015

RG 966 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Provvedimento abnorme (art. 2, comma 1, lettera ff) – Nozione – Fattispecie.

La nozione di provvedimento 'abnorme', sotto il profilo non solo processuale, ma anche deontologico e disciplinare, rende riconducibile a tale categoria il provvedimento che si pone al di fuori di ogni schema giuridico e processuale, emesso in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza. Conseguentemente, non ricorre tale fattispecie qualora il P.M. ometta di far notificare al denunciante l'avviso di richiesta di archiviazione, poiché a questo ha diritto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la persona offesa, non la persona danneggiata e, quindi, l'accertamento in ordine al destinatario dell'avviso implica la risoluzione di una questione interpretativa ed una valutazione sottratta a sindacato in sede disciplinare.

29-09-2015

RG 994 / 2014

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Denuncia – Denuncia circostanziata – Caratteri – Istanze di carattere esplorativo – Inammissibilità.

Nella logica che informa il sistema disciplinare è imprescindibile che l'indicazione di una "accusa" rilevante in tale ambito contenga i connotati essenziali di ciò che si intende censurare, e cioè abbia carattere circostanziato, come stabilito dall'art. 15, d.lgs. n. 109 del 2006; sono, quindi, inidonee a rendere possibile lo svolgimento di accertamenti denunzie prive del carattere della specificità, consistenti in doglianze rivolte ad ottenere un'attività esplorativa.

29-09-2015

RG 788 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – La violazione di legge dell'art. 2, comma 1, lettera g) – Nozione – Presupposti della violazione di legge disciplinarmente rilevante.

Ai fini della configurabilità dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, non è sufficiente la violazione (sotto forma di falsa applicazione o disapplicazione) di una norma di legge, in quanto, una volta verificata la sussistenza, è poi imprescindibile accertare se la stessa sia frutto di una condotta espressiva di un atteggiamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idoneo a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario. Non è dunque censurabile l'attività interpretativa del magistrato allorché egli pervenga a soluzioni non implausibili, ancorché criticabili come non fondate, poiché l'intervento disciplinare non ha ad oggetto il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio della sua funzione. In definitiva, nel verificare la condotta del magistrato, occorre procedere ad una duplice valutazione di gravità ed inescusabilità, non tanto dell'ignoranza, quanto della negligenza di cui egli si sia reso responsabile, costituendo l'inexcusabilità del comportamento negligente un connotato della condotta, riscontrabile allorché le motivazioni addotte non siano assolutamente idonee a giustificare la trasgressione accertata.

29-09-2015

RG 788 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Le violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), m), ff) – Dissenso da orientamenti consolidati – "Ribellione" ad orientamenti consolidati – Rilevanza disciplinare – Presupposti.

In riferimento agli illeciti disciplinari dell'art. 2, comma 1, lettere g), m), ff), d.lgs. n. 109 del 2006, con riguardo ai casi della consapevole violazione di legge e della "ribellione" ad un orientamento consolidato, la soggezione del giudice soltanto alla legge comporta che qualunque interpretazione può essere disattesa, anche qualora provenga dalla Corte di cassazione, purché ciò avvenga dimostrando consapevolezza della stessa e della funzione nomofilattica affidata a quest'ultima. Pertanto, il magistrato che dissente da un orientamento consolidato ha l'obbligo, anzitutto deontologico, di dimostrare consapevolezza dell'opinione che non condivide e di esplicitare congruamente gli argomenti in virtù dei quali ritiene di affermare una diversa, confliggente interpretazione. La motivazione ha infatti la funzione di rendere possibile il controllo del provvedimento attraverso il sistema delle impugnazioni e di consentire la verifica dell'atteggiamento del giudice rispetto alla legge, che richiede di accertare se l'inosservanza di un orientamento della Corte regolatrice sia riconducibile ad un erroneo, ma scusabile, convincimento in ordine alla

possibilità di sostenere una diversa interpretazione (in modo plausibile e ragionevole e nell'osservanza delle regole dell'ermeneutica), ovvero esprima una personalistica concezione della giustizia, che pone il provvedimento giudiziario al di fuori del sistema, quando con esso è affermata una tesi che rifluisce nel novero delle esegesi unanimemente ritenute insostenibili.

03-09-2015 RG 7 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Ritardo nel deposito dei provvedimenti, art. 2, comma 1, lettera q) – Circostanze giustificatrici del ritardo – Fattispecie

Qualora siano imputabili al magistrato plurimi ritardi ultrannuali nel deposito dei provvedimenti (nella specie, 36 sentenze ed un'ordinanza in materia civile), gli stessi possono essere giudicati giustificati, con conseguente insussistenza dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora sia stato accertato che, nell'arco di tempo considerato: ha svolto pressoché tutte le funzioni proprie del giudice civile; ha definito un rilevante numero di procedimenti (nel quadriennio considerato, per ciascun anno: n. 778, n. 849, n. 893, n. 1058); ha avuto un carico di lavoro più gravoso rispetto a quello dei colleghi, risultando assegnatario del maggior numero di nuovi procedimenti; ha tenuto un numero di udienze superiore alla media sezionale; gli sono stati affidati procedimenti risalenti nel tempo e già affidati a magistrati poi trasferiti; ha dimostrato un recupero di tempestività; la rilevanza percentuale dei ritardi rispetto alla totalità dei provvedimenti depositati è ridotta (nella specie, i ritardi sono stati ritenuti non significativi, poiché erano pari all'11% delle sentenze ed all'1,9% dei ritardi complessivi, riferiti all'intera gamma dei provvedimenti emessi dal magistrato).

03-09-2015 RG 7 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Accertamento del carico di lavoro e dei provvedimenti depositati – Attività relativa a procedure non contenziose – Fattispecie.

Nell'accertare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 109 del 2006, allo scopo di stabilire il carico di lavoro (nella specie, di un giudice civile), occorre tenere conto anche delle procedure di carattere non contenzioso, le quali richiedono lo svolgimento di attività non codificate che, benchè non si traducano in sentenze, non richiedono un impegno minore di quello correlate alla redazione di queste ultime. La pur astratta differenziazione delle procedure contenziose e non contenziose comporta che è possibile stabilire un rapporto di comparazione ponderale tra provvedimento in materia di volontaria giurisdizione e sentenza pari ad 1/3.

03-09-2015

RG 7 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Ritardo nel deposito dei provvedimenti, art. 2, comma 1, lettera q) – Circostanze giustificatrici del ritardo.

Nel caso di ritardi ultrannuali nel deposito dei provvedimenti, in considerazione della riferibilità anzitutto allo Stato dell'obbligo del rispetto di tale limite (spettando allo stesso di apprestare un'organizzazione appropriata, dotando la magistratura di risorse e strutture adeguate allo scopo), le eccezionali circostanze giustificatrici che escludono l'illecito dell'art. 2, lettera q), d.lgs. n. 109 del 2006 sussistono nel caso in cui i dirigenti degli uffici si limitino a gestire il contenzioso con un incremento delle assegnazioni, imponendo al magistrato una condizione lavorativa inesigibile e tale da impedirgli una razionale organizzazione e gestione del proprio lavoro. Ne consegue che, nell'accertare l'ingiustificatezza del ritardo, rilevano i limiti del potere organizzativo del magistrato e la valutazione della sua complessiva situazione lavorativa e della gamma di compiti che, in concreto, si trova a svolgere, in quanto assumono valenza di situazioni particolari giustificative che l'incolpato deve tempestivamente dedurre in sede disciplinare.

03-09-2015

RG 7 / 2014

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Decreto di archiviazione ex art. 16-comma 5-bis – Efficacia preclusiva di successiva diversa valutazione dei fatti – Esclusione – Efficacia preclusiva nei confronti del Ministro che non abbia opposto il decreto – Esclusione.

Il decreto pronunciato ex art. 16, comma 5-bis, d.lgs. n. 109 del 2006 ha natura amministrativa e, essendo privo del carattere della stabilità, proprio del giudicato (anche processuale), è rivalutabile, anche in difetto della sopravvenienza di nuovi elementi. L'inesistenza di siffatta efficacia preclusiva riguarda sia il P.G., sia il Ministro, anche nel caso in cui quest'ultimo non abbia proposto opposizione, ai sensi del citato art. 16, comma 5-bis.

03-09-2015

RG 7 / 2014

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Termine annuale di esercizio dell'azione – Decorrenza nei confronti del Ministro - Fatti risultanti da una relazione ispettiva o dalla specifica segnalazione da parte di un Ispettore – Modalità di computo del termine.

Nel caso in cui i fatti di astratta rilevanza disciplinare emergano dagli esiti di un'ispezione ministeriale, il termine dell'anno per l'esercizio dell'azione decorre dalla data della ricezione della relazione ispettiva conclusiva in cui sono indicate le irregolarità e formulate le relative proposte, ovvero da quella in cui l'ispettore, che ritenga di procedere diversamente, comunichi al capo dell'ispettorato l'accertamento di una determinata irregolarità. In considerazione della natura e degli effetti del decreto pronunciato ex art. 16, comma 5-bis, d.lgs. n. 109 del 2006 dal P.G., sono dunque inidonei a determinare la decorrenza di detto termine nei confronti del Ministro gli enunciati contenuti eventualmente ed accidentalmente nello stesso, i quali facciano ellittico ed indistinto riferimento a dati di un'attività ispettiva ancora in corso.

03-09-2015

RG 7 / 2014

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Termine annuale di esercizio dell’azione – Accertamento dei ritardi contenuto in una relazione ispettiva – Specifica e distinta segnalazione dei ritardi da parte del presidente della corte di appello – Decorrenza del termine.

Qualora i ritardi nel deposito dei provvedimenti risultino da una relazione ispettiva e, tuttavia, gli stessi abbiano altresì costituito oggetto di specifiche segnalazioni da parte del presidente della corte di appello, nell’esecuzione del dovere dell’art. 2, lettera dd), pervenute al Ministro in data anteriore al deposito della relazione ispettiva, il termine annuale per l’esercizio dell’azione inizia a decorrere dalla data di ricezione di detta segnalazione e non da quella della ricezione della relazione ispettiva conclusiva.

24-07-2015

RG 388 / 2015

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Rapporti tra giudizio civile *ex lege* n. 117 del 1988 e giudizio disciplinare –Automatismo dell’inizio dell’azione disciplinare – Esclusione.

Nella vigenza della disciplina della responsabilità civile del magistrato risultante dalle modificazioni introdotte dalla legge n. 18 del 2015, che ha abolito il “filtro” dell’ammissibilità dell’azione, la proposizione della stessa, ovvero la decisione della medesima da parte del giudice, in coerenza con il principio generale di indipendenza degli ambiti processuali (civile, penale, amministrativo e disciplinare) ed in conformità con la regola posta dall’art. 20, d.lgs. n. 109 del 2006 (in virtù della quale l’azione disciplinare è proposta indipendentemente dall’azione civile di risarcimento), l’art. 9 della legge n. 117 del 1988 (nel testo novellato nel 2015) deve essere interpretato, negando che abbia introdotto un illecito disciplinare “processuale” (consistente cioè nella mera pendenza della controversia risarcitoria). Ne consegue che il P.G. deve esercitare l’azione disciplinare esclusivamente qualora i fatti che hanno dato luogo all’azione civile di risarcimento integrino autonomamente un illecito disciplinare, indipendentemente dalla valutazione dei fatti fornita in sede civile. Resta dunque escluso che la definizione del giudizio civile, anche con pronuncia di condanna passata in giudicato, abbia efficacia vincolante nel processo disciplinare.

24-07-2015

RG 388 / 2015

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Rapporti tra giudizio civile *ex lege* n. 117 del 1988 e giudizio disciplinare – Automatismo dell’inizio dell’azione disciplinare – Esclusione – Fattispecie *ante lege* n. 18 del 2015.

Nel vigore della legge regolatrice della responsabilità civile dei magistrati, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 18 del 2015, dal coordinamento tra il previgente art. 5, legge n. 117 del 1988 ed il sistema di giustizia disciplinare definito dal d.lgs. n. 109 del 2006 consegue che la comunicazione al P.G. dell’ordinanza che dichiara ammissibile l’azione, ovvero (qualora questa sia mancata) la pronuncia di sentenza di primo grado di condanna dello Stato non comporta che, per ciò solo, debba essere iniziata azione disciplinare entro il termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione. Il fatto disciplinare non è infatti integrato dalla dichiarazione di ammissibilità (o nell’accoglimento) della domanda risarcitoria, occorrendo invece che la condotta ascritta sia inquadrabile in una delle fattispecie disciplinari tipizzate e la relativa valutazione può essere svolta fruendo dell’ordinario termine annuale dal ricevimento della notizia circostanziata.

21-07-2015 **RG 53 / 2015**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Denuncia circostanziata – Caratteri.

In presenza di censure che si risolvono in critiche assertive ed immotivate di provvedimenti giurisdizionali, accompagnate da generiche deduzioni in ordine ad una non meglio definita contiguità della controparte processuale con “poteri” ed “amici” e che, peraltro, sostanzialmente si risolvono principalmente nel censurare l’agire delle strutture di servizio alle quali sono affidate la gestione delle decisioni del Tribunale per i minorenni, difettano elementi riferibili alla competenza disciplinare.

20-07-2015 **RG 647 / 2015**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Il travisamento dei fatti, art. 2, comma 1, lettera h) – Nozione – Fattispecie.

Deve escludersi l’ipotizzabilità dell’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs n. 109 del 2006, in riferimento ad una sentenza della Corte di cassazione che, accogliendo una configurazione rigorosa del principio di autosufficienza, dichiara inammissibile un motivo di ricorso, in quanto nello stesso non risultava «richiamato nei suoi contenuti» un atto prodotto nel giudizio di merito e non considerato dal giudice di appello, reputando insufficiente il mero richiamo dello stesso e ritenendo quindi necessaria la trascrizione integrale del medesimo. Costituendo questa la *ratio decidendi* della sentenza, il carattere di argomentazione *ad abundantiam* dell’ulteriore affermazione in ordine all’asserita mancata produzione dell’accordo, esclude che l’eventuale inesattezza di quest’ultima possa far prefigurare detto illecito.

20-07-2015 **RG 780 / 2015**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza dell’obbligo di astensione cui all’art. 2, comma 1, lettera c) – Elementi costitutivi – Fattispecie.

L’inosservanza dell’obbligo di astensione configura l’illecito disciplinare dell’art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora sia «consapevole» e, quindi, l’elemento soggettivo della violazione va, escluso, nel caso in cui la mancata astensione sia frutto di una scelta interpretativa concernente le norme in tema di astensione, ovvero sia riconducibile ad un errore di fatto sui presupposti e sulla situazione che, in tesi, avrebbe potuto imporla. Peraltro, qualora il G.I.P. abbia formulato istanza di astensione e compia nella data in cui l’ha formulata un atto evidentemente urgente (nella specie il decreto dell’art. 268, comma 5, c.p.p.), in considerazione del contenuto e della natura dello stesso, nonché della modalità della comunicazione del provvedimento di accoglimento dell’istanza (effettuata nella stessa data dell’istanza di astensione, a mezzo posta elettronica, ciò che rende non implausibile e giustificabile un ritardo nella conoscenza della comunicazione), il fatto deve ritenersi di scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006.

20-07-2015 RG 915 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI – Rapporti coltivati dal magistrato nella sua privata dimensione – Presupposti della rilevanza disciplinare.

Di nessun rilievo disciplinare sono i rapporti che il magistrato coltiva nella sua privata dimensione, con il solo limite di rapporti e frequentazioni riconducibili all’art. 3, d.lgs. n. 109 del 2006, essendo altresì irrilevante l’origine e la connessione di tali rapporti con l’esercizio della funzione (nella specie, è stata esclusa la rilevanza, di per sé, di un rapporto sentimentale allacciato da un magistrato con una stagista allo stesso affidata).

20-07-2015 RG 647 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Il travisamento dei fatti, art. 2, comma 1, lettera h) – Nozione e presupposti.

La *ratio* dell’art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 109 del 2006 alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e disciplinare, induce a ritenere che il travisamento dei fatti dallo stesso sanzionata può sussistere anche nel caso di interpretazione degli stessi in modo contrario alla realtà processuale, qualora si traduca in omessa o distorta valutazione o in un’invenzione della prova, ferma la sua irriferevolezza al vizio di motivazione, potendo dunque assumere rilievo disciplinare anche una ricostruzione del fatto che appaia incontrovertibilmente carente, erronea o distorta a qualsiasi operatore giuridico, senza margini di opinabilità e che sia determinata da negligenza inescusabile.

20-07-2015 RG 915 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti – Condotte relative ad attività di sollecitazione ed informazione strumentali all'accertamento di eventuali violazioni disciplinari – Rilevanza disciplinare – Presupposti e limiti.

Gli atti e i comportamenti dei componenti del Consiglio giudiziario posti in essere nell'esercizio delle relative funzioni, prodromici o funzionali all'attività di autogoverno e quelli dei titolari degli uffici giudiziari o anche dei singoli magistrati volti ad informare e stimolare la valutazione dei vari organi di autogoverno, a livello locale o nazionale (quali iniziative, informazioni, trasmissioni di atti ai fini della valutazione) sono sottratti ad ogni possibile valutazione ai fini della responsabilità disciplinare – salvo che la stessa informazione o sollecitazione integri gli estremi di un reato o, in sé, di un illecito disciplinare -, poiché, diversamente, la censura di tale flusso informativo inciderebbe sulla stessa funzionalità di detti organi.

15-07-2015 **RG 623 / 2014**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera ff) - Provvedimento abnorme – Nozione – Fattispecie.

Un provvedimento può essere qualificato come abnorme quando si pone al di fuori di ogni schema giuridico e processuale, perché adottato in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti, rilevando peraltro, sotto il profilo disciplinare, non il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nella sua funzione istituzionale. Non costituisce, quindi, provvedimento abnorme la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in tempi rapidissimi (nella specie, quattro giorni dopo la querela), quando risulti frutto di motivata valutazione e, peraltro, sia stata reiterata dal (diverso) magistrato che ha svolto le funzioni di P.M. nell'udienza fissata a seguito dell'opposizione alla stessa e sia stata poi condivisa dal G.I.P.

15-07-2015 **RG 623 / 2014**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera ff) – Provvedimento abnorme – Fattispecie.

L'obbligatorietà dell'azione penale investe il momento volitivo dell'esercizio dell'azione, ma non esclude l'esistenza di un momento valutativo da parte del P.M. che, ricevuta una denuncia, ha il potere-dovere di valutare l'esistenza dei presupposti dell'azione penale e, conseguentemente, bene può accadere che una prima denuncia sia archiviata e, a seguito dell'acquisizione di ulteriori elementi, tali da fare emergere la fondatezza dell'azione in relazione a fatti solo parzialmente omologhi, sia successivamente esercitata l'azione penale, restando esclusa la configurabilità in tale ipotesi di una condotta disciplinarmente rilevante, sotto il profilo dell'adozione di un provvedimento abnorme.

15-07-2015

RG 623 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti (art. 2, comma 1, lettera d) - Ingiustificata interferenza (art. 2, comma 1, lettera e) – Indicazioni del procuratore della Repubblica sui tempi di iscrizione nel registro Mod. 21 – Fattispecie.

Al procuratore della Repubblica sono attribuiti ampi poteri/doveri di vigilanza ed in tema di titolarità dell'azione penale e di assegnazione del procedimento (con indicazione dei criteri cui l'assegnatario deve attenersi), il cui esercizio rende fisiologica la revoca di quest'ultima. La circostanza che il procuratore della Repubblica discuta con l'assegnatario del p.p. tempi e modi dell'iscrizione nel registro degli indagati rientra nella fisiologia dei rapporti e, qualora la revoca dell'assegnazione sia legittima, sono tali anche i comportamenti costituiti dalla discussione e/o dall'invito a procedere secondo date modalità, sempre che non siano intrinsecamente sconvenienti o offensivi.

14-07-2015

RG 357 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Ritardo nel deposito dei provvedimenti, art. 2, comma 1, lettera q) – Periodo del ritardo ricadente nell'arco temporale relativo a precedente contestazione disciplinare – Computabilità – Esclusione.

Nel caso in cui il magistrato sia stato sanzionato per i ritardi nel deposito delle sentenze maturato in riferimento ad un dato arco temporale, non possono costituire fonte di nuova incolpazione disciplinare le sentenze depositate in ritardo relative al periodo già considerato nel precedente giudizio disciplinare, anche laddove non coincidano con quelle considerate nei prospetti allegati all'originaria incolpazione. Inoltre, qualora vengano in rilievo sentenze depositate oltre il termine finale indicato nella precedente incolpazione, il periodo di ritardo computabile è esclusivamente quello che inizia da tale ultimo termine.

02-07-2015

RG 757 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – L'adozione di provvedimenti nei casi non consentiti dalla legge – Circolare del Procuratore della Repubblica sui presupposti della concessione edilizia c.d. postuma – Rilevanza disciplinare – Esclusione.

Non sono riscontrabili elementi integranti illeciti disciplinari nella condotta del procuratore della Repubblica, il quale invia una nota ai sindaci ed ai responsabili degli uffici tecnici dei comuni del circondario, invitandoli «ad applicare la cosiddetta sanatoria giurisprudenziale», e cioè a tenere conto dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa che ammette la c.d. concessione edilizia postuma. Indipendentemente dalla condivisibilità di tale opzione ermeneutica, la considerazione che l'attività del P.M. non soggiace a stringenti disposizioni volte a disciplinarne l'operato e che il codice di rito penale non disciplina espressamente la procedura di esecuzione dell'ordine di demolizione, induce a ritenere che detta condotta non sia collocabile all'interno di nessuna delle fattispecie

disciplinari tipizzate, le quali sottendono violazioni colpevoli del diritto sintomatiche di un abuso, espressione di deliberata ribellione alla legge, ovvero di inescusabile sciatteria o negligenza.

23-06-2015 RG 665 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario (art. 2, comma 1, lettera n) – Criteri organizzativi dell’ufficio del P.M. – Derogabilità – Presupposti.

I criteri di organizzazione dell’Ufficio della Procura della Repubblica non costituiscono disposizioni autenticamente precettive ad osservanza incondizionata, poiché non sono preordinate a garantire la precostituzione del singolo P.M. rispetto al singolo affare, ma mirano ad assicurare una precostituzione funzionale in vista del conseguimento del migliore risultato investigativo possibile ed a tutelare il valore dell’organizzazione e della migliore efficienza. Sono, quindi, ammissibili ragionevoli deroghe agli stessi (nella specie, al criterio dell’assegnazione per gruppi di lavoro, costituendo), costituendo la ragionevolezza della scelta l’elemento sufficiente per escludere la rilevanza disciplinare delle stesse, in quanto riconducibili al legittimo esercizio del potere di organizzazione.

23-06-2015 RG 995 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario, art. 2, comma 1, lettera n) - Criteri organizzativi dell’ufficio del P.M. - Modifica – Sindacabilità in sede disciplinare.

Il Procuratore della Repubblica, ai fini di una più efficiente organizzazione dell’ufficio, ha la facoltà di istituire una nuova “area di riferimento” cui far affluire tutte le indagini concernenti una data vicenda, essendo sufficiente che ciò faccia con provvedimento motivato, valutabile, in sede disciplinare, soltanto sotto il profilo della ragionevolezza.

23-06-2015 RG 665 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario (art. 2, comma 1, lettera n) - Criteri organizzativi dell’ufficio del P.M. – Derogabilità – Condizioni.

Il Procuratore della Repubblica, anche in presenza di criteri di organizzazione dell’Ufficio caratterizzati dalla previsione di molteplici settori relativi a date materie (mediante ripartizione in

dipartimenti), può assegnare uno o più procedimenti a sé medesimo (anche eventualmente coassegnandolo ad uno o più sostituti) ed in tal caso è del tutto legittima (quindi priva di rilevanza disciplinare) l'esclusione da detti poteri del titolare del dipartimento al quale avrebbe altrimenti dovuto essere assegnato il procedimento.

16-06-2015 RG 643 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) - P.P. - Violazione della norma dell'art. 54, comma 1, c.p.p. – Fattispecie.

Non sussiste nessun automatismo che permetta di sovrapporre, facendole coincidere, l'inosservanza di una norma di legge e la condotta disciplinarmente rilevante *ex art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006*; conseguentemente, non è ipotizzabile detto illecito, qualora il P.M. non abbia osservato l'art. 54, comma 1, c.p.p. (il quale impone che, se nel corso delle indagini preliminari sia ravvisato un reato di competenza di un giudice diverso da quello presso cui esercita le funzioni gli atti vanno trasmessi al P.M. competente), nel caso in cui il procedimento risulti di particolare complessità e complesso sia anche l'esame dell'informativa di reato, poiché in tale ipotesi va escluso che la condotta pure non conforme a legge sia sintomatica di una inescusabile sciatteria o negligenza.

16-06-2015 RG 643 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario (art. 2, comma 1, lettera n) - Protocolli d'intesa tra procure distrettuali e non distrettuali – Fattispecie.

In ordine al coordinamento tra procure distrettuali e procure non distrettuali, alla luce della risoluzione del C.S.M. del 14 maggio 1998, secondo cui l'attuale assetto normativo alimenta una costante difficoltà di coordinamento tra detti uffici, i protocolli d'intesa stipulati tra gli stessi assolvono il compito di consentire una migliore resa investigativa. Detti protocolli vincolano tuttavia solo in quanto strumentali rispetto all'effettiva funzionalità del meccanismo di raccordo tra i suindicati uffici, essendo la valutazione di tale profilo rimessa al Procuratore Generale presso la Corte di appello, con la conseguenza che le determinazioni di quest'ultimo in ordine all'esistenza di una violazione degli stessi assumono pregnante rilevanza ai fini dell'affermazione della configurabilità della violazione. In ogni caso, la mancata puntuale osservanza di siffatti modelli di coordinamento può costituire oggetto delle valutazioni di professionalità, essendo dubbia la configurabilità di una portata autenticamente precettiva, ad osservanza incondizionata, degli stessi, se intesa come foriera di una responsabilità disciplinare automaticamente derivante da ogni inosservanza.

10-06-2015 RG 22 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) - Elemento della scorrettezza – Criteri di valutazione.

Il carattere ‘scorretto’ della condotta oggetto dell’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 non dipende dal livello dell’intensità dell’offesa percepita dal soggetto passivo del comportamento, bensì dalla violazione dei doveri desumibili dall’art. 1 di detto decreto legislativo e dei parametri integrativi di riferimento, costituiti dal codice etico dei magistrati e dagli atti cc.dd. paranormativi del C.S.M. (in particolare, tra questi, dalla circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007, che fa riferimento ai parametri del riserbo, dell’equilibrio e della correttezza quali criteri di valutazione della professionalità del magistrato), dai precedenti della giurisprudenza disciplinare e delle Sezioni Unite e dagli atti ufficiali di organi di rilevanza costituzionale.

10-06-2015 **RG 22 / 2014**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) - Dichiarazioni critiche di provvedimenti giudiziari - Finalità di “difesa” - Irrilevanza disciplinare - Fattispecie.

Le eventuali finalità di ‘difesa’ di un determinato provvedimento, permettono di escludere la rilevanza disciplinare di espressioni che, pur se di dubbia correttezza, siano contenute in un atto del processo (come nel caso di ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso un’ordinanza del tribunale del riesame), sempre che non assurgano al livello di gravità stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006; non sussistono tuttavia le condizioni di applicabilità di tale esimente nel caso di dichiarazioni rese ad un giornalista, vieppiù se relative non al processo ‘da difendere’, bensì ad una sentenza resa in altro e diverso processo.

10-06-2015 **RG 22 / 2014**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) - Esistenza di un rapporto di colleganza – Sufficienza.

In riferimento al caso di dichiarazioni rese da un magistrato, concernenti un provvedimento giudiziario redatto da suoi colleghi, anche qualora le stesse siano contenute in un articolo, in un libro, ovvero siano state pronunciate prima, durante o dopo una conferenza stampa è prefigurabile l’illecito del comportamento gravemente scorretto (art. 2, comma 1, lettera d, d.lgs. n. 109 del 2006), ipotizzabile per il solo fatto che sussiste un rapporto di colleganza.

03-06-2015 **RG 699 / 2014**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Comportamenti scorretti (art. 2, comma 1, lettera d). - Dichiarazioni del P.M. alla stampa –Fattispecie.

Le dichiarazioni alla stampa da parte di un Procuratore della Repubblica, concernenti l'inopportunità di svolgere una perizia volta ad accertare le condizioni di compatibilità con la detenzione in carcere dello stato di salute di un imputato e di concedere allo stesso gli arresi domiciliari, nelle more della decisione dell'istanza da parte del Gip, non integrano l'illecito disciplinare dell'art. 2, comma 1, lettera d), d. l.gs. n. 109 del 2006, qualora siano state rese allo scopo di evidenziare le ragioni dell'opposizione dell'ufficio del P.M. e di richiamare l'attenzione sui diritti della persona offesa, gravemente lesi, in relazione ad una vicenda su cui si era catalizzato un pressante interesse mediatico.

28-05-2015 **RG 261 / 2015**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti che arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti (art. 2, comma 1, lettera a) - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.

L'interpretazione dell'art. 13, comma 1, legge n. 69 del 2005, secondo cui il termine di 48 ore previsto dallo stesso concernerebbe l'audizione dell'arrestato, non la decisione sulla convalida, è del tutto implausibile ed estemporanea, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che una tale interpretazione, sostenuta dal magistrato delegato dal Presidente di sezione della Corte di appello competente a trattare i procedimenti di estradizione e le procedure passive di consegna, per giustificare la tardiva esecuzione della delega, è astrattamente idonea ad integrare gli illeciti di grave violazione di legge, indebito vantaggio per la parte e condotta gravemente scorretta nei confronti di un collega (art. 2, comma 1, lettere g, a, d, d.lgs. n. 109 del 2006). Tuttavia, l'accertamento che il ritardo e tale condotta sono stati tenuti nel contesto di una complessiva situazione di carenza di organico e di *deficit* organizzativo, benché non valgano ad escludere un atteggiamento di sciatteria e di equivoca noncuranza, permettono comunque di ritenere il fatto di scarsa rilevanza *ex art. 3-bis*, d.lgs. n. 109 del 2006.

25-05-2015 **RG 505 / 2015**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) - Carattere circostanziato dell'esposto – Fattispecie.

Il carattere 'circostanziato' della denuncia di un illecito disciplinare consistente nella grave violazione di legge, riferita alla conduzione di un processo civile ed alla redazione della sentenza che lo conclude, richiede la precisa indicazione dello stesso, non soddisfatta da una generica critica del provvedimento, ciò soprattutto quando questo risulti ampiamente motivato, senza peraltro che l'esponente produca copia degli atti processuali di parte nella sua disponibilità, in tesi idonei a dimostrare l'errore, risolvendosi in tal modo la deduzione in un'assertiva e generica affermazione dell'erroneità della sentenza.

25-05-2015 **RG 1221 / 2014**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) - Utilizzo di espressioni apparentemente offensive nella redazione di un provvedimento – Fattispecie.

Il magistrato, nella redazione dei provvedimenti giudiziari, non deve utilizzare espressioni in contrasto con i criteri di pertinenza e continenza e caratterizzate da portata denigratoria, offensiva o gratuitamente polemica nei confronti delle parti, ovvero smodatamente critiche, oltre quanto richiesto dalle esigenze di congruità e chiarezza della motivazione, nonché dalla finalità di dare contezza del percorso argomentativo svolto per giungere alla decisione. Pertanto, va esclusa la configurabilità dell'illecito disciplinare dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 e l'astratta ipotizzabilità del reato di diffamazione, qualora il G.I.P., nel decreto di archiviazione, abbia utilizzato aggettivi strumentali sia a sottolineare la tensione dei rapporti tra indagato e querelato, sia a porre in luce l'asprezza dei modi ed il convincimento del predetto di avere sicure, non comprovate, conoscenze giuridiche, al fine di dimostrare l'infondatezza della querela.

25-05-2015 RG 506 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera h) - Nozione – Fattispecie.

Il travisamento del fatto di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 109 del 2006, sussiste oltre che in caso di errore revocatorio, anche in ipotesi di interpretazione dei fatti operata in modo contrario alla realtà processuale e se sia supposto un fatto la cui verità è invece incontestabilmente esclusa dalle risultanze processuali, ovvero ne sia supposta l'inesistenza, nonostante la stessa emerga con chiara evidenza. In sede disciplinare, assume rilevanza una ricostruzione del fatto che appaia incontrovertibilmente carente, erronea o distorta a qualsiasi operatore giuridico, senza margini di opinabilità e che sia determinata da negligenza inescusabile (Nella specie, è stato escluso il travisamento del fatto in riferimento alla ritenuta esclusione della falsità di due sottoscrizioni, fondata dal giudice civile sull'affermazione del c.t.u., secondo cui una sottoscrizione era con "forte probabilità" autentica, un'altra era "probabilmente autentica").

25-05-2015 RG 506 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera g) - Nozione - Grave violazione di legge nel processo civile – Accertamento anche alla luce del principio della domanda.

La grave violazione di legge eventualmente commessa nel processo civile va accertata tenendo conto dei principi che governano detto processo (in particolare, del principio della domanda e della rilevanza d'ufficio di eventuali vizi e/o condizioni ostative all'accoglimento della domanda o che

inficiano atti processuali nei soli casi stabiliti dal codice di rito) e dell'onere dell'attore di formulare le deduzioni che si intendono sottoporre al giudice in modo chiaro e preciso, perché gli stessi comportano che la gravità dell'errore, sotto un certo profilo, va verificata anche avendo riguardo alla modalità della prospettazione delle tesi difensive, in quanto la specificità, puntualità e sicura intelligibilità delle stesse condiziona l'apprezzamento dell'idoneità dell'errore ad evidenziare l'esistenza di una condotta censurabile.

22-05-2015 RG 579 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti nei confronti dei difensori – Criteri di valutazione – Fattispecie.

Non costituisce illecito disciplinare l'utilizzo in un provvedimento giudiziario di espressioni polemiche e fortemente critiche, quando le stesse, sia pure non strettamente necessarie, non trascendano in una denigrazione fine a se stessa o in un'incontinenza verbale offensiva del difensore (nella specie, il decreto ha escluso la valenza denigratoria della seguente espressione, contenuta in un provvedimento d'urgenza: «le eccezioni proposte dalla odierna convenuta sono infondate e pretestuose e dimostrano mala fede sia della XXX che dei suoi procuratori», sottolineandone la strumentalità allo scopo di indicare la sussistenza del presupposto della responsabilità processuale aggravata dell'art. 96, u.c., c.p.c.).

14-05-2015 RG 953 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), nei confronti dei difensori - Affermazione del P.M. che l'organo dell'accusa è "istituzionalmente" dalla parte della persona offesa dal reato - Condotta scorretta – Esclusione.

L'affermazione fatta da un P.M. al difensore dell'imputato, che l'organo dell'accusa è "istituzionalmente" dalla parte della persona offesa dal reato, se pronunciata con valenza generale, costituisce espressione di una concezione sul ruolo di tale organo sganciata dalla specificità di una data vicenda processuale (peraltro, conforme all'opinione pressoché dominante della dottrina), con la conseguenza che è inidonea ad integrare una condotta scorretta, di rilevanza disciplinare.

14-05-2015 RG 953 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), nei confronti dei difensori - Comportamento del P.M. in udienza - Contiguità 'fisica' con il difensore della parte civile - Condotta scorretta – Esclusione.

La contiguità "fisica" tra organo dell'accusa e difensori costituisce una delle "conquiste", perlomeno sceniche, del nuovo rito accusatorio ed è, più che prassi, obbligo di legge che il P.M. in udienza sieda

accanto ai difensori, della parte civile o dell'imputato, mentre nessuna norma (né giuridica, né comportamentale) impone alcuna soluzione di continuità ed alcuna sedia vuota per segnare una distanza che il nuovo rito ha abolito (nella specie, il decreto ha escluso che il fatto che il P.M. sieda accanto al difensore della parte civile possa integrare un comportamento scorretto).

14-05-2015 RG 953 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), nei confronti dei difensori - Comportamento del P.M. in udienza - Scambio di opinioni sul processo con il difensore della parte civile - Condotta scorretta – Esclusione.

La circostanza che il P.M. in udienza scambi opinioni con i difensori (dell'imputato o della parte civile) costituisce condotta fisiologica e priva di rilievo disciplinare, vieppiù in quanto il rito penale è fondato sull'attività collaborativa delle parti processuali che, perché avversari e non nemici, devono potere dialogare persino sulle strategie processuali (nella specie, in riferimento ad uno scambio di opinioni con il difensore della parte civile, il decreto ha sottolineato che, tra l'altro, l'art. 572 c.p.p. faculta la parte civile a presentare richiesta motivata al P.M. di proporre impugnazione, con la conseguenza che è conforme alla logica normativa che il P.M. discuta del processo con il difensore della stessa).

08-05-2015 RG 561 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera g) - Errore accertato nel successivo giudizio di impugnazione - Rilevanza sotto il profilo disciplinare – Limiti.

La patologia processuale va distinta dalla rilevanza disciplinare dell'errore, sicché l'accertamento di quest'ultimo a seguito dell'impugnazione del provvedimento può costituire un indizio della sussistenza dell'illecito disciplinare e, tuttavia, affinché questo sia configurabile, occorre accertare che l'errore sia frutto di un atteggiamento di ribellione alla legge da parte del magistrato, ovvero di una caduta di professionalità al di sotto del livello da considerare irrinunciabile.

08-05-2015 RG 561 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria (art. 2, comma 1, lettera e) - Nomina da parte del giudice civile quale c.t.u. di professionista indagato da diverso ufficio giudiziario – Fattispecie.

Non sussiste l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso in cui un giudice civile abbia nominato quale c.t.u. per il controllo e l'erogazione di innovative pratiche terapeutiche un professionista indagato da diverso ufficio giudiziario in relazione alla funzionalità delle stesse se egli, al momento della nomina, non aveva conoscenza della gravità dei fatti ascritti al c.t.u. e dello stato del procedimento, non potendo ritenersi determinanti per la prova di detta conoscenza generiche notizie di stampa.

04-05-2015 **RG 496 / 2014**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI - Uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri (art. 3, lettera a) - Elementi costitutivi dell'illecito.

Sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 3, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006 nella condotta del P.M. che, al fine di ottenere il rilascio di documentazione di un procedimento penale a lui utile per produrla in altro procedimento nel quale era parte offesa, formuli alla Guardia di Finanza una richiesta recante quale oggetto "indagini difensive ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p." ed in calce l'indirizzo dell'ufficio della Procura presso la quale prestava servizio, quale luogo dove ricevere gli atti. Infatti, benchè egli avrebbe potuto conseguire tale risultato mediante richiesta formulata dal suo difensore, con tale condotta ha conseguito il vantaggio dell'immediato rilascio della documentazione da parte della Guardia di finanza, precluso a qualunque altro privato cittadino (nella specie, il fatto è stato tuttavia ritenuto di scarsa rilevanza ex art. 3-bis d.l.gs. n. 109 del 2006).

04-05-2015 **RG 496 / 2014**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI - Uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri (art. 3, lettera a) - Elementi costitutivi dell'illecito.

L'illecito disciplinare dell'art. 3, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006 ha il duplice fine di preservare la fiducia nell'imparzialità del magistrato e garantirne la linearità della condotta e costituisce un illecito doloso e di pericolo presunto. Affinchè possa ritenersi integrato tale illecito, non occorre il conseguimento di un vantaggio, ma è sufficiente che lo stesso sia configurabile, essendo tuttavia imprescindibile accertare, con giudizio da svolgere *ex ante*, se quella data condotta fosse idonea a rendere concreta ed effettiva la possibilità per il magistrato di conseguire un vantaggio ingiusto.

04-05-2015 **RG 496 / 2014**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEQUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO - La fattispecie dell'art. 4 lettera. d) - Provvedimento di archiviazione da parte del G.I.P. – Rilevanza.

L'archiviazione del procedimento penale non è equiparabile ad una sentenza assolutoria e non preclude la configurabilità dell'illecito disciplinare dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, tanto se disposta per estinzione del reato o sua improcedibilità, quanto per infondatezza della notizia di reato. Nondimeno, la giurisprudenza disciplinare si è dimostrata rispettosa delle determinazioni

desunte in sede di archiviazione, pur riconoscendo le stesse prive di efficacia extrapenale (Sez. disc. n. 167 del 2011; n. 20 del 2010; n. 159 del 2008) e, quindi, tali da non precludere l'autonoma valutazione del giudice disciplinare.

04-05-2015 RG 496 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI - La scarsa rilevanza del fatto *ex art. 3-bis* - Ambito di applicabilità - riferibilità all'illecito dell'art. 3, lettera a) – Fattispecie.

L'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, in virtù del quale l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, è applicabile in riferimento a tutti gli illeciti contemplati dagli art. 2 e 3, sempre che si accerti la mancata compromissione dell'immagine del magistrato. Conseguentemente è riferibile anche all'illecito dell'art. 3, lettera a), qualora risulti che la relativa condotta non ha leso la sua immagine di magistrato (nella specie, un P.M. aveva chiesto alla G.d.F., con modalità tali da integrare l'illecito dell'art. 3, lett. a, il rilascio di atti a lui necessari in relazione alla difesa in un procedimento in cui rivestiva la qualità di parte offesa: è stata ritenuta la scarsa rilevanza del fatto, essendosi accertato che il fatto non aveva arrecato disdoro alla magistratura ed al magistrato e non aveva provocato nessun danno all'altra parte).

29-04-2015 RG 311 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) - Interpretazioni infondate ma non implausibili - Accertamento della plausibilità dell'interpretazione.

Deve essere esclusa la censurabilità dell'attività interpretativa anche allorché attraverso di essa si pervenga a soluzioni criticabili e non fondate, dato che le soluzioni giuridicamente discutibili, pure se erranee, purché congruamente motivate, non costituiscono illecito disciplinare e le relative censure vanno in questo caso riservate al fisiologico momento impugnatorio. Nell'accertamento della non implausibilità dell'interpretazione rileva la motivazione esibita dal provvedimento, in quanto è questa che permette di verificare se il provvedimento costituisca indice di una grave negligenza di un comportamento arbitrario.

27-04-2015 RG 566 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Comportamenti scorretti (art. 2, comma 1, lettera d) – Elementi costitutivi dell'illecito.

L'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 109 del 2006 è integrato qualora si accerti che il magistrato si sia reso colpevole di una scorrettezza “grave”, ovvero abbia commesso più scorrettezze, anche singolarmente non gravi, ma “abituali”. Allo scopo di stabilire la gravità della condotta possono costituirsi parametri di apprezzamento il codice etico dell'A.N.M., gli atti c.d. paranormativi del C.S.M. e la giurisprudenza disciplinare e delle S.U.

27-04-2015 **RG 605 / 2014**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Denuncia circostanziata – Nozione -Fattispecie.

Qualora sia presentato un esposto, adombrando la presunta incertezza in ordine ai criteri adottati per la sostituzione del magistrato astenutosi, una tale deduzione, in difetto di ulteriori precisazioni, non costituisce un fatto specifico idoneo ad integrare una notizia circostanziata di illecito disciplinare ex art. 15 d. l.gs. n. 109 del 2006 e, quindi, lo stesso consiste e si risolve in un'istanza di contenuto esplorativo diretta ad ottenere l'espletamento di un'attività sostanzialmente ispettiva, che esula dall'ambito dei compiti e dei poteri spettanti all'ufficio della Procura generale.

27-04-2015 **RG 566 / 2014**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Elementi costitutivi dell'illecito – Fattispecie.

La condotta del procuratore aggiunto, il quale si rivolge ad un sostituto dello stesso Ufficio, chiedendogli spiegazioni in maniera fortemente irata e “con fare concitato”, in ordine ad una data condotta, costituisce comportamento idoneo ad appannare la sua immagine professionale. Tuttavia, qualora per i toni adottati ed il contenuto delle frasi rivolte al sostituto possa escludersi che quest'ultimo sia stato umiliato o leso nel suo onore professionale e si accerti che il procuratore aggiunto versava in un particolare stato di ansia ed emotività, deve escludersi che detta condotta assurga alla “gravità” necessaria per ritenere integrato l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006.

27-04-2015 **RG 566 / 2014**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Scarsa rilevanza del fatto - Ambito di applicazione – Presupposti – Fattispecie.

L'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 è applicabile a tutti gli illeciti di cui agli art. 2 e 3 di tale atto normativo, anche a quelli in cui la gravità o l'abitudine della condotta (quale l'illecito dell'art. 2, lettera d) sono elemento costitutivo degli stessi, qualora si accerti che la condotta non abbia compromesso l'immagine del magistrato nell'ambiente giudiziario in cui egli opera e non abbia fatto venire meno la fiducia e la considerazione dei soggetti attenti da tale condotta. Sussistono, inoltre, maggiori spazi per l'applicabilità dell'art. 3-bis, nel caso in cui vengano in rilievo comportamenti che non hanno assunto rilevanza all'esterno dell'ufficio (nella specie, è stato ritenuto applicabile l'art. 3-bis in un caso in cui il procuratore aggiunto si era rivolto ad un sostituto, chiedendogli spiegazioni in maniera fortemente irata e 'con fare concitato', senza che fosse stato arrecato alcun disdoro a quest'ultimo).

27-04-2015

RG 605 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Magistrato astenutosi in un processo civile – Estrazione di copie degli atti di detto processo – Finalità – Esercizio del diritto di difesa – Condotta scorretta – Esclusione.

Qualora il magistrato si sia astenuto dalla trattazione di un determinato processo civile, la circostanza che egli abbia il possesso di copia degli atti, indipendentemente dalla circostanza che abbia ottenuto l'autorizzazione, non integra una condotta scorretta, sia perché tali atti non sono coperti dal segreto, sia perché l'eventuale mancanza di autorizzazione deve ritenersi scriminata dall'esercizio del diritto di difesa, nel caso in cui (come nella specie) era diritto dello stesso ottenerne copia, perché egli era destinatario delle offese contenute negli stessi.

27-04-2015

RG 287 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza (art. 2, comma 1, lettera ff) - Provvedimento abnorme – Nozione.

Affinché un provvedimento sia qualificabile come abnorme occorre che lo stesso si ponga al di fuori di ogni schema processuale, in quanto adottato in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza, così da fuoriuscire dalla fisiologia del processo, in quanto frutto di un percorso interpretativo difforme dai protocolli della professione magistratuale ed espressivo di un atteggiamento del magistrato diretto ad escludere o limitare il suo obbligo di soggezione alla legge.

27-04-2015

RG 287 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera g) - Presupposti - Fattispecie.

L'ammissibilità della richiesta di sequestro preventivo finalizzata alla confisca di cui all'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 in relazione al reato di tentata estorsione ha costituito oggetto di divergenti soluzioni nella giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che, qualora il P.M. abbia formulato una tale richiesta allorché tale contrasto non era stato composto nel senso dell'inammissibilità, deve escludersi che la stessa sia idonea a configurare un errore costituente “grave violazione di legge”.

27-04-2015

RG 287 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera g) – Nozione,

Il giudizio disciplinare non è la sede della disamina processuale del provvedimento del magistrato, essendo “l'errore” del magistrato fisiologico all'interno di un sistema processuale fondato sull'emendabilità dello stesso mediante le impugnazioni. Nondimeno, l'errore rileva sotto il profilo disciplinare quando costituisca conseguenza di una grave negligenza e di una mancata ponderazione degli effetti del provvedimento e sia indice di un comportamento arbitrario, con la conseguenza che per stabilirne la rilevanza in relazione a detto piano occorre accertare se, in caso di sussistenza dello stesso, tale provvedimento costituisca sintomo di grave negligenza o di inammissibile imperizia del magistrato suscettibile di negativa incidenza sulla credibilità della giurisdizione. L'elemento determinante per attribuire rilevanza disciplinare all'inesattezza tecnico-giuridica della decisione va, quindi, individuato nel carattere macroscopico, palese, evidente ed ingiustificabile dell'errore che connota il provvedimento, verificabile come tale al di là di ogni ragionevole dubbio e di ogni possibilità di discussione.

27-04-2015 RG 605 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) – Fattispecie.

Qualora il magistrato si sia astenuto, la circostanza che abbia poi assistito all'udienza di trattazione, in quanto più collegi, durante le udienze, erano presenti "a mo' di unico conclave", la stessa configura mera condivisione di uno spazio comune per la celebrazione delle udienze e, conseguentemente, non costituisce comportamento scorretto, né condotta sintomatica di interferenze nei confronti del magistrato succeduto nella titolarità del processo.

16-04-2015 RG 48 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Nozione,

La responsabilità disciplinare non ha la funzione di prevenire e/o punire ogni eventuale errore ascrivibile, in tesi, al magistrato, che trova nel processo la sua fisiologica soluzione, ma quella, diversa, di garantire che la giurisdizione sia esercitata nell'osservanza dei doveri fondamentali che incombono sul magistrato. Le violazioni di legge e l'eventuale travisamento dei fatti, per assumere rilevanza disciplinare, richiedono: in primo luogo, che siano puntualmente e precisamente indicati; in secondo luogo, che ne sia verificata l'eventuale esistenza; in terzo luogo, che, ove sussistenti, siano espressivi di un atteggiamento idoneo a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario. Il comportamento del magistrato può, infatti, essere censurato sul piano disciplinare in relazione ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni e, quindi, anche con riguardo all'attività interpretativa e applicativa delle norme di diritto, quando tale attività riveli scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza. Oggetto del sindacato

disciplinare per incolpazioni incentrate sull'adozione di un provvedimento giudiziario non è la correttezza in sé del provvedimento, ma la condotta del magistrato che lo ha adottato e, quindi, l'impegno intellettuale e morale, congiuntamente alla dedizione alla funzione, che deve essere sempre esercitata rispettando i doveri d'ufficio.

16-04-2015 **RG 48 / 2015**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie in tema di criteri di competenza ex art. 11 c.p.p.

Qualora l'indagata sia parente (nella specie sorella) di un magistrato che esercita la proprie funzioni in un ufficio giudiziario facente parte dello stesso distretto in cui è ubicata la Procura procedente, non sussistono i presupposti dello spostamento della competenza *ex art. 11 c.p.p.*, tenuto anche conto che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, comma 1, e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che la disciplina della competenza per territorio dettata per i procedimenti concernenti i magistrati si applichi anche quando la qualità di indagato, imputato o persona offesa sia assunta da un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di Corte d'appello competente secondo le regole ordinarie (Corte cost. n. 432 del 2008).

16-04-2015 **RG 48 / 2015**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Attività di indagine del P.M. – Sindacabilità in sede disciplinare – Limiti.

Le violazioni inerenti all'esercizio dell'attività giurisdizionale, purché non riconducibili alla clausola di salvaguardia dell'art. 2, comma 2, possono avere rilevanza sul piano disciplinare, ma i principi costituzionali sanciti dagli artt. 101 e 104 Cost., cui dà attuazione detta clausola, escludono che in tale sede possa procedersi al generale riesame ed alla rivalutazione dell'attività giurisdizionale, allo scopo, in particolare, di vagliare la congruità delle indagini scelte dal P.M., l'esattezza delle conclusioni desunte dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ovvero al termine delle stesse, se non nei limiti entro i quali emergano gli specifici illeciti previsti dal d.l.gs. n. 109 del 2006.

16-04-2015 **RG 48 / 2015**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Denuncia circostanziata - Nozione – Fattispecie.

In sede disciplinare non è possibile procedere ad un generico ed indeterminato riesame dell'attività giurisdizionale, allo scopo di verificarne congruità e correttezza (anche con riguardo all'attività di indagine svolta dal PM), occorrendo quindi che la parte la quale si dolga della stessa formuli puntuali deduzioni prospettando le specifiche violazioni ipotizzabili, che assurgano al rilievo sopra precisato

(nella specie, è stato rilevato che la stessa struttura e contenuto dell'esposto, caratterizzato dall'approfondimento delle ragioni dell'inattendibilità di una serie di elementi probatori, emerso solo all'esito del giudizio, consisteva, in buona sostanza, in una mera critica e non poneva in luce specifiche violazioni disciplinarmente rilevanti).

09-04-2015 **RG 27 / 2015**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Denuncia circostanziata – Nozione – Fattispecie.

La doglianza con cui l'esponente chiede di «valutare l'opportunità di verificare la corretta assegnazione» ad un P.M. di un procedimento penale, in difetto di ogni altra indicazione costituisce, per genericità, ipoteticità e totale mancanza di ogni elemento a conforto, una mera prospettazione congetturale, inidonea ad integrare la denuncia «circostanziata» dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006.

09-04-2015 **RG 27 / 2015**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Attività d'indagine del P.M. – Sindacabilità in sede disciplinare – Presupposti e limiti.

La previsione degli illeciti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h), del d. lgs. n. 109 del 2006, evidenzia che anche le violazioni strettamente inerenti all'attività giurisdizionale possono avere rilevanza sul piano disciplinare e, tuttavia, i principi costituzionali sanciti dagli art. 101 e 104 Cost., cui dà attuazione la clausola del citato art. 2, comma 2, rendono palese che la sede disciplinare non è deputata al riesame ed alla rivalutazione dell'attività giurisdizionale e, in particolare, non è in questa possibile ripercorrere il procedimento svolto (nella specie, il procedimento penale originato dalle denunce dell'esponente), allo scopo di valutare la congruità delle indagini, l'esattezza delle conclusioni desunte dal P.M. dagli elementi acquisiti nella fase preliminare e del provvedimento pronunciato dal G.I.P., nel caso di formulazione di richiesta di archiviazione e di accoglimento della stessa.

09-04-2015 **RG 27 / 2015**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Presupposto della giurisdizione disciplinare – Appartenenza all'ordine giudiziario.

In sede disciplinare non possono venire in rilievo le condotte tenute da soggetti che non sono magistrati, qualora non possano essere collegate e correlate a condotte tenute da magistrati e siano quindi tali da far prefigurare uno degli illeciti previsti dal d.lgs. n. 109 del 2006 (nella specie, l'esponente aveva lamentato una condotta reticente di un ufficiale della G.d.F. e censurato la condotta di agenti della Polizia Postale, dolendosi della diffusione di notizie non ascrivibili a magistrati).

09-04-2015

RG 27 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lettera a) - G.I.P. - pronuncia di decreto di archiviazione successiva a provvedimento di archiviazione pronunciato per fatti in parte analoghi- Illecito disciplinare – Esclusione.

L'inesistenza di un'ipotesi atipica di incompatibilità, in relazione all'attività di archiviazione in un procedimento riguardante fatti analoghi e a carico degli stessi denunciati da altra persona e per i quali lo stesso giudice aveva in precedenza disposto l'archiviazione del procedimento, e la ritenuta negazione, da parte della Corte costituzionale dell'incompatibilità per il G.I.P. che abbia in precedenza emesso decreto di archiviazione, ad esercitare funzioni giurisdizionali sul medesimo fatto ex art. 409, commi 2, 3, 4 e 5, c.p.p., inducono ad escludere la violazione dell'art. 2, comma 2, lettera c), d.l.gs. n. 109 del 2006, qualora il G.I.P. proceda alla pronuncia di un decreto di archiviazione concernente atti analoghi ad altri oggetto di precedente analogo provvedimento pronunciato dallo stesso.

09-04-2015

RG 27 / 2015

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Denuncia circostanziata - Caratteri – Fattispecie.

Il personale convincimento in ordine alla fondatezza della propria tesi, in difetto della specifica e puntuale indicazione di un'eventuale grave errore di legge e di un travisamento del fatto, nei termini previsti dal d.lgs. n. 109 del 2006, non ipotizzabile sulla scorta della mera discrasia delle valutazioni della parte e del magistrato requirente, non configura una notizia circostanziata ex art. 15 d.lgs. n. 109 del 2006 e la parte, vertendosi in ipotesi di mero contrasto valutativo, bene può e deve coltivare il proprio dissenso nell'ordinaria sede processuale.

09-04-2015

RG 90 / 2015

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie.

La parte che denuncia un illecito disciplinare conseguente ad un'asserita violazione di legge ha l'onere di indicare specificamente in cosa quest'ultima sia consistita, deducendo gli argomenti a conforto della censura, anche mediante specifici e congruenti richiami degli orientamenti disattesi dal provvedimento e che avrebbero espresso principi diversi da quelli applicati in quest'ultimo, e ciò soprattutto qualora detta parte abbia prestato acquiescenza al provvedimento del quale si duole, restando escluso che la violazione possa evincersi dal mero rigetto della sua tesi, specie se pronunciata con provvedimento ampiamente motivato.

09-04-2015

RG 90 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Emissione di provvedimenti privi di motivazione (art. 2, comma 1, lettera l) – Sentenza civile – Contenuto dell'obbligo – Rilevanza della produzione di un parere *pro veritate*.

La conformità della sentenza civile al modello di cui all'art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c. non richiede l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l'esigenza di un'adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'*iter* seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata. Conseguentemente non è riscontrabile nessuna violazione nella condotta del giudice che disattenda la tesi contenuta in una "*Legal Opinion*" prodotta dall'attrice, riconducibile ad un parere *pro veritate* che, come tale, costituisce una mera allegazione difensiva e, quindi, non vincola in alcun modo il giudice.

30-03-2015 RG 1228 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Nomina di c.t.u. non iscritto nell'albo locale dei consulenti – Illecito disciplinare – Presupposti.

Non costituisce illecito disciplinare la nomina di un c.t.u. non iscritto nel locale albo dei consulenti tecnici, senza avere preventivamente sentito il Presidente del Tribunale, poiché le norme sulla scelta del consulente tecnico hanno carattere esclusivamente orientativo, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria di appartenenza, esclusivamente all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fermo restando il limite generale della non contrarietà della scelta a motivi istituzionali.

30-03-2015 RG 68 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera g) – Nozione.

La grave violazione (anche sotto forma di falsa applicazione o disapplicazione) di una norma di legge che il giudice sarebbe stato tenuto ad osservare richiede di indagare se il comportamento censurato sia espressivo di un atteggiamento idoneo a compromettere la credibilità del magistrato ed il prestigio dell'ordine giudiziario, occorrendo a questo scopo valutarne le modalità e il contesto, specificamente verificando la sussistenza di un'incontrovertibile difformità della seguita interpretazione della norma da quelle già prospettate o ragionevolmente possibili, che sia tale da evidenziare un comportamento di scarsa ponderazione, approssimazione, fretteolosità o limitata diligenza, suscettibile di incidere negativamente, in concreto, sul prestigio dell'ordine giudiziario. Conseguentemente, l'inesattezza tecnico-giuridica non è da sola sufficiente a configurare l'illecito disciplinare del magistrato, se non sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario.

30-03-2015 RG 68 / 2015

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Esposto disciplinare concernente asserite violazioni in processo civile non definito - Rapporto di pregiudizialità necessaria – Esclusione.

Non sussiste una relazione di pregiudizialità necessaria tra procedimento ordinario e procedimento disciplinare, essendo diversi i piani sui quali opera l'eventuale errore frutto di negligenza inescusabile e diversi anche gli accertamenti richiesti nelle due differenti sedi. Nondimeno, le valutazioni da svolgere nella fase predisciplinare neppure possono costituire una sorta di anticipazione del giudizio inderogabilmente riservato al competente giudice dell'impugnazione, essendo l'oggetto del giudizio da compiere in questa sede diverso e non avendo la responsabilità disciplinare la funzione di prevenire e/o punire gli eventuali errori dei magistrati, i quali trovano nel processo la loro fisiologica soluzione, bensì quella, diversa, di garantire che la giurisdizione sia esercitata nell'osservanza dei doveri fondamentali che incombono sul magistrato.

30-03-2015 **RG 68 / 2015**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) – Modalità della contestazione dell'autenticità di una scrittura – Fattispecie.

Il disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 c.p.c. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga da quest'ultima, ovvero da un soggetto che la rappresenti, onde è estraneo al paradigma degli artt. 214 e 215 c.p.c. la contestazione dell'autenticità di un atto attribuito non alla parte contro la quale è prodotto ma alla parte stessa che intende avvalersene. In quest'ultima ipotesi la contestazione deve essere formulata articolando una eccezione di falso, nei modi e nelle forme di cui agli art. 221 ss. c.p.c. Pertanto, qualora quest'ultima non sia stata proposta, non sussiste nessuna violazione di legge nella condotta del G.I. civile che ritenga autentico il documento, nonostante l'eccezione di disconoscimento irrualmente sollevata dalla parte che non ha formato il documento.

30-03-2015 **RG 1228 / 2014**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Esortazione alla parte ad essere educata – Violazione disciplinare – Esclusione.

Non costituisce condotta gravemente scorretta, idonea ad integrare l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.l.gs. n. 109 del 2006, il comportamento del giudice civile che, nel corso dell'udienza, rivolgendosi alla parte, l'invita ad «imparare ad essere educata», sollecitando il difensore della medesima a spiegarle «che in udienza si deve mantenere un comportamento educato», apparendo queste mere esortazioni ad una condotta consona all'udienza che, per le forme ed i modi, può essere al più giudicata inopportuna e, tuttavia, difetta dei caratteri previsti da detta norma, indispensabili per l'integrazione della fattispecie dalla stessa prevista.

26-03-2015

RG 39 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lettera a) - Obbligo di astensione del P.M. - Mera e generica contiguità politica con l'indagato – Obbligo di astensione – Esclusione.

La mera deduzione di un'asserita contiguità da parte del P.M. al contesto politico riconducibile all'indagato (nella specie, un senatore della Repubblica), non confortata da elementi precisi e concreti comprovanti l'esistenza di rapporti di amicizia o conoscenza con lo stesso, è circostanza inidonea a far ipotizzare la violazione dell'obbligo di astensione e l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006 (nella specie, il P.M. aveva chiesto l'archiviazione del p.p. e pochi mesi dopo tale richiesta era stato designato assessore regionale, in una giunta politicamente riconducibile allo stesso partito cui aderiva detto senatore).

26-03-2015

RG 39 / 2015

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Violazioni dell'art. 2, comma 1, lettere g), h), m), ff) – Presupposti.

Gli errori commessi dal magistrato nell'esercizio dell'attività giurisdizionale possono assumere rilievo disciplinare, qualora siano riconducibili alle fattispecie dell'art. 2, comma 1, lettere g), h), m), ff), d. l.vo n. 106 del 2009. A questo scopo è necessario che l'errore sia grave, e cioè determinato da ignoranza o negligenza inescusabile, occorrendo mantenere distinta la patologia processuale da quella disciplinare, essendo quest'ultima riscontrabile quando l'errore è frutto di un atteggiamento di ribellione alla legge, ovvero di una caduta di professionalità al di sotto della soglia da considerare irrinunciabile e, conseguentemente, l'elemento rilevante per attribuire rilevanza disciplinare all'inesattezza tecnico-giuridica va rinvenuto nel carattere macroscopico, palese, evidente ed ingiustificabile dell'errore.

23-03-2015

RG 979 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lettera a) - Partecipazione al Collegio della Corte di cassazione (ma non come relatore) di un magistrato che aveva concorso all'adozione del provvedimento di merito - Fattispecie.

Non sussiste l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006, per violazione dell'obbligo di astensione, qualora il magistrato abbia concorso, come componente del Collegio, alla

decisione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che abbia disposto la parziale confisca dei beni, se, in primo grado, egli aveva concorso all'adozione del diverso provvedimento di sequestro provvisorio degli stessi. E ciò sia in considerazione della controvertibilità dell'esistenza di una ragione di incompatibilità, tale da incidere comunque sull'esistenza dell'elemento soggettivo della violazione, ulteriormente escluso dalla considerazione che l'elevato numero dei procedimenti di prevenzione trattati in primo grado e l'altrettanto elevato numero dei ricorsi definiti all'udienza in cui è stato deciso quello indicato rendono ragionevole presumere che egli neppure si fosse avveduto di avere compiuto atti nel procedimento, nella fase di merito.

23-03-2015 **RG 979 / 2014**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera a) - Elemento soggettivo.

L'inosservanza dell'obbligo di astensione costituisce illecito disciplinare *ex art. 2, comma 1, lettera c)*, d. l.gs. n. 109 del 2006, esclusivamente qualora sia «consapevole», previsione che, sotto il profilo soggettivo, benché non richieda uno specifico intento trasgressivo e la c.d. "coscienza dell'antigiuridicità" del comportamento integrante la violazione del precetto, esige tuttavia la consapevolezza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l'ordinamento esige, al fine della tutela dell'immagine del singolo magistrato e dell'ordine di appartenenza nel suo complesso, che lo stesso non compia quell'atto, versando in una situazione tale da ingenerare, se non il rischio, quanto meno il sospetto, sul versante esterno, di parzialità in chi lo compie.

21-03-2015 **RG 322 / 2014**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - P.M. - Autorizzazione al rilascio di copie – Fattispecie.

Non sussiste una violazione disciplinarmente rilevante nella condotta del P.M. che autorizza il rilascio di copia dei documenti acquisiti nel corso delle indagini preliminari e sui quali, alla data del relativo provvedimento, non risultava apposto il segreto di Stato. In contrario, non rileva che in data anteriore la Corte costituzionale aveva dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e successivamente accolto, poiché gli effetti della relativa sentenza non retroagiscono al momento della pronuncia dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto (in applicazione di tale principio, è stata esclusa la necessità di approfondire se la sentenza n. 24 del 2014 della Corte costituzionale che ha deciso il conflitto avesse davvero prodotto l'effetto di secretazione degli atti in esame).

21-03-2015 **RG 322 / 2014**

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - P.M.- Autorizzazione al rilascio di copie di atti propri delle indagini preliminari - Secretazione di parte degli atti – Ammissibilità.

Al P.M. legittimato ad autorizzare il rilascio di copia di atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari spetta il potere di secretare parte degli stessi, mediante l'apposizione di *omissis*, allo scopo di conformare la copia all'oggetto ed alle finalità della richiesta e di evitare l'indebita conoscenza di elementi ultronei rispetto allo scopo difensivo indicato nell'istanza.

21-03-2015

RG 322 / 2014

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI - Grave violazione di legge - P.M. – Autorizzazione al rilascio di copie – Fattispecie.

Non sussiste una violazione di legge nella condotta del P.M. che autorizza il rilascio di copia degli atti propri delle indagini preliminari, qualora il relativo procedimento penale sia pervenuto alla fase del giudizio (e, come nella specie, sia pendente in sede di legittimità). Il "transito" degli atti al fascicolo del dibattimento è, infatti, limitato e, in relazione al giudizio di legittimità, l'invio dell'intera documentazione processuale avviene solo a seguito di espressa richiesta della Corte di cassazione. Ne consegue che, qualora tale invio non sia stato richiesto e disposto, il P.M. di primo grado, benché non sia più lo "Ufficio procedente", è l'unico organo in grado di soddisfare l'istanza di rilascio di copia degli atti e conseguentemente l'accoglimento della stessa - peraltro, motivata con esigenze difensive relative ad un processo civile - non integra una violazione di legge.